



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

**IL PROCESSO DI REVISIONE CONTABILE:
VALUTAZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ
DEL REVISORE**

Relatore

Ch. Prof. Valerio Simonato

Correlatore

Ch. Prof. Moreno Mancin

Laureando

Edoardo Zago

Matricola 842697

Anno Accademico

2017 / 2018

*“Un no pronunciato con convinzione
è molto migliore di un sì pronunciato
unicamente per compiacere
o, ancora peggio, per evitare problemi”*

MAHATMA GANDHI

Sommario

Abstract	1
Prefazione	2
Prima Parte	7
1. <i>Introduzione alla revisione legale dei conti</i>	7
1.1 La finalità della revisione legale	7
1.2 I principi di revisione	11
1.3 I requisiti per poter assumere l'incarico	13
1.4 La significatività	18
1.5 Le carte del lavoro	21
1.6 Il controllo della qualità	24
2. <i>Iter procedurale nello svolgimento dell'attività</i>	27
2.1 Le procedure preliminari all'incarico	27
2.2 La pianificazione	30
2.3 La valutazione dei rischi	36
2.4 Il sistema di controllo interno	41
2.5 L'enterprise risk management	47
2.6 La risposta ai rischi identificati	50
2.7 Gli elementi probativi	55
2.9 I tipi di procedure per la raccolta di elementi probativi	59
2.9 Il campionamento	62
2.10 La relazione di revisione	67

Seconda Parte	72
3. <i>Le fattispecie di significative errate esposizioni</i>	72
3.1 Gli errori	72
3.2 Gli atti illegali	74
3.3 Le frodi	74
3.4 La revisione di frodi e fatti illegali	85
4. <i>La responsabilità del revisore e sanzioni applicabili</i>	89
4.1 La responsabilità del revisore	89
4.2 La responsabilità civile del revisore	90
4.3 La responsabilità civile dei sindaci incaricati della revisione	93
4.4 La responsabilità penale del revisore	94
4.5 La responsabilità penale dei sindaci incaricati della revisione	99
4.6 Le sanzioni applicabili	102
Conclusioni	108
Bibliografia	112
<i>Appendice</i>	115

Abstract

Oggetto del presente lavoro è lo studio dei rischi connessi all'attività di revisione legale dei conti e la successiva responsabilità in capo ai revisori.

La tesi si pone l'obiettivo di analizzare le problematiche che possono inficiare in modo evidente l'attività di revisione, delineando quelle che sono le conseguenze, unitamente all'impianto sanzionatorio, che queste fattispecie possono determinare in capo al revisore.

L'elaborato si articola in due parti, nella prima parte si è resa necessaria un inquadramento della materia specificando gli obiettivi, le norme e i regolamenti da utilizzare per svolgere l'attività di revisione, nonché l'iter procedurale di svolgimento di tale attività professionale.

La seconda parte, invece, affronterà i problemi più gravi in cui un revisore potrebbe incorrere. In particolare, si procederà allo studio delle varie fattispecie, come la frode, l'errore e l'impedito controllo.

La tesi si concluderà con il tema della responsabilità e l'impianto sanzionatorio (amministrativo e penale) in capo al revisore legale dei conti per ogni specifica fattispecie. Risulta però doveroso cominciare lo studio con un inquadramento della materia dal punto di vista storico, partendo dal suo iniziale sviluppo e passando poi ai principali passaggi caratterizzanti il percorso normativo europeo, e più nello specifico italiano.

Prefazione

Le origini dell'attività di auditing sono remote e collocabili nel territorio italiano¹; il termine stesso deriva dal verbo latino Audire² che significa ascoltare, ma è stato assunto in italiano (in epoca recente) tramite la mediazione della lingua inglese.

L'attività di revisione vede però il suo sviluppo nella Repubblica della Serenissima, il cui territorio era caratterizzato da una frenetica attività di tipo mercantile, dovuto alle numerose operazioni commerciali legate ai traffici di scambio. È proprio a causa di questi innumerevoli scambi commerciali che gli uffici pubblici della repubblica marinara venivano sottoposti ad un obbligo di verifica e a controlli incrociati allo scopo di evitare in qualsiasi modo frodi, sottrazione di denaro pubblico ed appropriazione indebite di beni da parte dei diversi governatori. La revisione contabile in questo caso però riguardava solo la struttura pubblica e mai le iniziative private, anche perché in questo periodo l'intraprendenza privata era molto limitata se non quasi nulla.

Tuttavia, il moderno concetto di revisione trae la sua origine e il suo sviluppo nel mondo anglosassone del XVIII e XIX secolo; è del 1862 l'emanazione del Companies Act che regolava l'attività di revisione aziendale esterna al fine di verificare la capacità informativa e rappresentativa del bilancio.

In questo periodo infatti la crescente necessità di ottenere finanziamenti a titolo di capitale di rischio fecero nascere l'esigenza dello sviluppo della figura di un soggetto che fosse in grado di esprimere un giudizio sulla situazione contabile-aziendale della società richiedente.

L'evoluzione della materia unitamente alla crescente globalizzazione dei mercati e l'aumento della platea di portatori di interesse sulle vicende societarie ha reso necessario l'introduzione di nuovi strumenti a supporto di una rappresentazione più veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale societaria. Nasce da questa crescente esigenza lo sviluppo di standard contabili internazionali e soprat-

¹ Simonato V., *La revisione legale del bilancio d'esercizio*, pag. 16

² Da Accademia della Crusca: www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/storia-pronuncia-termine-audit

tutto lo sviluppo di una figura che abbia la caratteristica di garantire, con ragionevole sicurezza, che la divulgazione economico-patrimoniale e finanziaria societaria venga redatta in maniera corretta.

In Italia la revisione legale dei conti trova il suo sviluppo negli anni cinquanta³ sotto la pressione delle società estere, le quali richiedevano un maggior e un più adeguato controllo nei bilanci delle loro controllate situate nel territorio italiano. Ma è negli anni 70 che il legislatore italiano impone obbligatoriamente la revisione contabile per le imprese di maggior importanza, cioè le società per azioni quotate in borsa. Simultaneamente all'introduzione di questo dovere vengono sviluppati i Principi di Revisione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri con l'obiettivo di dare una formulazione più omogenea allo sviluppo della professione di revisore.

Con l'introduzione del Testo Unico della Finanza (cd. Legge Draghi o TUF), avvenuta nella seconda metà degli anni 90, viene posta in essere un'ingente riorganizzazione della disciplina dei mercati finanziari con l'introduzione tra l'altro anche di importanti novità nella Revisione delle società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati. Una delle più significative novità introdotte da questo decreto è senz'altro quella riguardante la ridefinizione dei compiti spettanti alle Società di revisione ed al collegio sindacale: alla società di revisione viene riconosciuto in maniera integrale il compito di effettuazione del controllo contabile e dell'espressione di un giudizio sul bilancio d'esercizio, mentre al collegio sindacale viene attribuito il potere di vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e del controllo interno, nonché sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Questa importante distinzione in merito ai compiti spettanti ai due soggetti può essere derogata solo nel caso in cui una società di capitali, che adotti un sistema di governance tradizionale, non sia tenuta alla redazione del bilancio in forma consolidata e non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui si verificano queste ipotesi il controllo legale dei conti può essere affidato al Collegio

³ Tratto da: www.leggioggi.it/2015/07/20/evoluzione-normativa-revisione-legale-in-italia-ed-in-europa/

sindacale, purché quest'organo sia interamente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero di giustizia.

Lo sviluppo della materia ha subito una fase di stallo nel momento in cui sono emersi oltreoceano i casi eclatanti di Enron e WorldCom, caratterizzati da bilanci gonfiati e da una collaborazione fraudolenta tra revisori e management aziendale, che intaccarono in maniera significativa la fiducia che gli investitori riponevano nella figura del revisore.

È dall'esigenza di ricreare il clima di fiducia intorno alla figura dell'auditor che, a livello europeo, si è dato inizio ad una rivisitazione dell'attività di revisione legale dei conti con l'obiettivo di porre in essere una sostanziale armonizzazione delle legislazioni all'interno dell'Unione Europea.

A questo scopo il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo ha emanato la direttiva 2006/43/CE, la quale si pone l'obiettivo di "risanare" la figura del revisore, stabilendo in capo a quest'ultimo un requisito fondamentale per poter assumere l'incarico, quello dell'indipendenza, e sottoponendolo a controlli da parte di soggetti esterni abilitati.

La direttiva europea è stata recepita dall'Italia con l'emanazione del decreto legislativo numero 39 del 27 gennaio 2010, il quale ha permesso di accorpate in un unico testo normativo tutte le disposizioni in tema di revisione legale dei conti. Il disposto normativo ha determinato nel nostro Paese un cambiamento radicale, imponendo il rispetto di procedure e strumenti tipicizzate dalla legge durante l'attività di revisione e non più svolgendo solo un semplice controllo di tipo contabile. L'adozione di tale decreto ha portato con sé anche l'introduzione di tre novità fondamentali, quali: l'adozione obbligatoria dei principi di revisione internazionali "ISA", il controllo di qualità pubblico per tutti i revisori legali dei conti e il rispetto di disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico (EIP).

Scopo del presente elaborato è quello di approfondire il tema riguardante le responsabilità che il revisore si deve assumere in maniera coerente al suo operato.

La domanda a cui si cercherà di rispondere è:

Qual è il grado di rischio in cui incorre un revisore durante la sua attività?

Ed ancora: *In Italia qual è l'impianto sanzionatorio in cui potrebbe incorrere un revisore?*

Sono possibili altri casi come quelli di Enron e WorldCom?

Per poter rispondere a queste domande si rende però necessaria una panoramica su cosa si intende per Revisione legale dei conti, inquadrando quelli che sono gli obiettivi di un'attività di revisione, le procedure da porre in essere, arrivando a determinare così i rischi e le responsabilità connesse a tale attività.

Punto di partenza dell'esposizione sarà pertanto rappresentato dall'analisi delle finalità che si prefigge l'attività di revisione, rivolgendo l'attenzione sia sugli scopi della stessa sia sull'insieme di regole da rispettare per svolgere questa attività, i cosiddetti "Principi di Revisione". Fondamentale risulta anche inquadrare le competenze che un soggetto deve possedere per poter assumere l'incarico di revisione legale dei conti, essendo questa una mansione ad alto rischio.

In questa prima parte verrà affrontata inoltre la tematica riferita alla significatività, pilastro questo del nuovo concetto di revisione.

È la significatività delle voci di bilancio che determina l'iter procedurale con cui verrà revisionata la specifica azienda ed è sempre con riferimento alla significatività che viene emanata la relazione finale, questo perché il bilancio non deve essere affetto da errori significativi che potrebbero determinare un'opinione errata nei soggetti che da tale bilancio traggono informazioni.

Altro tema di approfondimento in questa prima parte sarà quello del controllo di qualità, cioè lo strumento con cui si cerca di assicurare agli utilizzatori del bilancio che la revisione è stata svolta secondo i dogmi previsti dalla legge e che le persone che la svolgono, nella figura del revisore e dei suoi collaboratori, abbiano tutte le competenze per poterla svolgere.

Sempre in riferimento alla prima parte dell'elaborato verranno approfondite in maniera più specifica quelle che sono le fasi che contraddistinguono l'attività; dalla pianificazione fino all'emanazione della relazione finale, seguendo l'impostazione adottata dai principi ISA Italia.

La trattazione si concentrerà anche sull'esame del principale strumento a disposizione delle società per ridurre i rischi insiti nell'attività ad un livello accettabile, il sistema di controllo interno. Il sistema di controllo interno permette, se sviluppato in maniera coerente con quelle che sono le dimensioni aziendali e con il relativo rischio insito nel mercato di riferimento, di attenuare anche i rischi tipici della revisione. Sarà per questo che si approfondirà la tematica riguardante lo sviluppo di un

buon sistema di controllo interno e di come questo possa portare benefici sia dal punto di vista della corretta manifestazione delle operazioni, che dal punto di vista economico, nel caso di uno congruo sviluppo del sistema di controllo interno.

Lo scopo è quello di chiarire come si debba sviluppare un “giusto” procedimento di revisione che possa portare all’emanazione di una relazione finale che permetta di assicurare, con ragionevole sicurezza, che il bilancio e l’informativa finanziaria nel loro complesso non siano affette da errori significativi.

Nella seconda parte dell’elaborato invece si affronteranno meglio i rischi più pericolosi in cui potrebbe incappare l’attività di un revisore, come nel caso di errori, atti illeciti e frodi. In particolare, con riferimento alle frodi, si provvederà alla tipizzazione di tutti i possibili casi di frodi anche attraverso l’esame del così detto “Albero della frode” (Fraud Tree).

In ultima istanza ci si soffermerà sulla responsabilità in capo al revisore legale dei conti, sia al punto di vista civile che penale, senza tralasciare però la trattazione del caso in cui il collegio sindacale sia investito anche del compito a svolgere l’attività di revisione legale. Verranno quindi approfondite le tematiche di responsabilità penale e civile previste dal Decreto legislativo numero 39 del 2010, ma anche gli articoli del codice civile i quali disciplinano la responsabilità al sindaco il quale svolga anche il compito di revisore legale dei conti. A conclusione di quest’ultima parte si analizzeranno le sanzioni connesse con le rispettive responsabilità, includendo in questo caso anche le sanzioni di tipo amministrativo irrogabili rispettivamente dal MEF o dalla CONSOB, a seconda del fatto che la revisione sia svolta o no in un ente di interesse pubblico.

Prima Parte

1. Introduzione alla revisione legale dei conti

- 1.1 La finalità della revisione legale
- 1.2 I principi di revisione
- 1.3 I requisiti per poter assumere l'incarico
- 1.4 La significatività
- 1.5 Le carte del lavoro
- 1.6 Il controllo di qualità

1.1 La finalità della revisione legale

La revisione contabile viene definita come un'attività formata da un insieme ordinato di procedure di verifica, strutturate secondo un processo logico sistematico ben definito e codificato, posta in essere da soggetti con un'adeguata professionalità e indipendenza allo scopo di formulare un giudizio professionale, consapevole e motivato, sulla conformità del bilancio nel suo complesso e di altri dati economico-finanziari alle norme di legge⁴.

Sembra giusto ricordare che per ***bilancio d'esercizio*** si intende il modello di tipo economico-finanziario, redatto dagli amministratori al termine di ogni periodo amministrativo, che esprime in modo sintetico tutte quelle che sono state le operazioni di gestione dell'azienda e permette di evidenziare il risultato conseguito durante l'esercizio contabile. Il bilancio d'esercizio risulta essere composto da quattro parti distinte ma tra loro strettamente connesse: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.

Sono riconducibili al bilancio ***tre*** principali funzioni:

- a. Funzione ***conoscitiva***, poiché esprime a posteriori i risultati derivanti dalle decisioni prese;

⁴ Simonato V., *La revisione legale del bilancio d'esercizio*, pag. 2

- b. Funzione di **controllo**, visto che gli amministratori devono essere valutati in merito al loro operato da coloro i quali gli hanno assegnato tale responsabilità;
- c. Funzione **informativa**, perché risulta essere l'unico strumento a disposizione dei terzi interessati per venire a conoscenza della realtà aziendale nei suoi diversi aspetti patrimoniali, economici e finanziari.

In aggiunta il bilancio consente di *collegare* quella che è stata la gestione passata con quella che sarà la gestione futura.


L'obiettivo del lavoro di revisione contabile dunque è quello di **aumentare** il *livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio*, garantendo loro che quanto esposto sia sostanzialmente aderente alla realtà aziendale e che quindi il bilancio sia stato redatto secondo i principi di **veridicità, chiarezza e correttezza**.

Risulta indispensabile che il soggetto abilitato alla revisione legale di un ente, attraverso un procedimento sistematico ed articolato, raccolga tutti gli *elementi probativi* e le evidenze pertinenti e sufficienti a corroborare le dichiarazioni rese dagli amministratori in merito agli accadimenti aziendali.

Il revisore deve raccogliere le **evidenze** che per quantità e qualità gli consentano di raggiungere il proprio scopo. Viene definita evidenza un qualsiasi dato utilizzato dal revisore per decidere se le informazioni in esame sono presentate in modo conforme ai criteri stabiliti. Queste possono assumere vari aspetti:

- Una testimonianza verbale resa dal soggetto sottoposto a verifica;
- Una comunicazione scritta proveniente da una persona esterna;
- Un'osservazione del revisore stesso;
- Dei dati in formato elettronico sulle transazioni.

In definitiva l'attività di revisione si sostanzia nella **verifica periodica** della regolare tenuta della contabilità sociale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione, nonché della corrispondenza del bilancio alle norme di legge, alle scritture contabili e agli accadimenti verificatisi.



La revisione viene definita legale perché espressamente prevista dalla legge che la impone in modo *obbligatorio*; la revisione così considerata si differenzia dalla revisione volontaria perché quest'ultima ha un solo scopo di tipo informativo interno e di "due diligence"⁵, ma non viene imposta dalla normativa vigente.

Sul piano operativo la revisione del bilancio consiste in un processo che si articola nelle seguenti macro-attività:

- Verifiche periodiche
- Pianificazione dell'attività di controllo del bilancio
- Revisione del bilancio

A conclusione del processo di revisione legale dei conti viene emesso il giudizio sulla conformità del bilancio alle leggi che lo disciplinano e il riconoscimento che quest'ultimo non sia affetto da errori significativi. Questo tipo di elaborato però può assicurare solo una "*ragionevole sicurezza*"⁶ che il bilancio nel suo complesso non contenga significative errate esposizioni od omissioni.

Non è possibile infatti assicurare con assoluta certezza la conformità del bilancio a causa del *rischio intrinseco* che caratterizza il lavoro di revisione legale ed in particolare perché:


⁵ Attività organizzata indirizzata alla raccolta e alla verifica delle informazioni natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale e ambientale relativamente ad una azienda; pone in rilievo i punti di forza e di debolezza della realtà indagata.

⁶ Principio di Revisione [Isa Italia 200](#): "Obiettivi generali del revisore e svolgimento della revisione contabile"

- Le procedure di verifica non possono coinvolgere tutte le operazioni aziendali, ma saranno esaminate solo le operazioni che per la loro natura e dimensione presentano rischi di errata esposizione in bilancio; le aree di interesse saranno quindi solo quelle in cui vi sono i dati più significativi di bilancio;
- Vi sono limitazioni intrinseche che caratterizzano ogni sistema di controllo interno delle imprese, così che questi ultimi non possono assicurare, in modo universale, che tutte le operazioni aziendali e tutti gli eventi siano correttamente, accuratamente e tempestivamente rilevati nel sistema informativo aziendale;
- Vi sono limitazioni implicite che caratterizzano il processo di revisione, le quali sono di portata tale da limitare la capacità del revisore ad identificare tutti gli errori o le frodi significative;
- La complessità dell'attività imprenditoriale, che non può essere ricondotta in schemi di verifica standard, esige la comprensione di quest'attività attraverso delle valutazioni soggettive durante l'attività di revisione⁷.

Il revisore contabile deve **ridurre** il rischio di revisione ad un livello opportunamente basso, operando l'acquisizione di appropriati e sufficienti elementi probativi, intesi sia come quantità che come qualità (pertinenza e attendibilità) degli stessi.

Rapporti tra cliente, revisore e utenti esterni



⁷ Marinelli U., *Revisione contabile. Principi e note metodologiche*, pag. 10

Risulta importante evidenziare che la relazione finale del revisore ha come unico scopo quello dell'espressione di un **giudizio professionale**, motivato sulla conformità del bilancio d'esercizio alle norme che lo disciplinano, ma **non attesta la bontà delle decisioni gestionali, finanziarie e di investimento operate dagli amministratori**. Si tratta quindi di un giudizio sull'attendibilità del bilancio che non rappresenta una garanzia del futuro funzionamento dell'impresa o che questa sia amministrata in modo efficace ed efficiente.

1.2 I principi di revisione

Il dettato normativo all'articolo 11 del D. Lgs. 39/2010 specifica che i principi di revisione costituiscono un adattamento ai principi di revisione internazionale (ISA clarified) adottati dalla Commissione europea. Questi postulati non si pongono l'obiettivo di specificare in modo dettagliato ogni voce di bilancio, ma hanno lo scopo di regolamentare gli aspetti generali del procedimento di revisione legale dei conti.

Il processo di adozione dei principi di revisione è stato intrapreso in Italia a decorrere dai periodi amministrativi iniziati dal 1° gennaio 2015⁸ con l'emanazione dei principi di revisione denominati ISA Italia, che sono diventati giuridicamente obbligatori per lo svolgimento della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Questi principi hanno subito delle modificazioni ed integrazioni allo scopo di allinearli ai principi di revisione internazionale; la modifica più recente è stata introdotta nel mese di gennaio 2018 al fine di tener conto dei "conforming amendments" derivanti dall'emanazione avvenuta ad opera dello IAASB⁹.

Gli ISA Italia¹⁰ sono costituiti da:

- 33 principi di revisione internazionali, i quali sono una rielaborazione degli International Standards on Auditing (ISA). La rielaborazione effettuata è

⁸ A seguito della convenzione stipulata tra MEF, CNDCEC, INRC e ASSIREVI

⁹ "International Auditing and Assurance Standards Board" = organo che a livello mondiale che tutela il rispetto dell'interesse pubblico emanando standards di alta qualità applicabili nel campo della revisione, dei servizi di assurance, del controllo della qualità e di altri servizi.

¹⁰ In [appendice](#) al seguente elaborato vengono elencati tutti i Principi di revisione attualmente in vigore

stata posta in atto con lo scopo di allineare il contenuto degli standard internazionali alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nell'ordinamento italiano

- 2 principi di revisione nazionali, enunciati con lo scopo di adempiere alle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano, non previste dagli ISA, aventi ad oggetto: le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità¹¹ e l'espressione del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e sugli aspetti proprietari¹².

Gli ISA Italia sono organizzati in base a specifici aspetti dell'attività e alle fasi del processo di revisione e suddivisi in tre sezioni principali:

- Quella delle Regole, nella quale sono indicate le attività che il revisore deve obbligatoriamente svolgere per rispettare i dettami dei principi;
- Quella delle Linee Guida, dove vengono forniti suggerimenti operativi per l'applicazione delle regole;
- Quella delle Appendici, dove vengono forniti esempi di applicazione delle prescrizioni del principio.

Un ulteriore elaborato fondamentale è il Principio internazionale sul controllo di qualità (ISQC; International Standard on Quality Control) numero 1 che ha lo scopo di imporre un controllo di qualità per tutti i soggetti abilitati che svolgano revisioni contabili complete o limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità delle informazioni e dei servizi connessi.

In definitiva i principi di revisione si pongono l'obiettivo di statuire delle norme per il rispetto:

- Dei requisiti etico-professionali del revisore indipendente
- Del corretto svolgimento della revisione
- Della corretta stesura della relazione di revisione

¹¹ Principio [Isa Italia 250B](#): "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale"

¹² Principio [Isa Italia 720B](#): "Responsabilità del revisore in relazione alla relazione sulla gestione"

1.3 I requisiti per poter assumere l'incarico

Il codice civile all'articolo 2409-bis identifica chi può esercitare l'attività di revisione legale dei conti, specificando che il requisito principe è l'iscrizione di tale soggetto nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)¹³.

Nel suddetto registro si possono iscrivere le persone che abbiano conseguito specifici requisiti di professionalità, onorabilità e che abbiano superato un apposito esame di abilitazione; nonché le società, di persone o di capitali, che abbiano come attività principale quella della revisione contabile e tutti i componenti il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e siano abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, oltre che i responsabili della revisione legale siano iscritti nel Registro tenuto dal MEF.

Il requisito di onorabilità esige che i soggetti soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

- Non si trovino in stato di interdizione o di sospensione agli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, in materia di leggi antimafia;
- Non siano state condannate con sentenza irrevocabile a scontare:
 - una condanna di reclusione superiore a sei mesi per uno dei delitti previsto dal Titolo XI del V Libro del Codice Civile¹⁴
 - una condanna di reclusione superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, immobiliare, assicurativa e in materia di mercati
 - una condanna di reclusione superiore all'anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione
 - una condanna superiore a due anni per qualunque altro delitto non colposo

¹³ MEF: www.mef.gov.it

¹⁴ Intitolato "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi"

- Non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori che per fattispecie e durata corrispondano a quelle che secondo la legge italiana fanno perdere i requisiti di onorabilità

Il principio di revisione italiano numero (ISA Italia) 200 stabilisce i principi fondamentali di etica professionale che il revisore deve osservare nello svolgimento della sua attività.

Secondo questo disposto le norme etiche da rispettare sono:

- Indipendenza
- Integrità
- Obiettività
- Competenza e diligenza
- Riservatezza
- Professionalità
- Rispetto dei principi tecnici

Indipendenza

Il principio etico fondamentale nella professione economico-giuridico-contabile di revisore è rappresentato dall'indipendenza, intesa come situazione di fatto che deve essere percepita come tale da parte del pubblico. La norma prevede che il revisore contabile sia in una posizione di indipendenza sia formale che sostanziale nello svolgimento dell'incarico di revisione. L'indipendenza assume, quindi, una duplice connotazione: indipendenza legale e indipendenza professionale.

L'indipendenza legale è disciplinata dalle norme di legge e consiste nell'insussistenza delle fattispecie di incompatibilità prevista dalla legge e dai regolamenti.

L'indipendenza professionale è un concetto che va oltre all'assunto dell'indipendenza legale ed attiene all'atteggiamento mentale che il revisore e i suoi collaboratori devono assumere costantemente nei confronti del cliente.

L'indipendenza ha due attributi fondamentali che sono l'integrità e l'obiettività, è la stessa norma infatti che specifica come il revisore e i suoi collaboratori devono svolgere il loro incarico osservando questi due principi e in assenza di qualsiasi interesse che essi possano avere (direttamente o indirettamente) con l'azienda che

ha dato l'incarico, con l'azienda il cui bilancio è oggetto di revisione, i relativi soci, gli amministratori e i direttori generali.

L'integrità fa riferimento in primis all'onestà intellettuale, ma poi assume anche la connotazione di agire con equità e sincerità.

L'obiettività si configura quando il revisore si trova in una situazione di imparzialità ed è libero da vincoli che possano influenzare il proprio giudizio. Ci si riferisce soprattutto alla mancanza di pregiudizi o preconcetti riguardo il cliente, la sua attività e i dipendenti.

Il requisito dell'assenza di pregiudizi non deve però far venir meno un atteggiamento di "*scetticismo professionale*" che deve sempre permeare l'attività di revisione legale e che consiste nel porsi legittime domande circa la validità degli elementi probativi raccolti e delle informazioni ed attestazioni fornite dalla Direzione della società cliente.

Lo stesso legislatore e i principi di revisione internazionali impongono di svolgere il proprio lavoro assumendo un perenne atteggiamento dubitativo indirizzato al costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero determinare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

Lo scetticismo professionale caratterizza, come detto, tutta l'attività del revisore, ma si deve manifestare in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla Direzione aziendale riguardanti: il fair value, la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.

Vi deve essere un rifiuto da parte del revisore a qualsiasi incarico nel caso in cui accerti la sussistenza di circostanze o vincoli che possono influenzare il proprio giudizio, ovvero quando particolari circostanze possono far sollevare dei dubbi nei terzi sulla mancata indipendenza. Per verificare il requisito di indipendenza, infatti, non è sufficiente la sola onestà del revisore, ma è necessaria la condizione obiettiva di essere riconosciuto come tale dai terzi. Per la valutazione dell'indipendenza quindi non vi deve essere un giudizio soggettivo, ma si tratta del parere di un "terzo informato, obiettivo e ragionevole".

Il principale indicatore di indipendenza del revisore è caratterizzato dal corrispettivo che la società deve a quest'ultimo. Questo perché è stabilito dalla legge che il revisore deve percepire un compenso adeguato all'incarico svolto; l'indipendenza può diminuire nel caso in cui l'entità del compenso sia tale da limitare il tempo o influenzare le qualità professionali necessarie per formulare un giudizio sul bilancio.

Per evitare che il corrispettivo possa minare l'indipendenza del revisore, è stabilito che questo non possa essere subordinato a nessuna condizione, non possa essere legato al risultato della revisione e che non si possono accettare compensi prestabiliti senza che non vi sia l'opportunità di adeguarli nel caso in cui sopraggiungano dei fatti straordinari che richiedano un ampliamento delle procedure di revisione previste.

Il corrispettivo deve essere determinato in maniera tale da garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro, determinando le risorse professionali e i tempi che sono necessari in funzione delle dimensioni, della composizione e rischiosità dell'azienda revisionata.

Il Decreto Legislativo 39 del 2010 individua una serie di circostanze che possono minacciare l'indipendenza del revisore e queste sono:

- auto-riesame, cioè il caso in cui il revisore si trovi ad esaminare dati o elementi che egli stesso o altri componenti della sua rete hanno contribuito a determinare;
- conflitto di interessi, caso in cui vi sia un interesse personale sussistente tra il revisore e la società cliente che fa temere a un terzo informato, obiettivo e ragionevole, il venir meno del requisito di indipendenza, come potrebbe essere un rapporto finanziario diretto o indiretto con la società revisionata;
- prestazioni di consulenza e/o difesa legale, soprattutto nei casi di contenzioso fiscale;
- familiarità, caso in cui vi sia un legame affettivo tra il revisore e il soggetto sottoposto a revisione che può tradursi in un'eccessiva fiducia nell'operato di quest'ultimo e una insufficiente attività di verifica sulle sue dichiarazioni;

- intimidazione, caso in cui il soggetto sottoposto a revisione sia in grado di esercitare una particolare influenza sul revisore o nel caso in cui ponga in essere contro il revisore atteggiamenti aggressivi o minacciosi.

Lo statuto può inoltre prevedere altre cause di ineligibilità, decadenza ed incompatibilità per i soggetti incaricati della revisione legale.

Competenza e diligenza

I principi di revisione italiani chiariscono che il revisore non deve millantare competenza ed esperienza se non le possiede.

La competenza professionale può essere considerata nei suoi due aspetti:

- Il conseguimento di un elevato livello di istruzione generale e specifica previsto dalla legge per il compimento dell'attività professionale. Questo requisito si assolve attraverso l'ottenimento di un titolo universitario adeguato, seguito da un'esperienza pratica attraverso un tirocinio professionale ed infine con la verifica dei requisiti attraverso un esame per l'abilitazione professionale;
- Un'attività di aggiornamento professionale continuo nelle discipline attinenti (in maniera diretta o indiretta) l'attività di revisione, al fine di assicurare il mantenimento della competenza richiesta.

Il revisore deve garantire inoltre un'adeguata formazione professionale ed un costante aggiornamento anche dei propri collaboratori.

La diligenza professionale è intesa come l'impegno del revisore e dei suoi collaboratori ad adempiere ai propri doveri professionali rispettando le norme che regolano la revisione legale e i principi di revisione.

Riservatezza

In capo al revisore ed ai suoi collaboratori ricade l'obbligo di mantenere confidenziali le informazioni sugli affari dei clienti di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività professionale. L'obbligo di riservatezza deve essere mantenuto anche dopo la fine della relazione professionale tra cliente e revisore.

Questo principio deve sempre essere osservato, a meno che il cliente non abbia espressamente autorizzato il revisore alla divulgazione di determinate informazioni o nel caso in cui vi sia un'imposizione di legge al riguardo.

Vi sono inoltre altri casi in cui questo dovere può essere superato, cioè nei casi in cui si debba: proteggere gli interessi professionali di un revisore in un procedimento legale, permettere controlli di qualità disposti dagli organismi competenti, rispondere a indagini di organi professionali o di vigilanza.

Professionalità

Il revisore deve tenere un comportamento consono alla buona reputazione della professione. Il D.Lgs. 39/2010 specifica all'articolo 9 che i soggetti abilitati alla revisione legale devono rispettare i principi di deontologia professionale elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'istituto nazionale dei revisori legali ha emanato un codice deontologico cui i revisori devono far riferimento nello svolgimento della loro attività. Esso disciplina i principi generali e le norme deontologiche fondamentali, comprese le norme specifiche ed etiche. Quest'ultima parte è suddivisa a sua volta in settori di attività che vanno dalla relazione tra il revisore ed i clienti ai rapporti con i colleghi, per finire con il rapporto da tenere con i terzi.

Rispetto dei principi tecnici

La revisione legale deve essere svolta in conformità alle norme tecniche stabilite dalla legge, dagli organi di vigilanza e dagli organismi professionali.

1.4 La significatività

Il concetto di significatività assume un'importanza fondamentale del processo di revisione contabile perché è lo strumento attraverso il quale il revisore circoscrive l'ambito delle proprie responsabilità, permettendogli di concentrare la propria attività sulle voci, operazioni e componenti del bilancio che sono ritenute utili al fine dell'esecuzione dell'incarico.

La significatività, nei principi di revisione, identifica la grandezza dell'errore in bilancio che può influenzare il giudizio di una persona ragionevole che adopera il bilancio medesimo. I principi di revisione specificano che “un'informazione è si-

gnificativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio¹⁵.

Il livello di significatività del bilancio del suo complesso deve essere connotato in base agli attuali e ai prospettici utilizzatori del bilancio, individuando quali fenomeni possono influenzare le loro decisioni e quale sia la soglia quantitativa di errore che gli indurrebbe a cambiare atteggiamento dei confronti della società. Non risulta un importo assoluto, ma simboleggia un'area dai limiti incerti, condizionata sia dall'entità che dalla natura degli errori.

La significatività però non viene influenzata dal rischio di revisione, ma è quest'ultima che influenza il rischio in termini di natura, tempestività ed estensione delle procedure da porre in essere.

Il livello deve essere via via rideterminato in base alle procedure di verifica poste in essere ed ai risultati che queste fanno scaturire, e ciò in funzione del fatto che vi possono essere dei mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla valutazione iniziale.

Per quanto riguarda il punto di vista quantitativo, la decisione sulla soglia di significatività è rimessa alla professionalità del revisore, cioè in base l'esperienza che il revisore ha maturato in casi simili che abbia già affrontato. Tuttavia, il principio di revisione ISA Italia 320 evidenzia che nella best practice dei revisori, il punto di partenza per la sua quantificazione si basa su percentuali applicate a determinate voci di bilancio. Sempre secondo questo principio il parametro più appropriato per misurare la significatività dei bilanci nelle imprese aventi scopo di lucro risulta essere l'utile d'esercizio ante imposte derivante dall'attività ordinaria, mentre nei casi in cui vi sia un andamento altalenante dell'utile ante imposte possono risultare più appropriati altri valori come l'utile lordo o i ricavi totali. I dati economico-patrimoniali pertinenti possono riguardare periodi precedenti il periodo in esame oppure previsioni e budget relativi al periodo in esame, ma questi ultimi devono essere coerentemente modificati in base ai cambiamenti significativi intervenuti.

¹⁵ Principio di Revisione [Isa Italia 320](#): “Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”

Gli errori in bilancio possono derivare sia da un singolo elemento che presenta un livello superiore alla materialità¹⁶, ma possono derivare anche da una pluralità di errori, che presi singolarmente sono di ammontare inferiore rispetto alla significatività adottata, ma che nel loro insieme la superano e potrebbero condurre ad una rappresentazione non veritiera in bilancio; questo tipo di significatività prende il nome di significatività operativa.

Il livello di significatività operativa deve essere fissato ad un valore inferiore rispetto alla significatività complessiva che interessa tutto il bilancio, questo per evitare che l'insieme degli errori singolarmente irrilevanti faccia incappare il revisore nel rischio di formulare un giudizio sul bilancio non appropriato. Nella norma la significatività operativa viene fissata ad una soglia che va dal 60% all'85% della materialità complessiva, ma la scelta sulla collocazione all'interno di questo range spetta solo al revisore in base alla propria esperienza maturata.

Nel caso di errori di misura inferiore alla significatività, riferiti a particolari aree sensibili con riguardo agli utilizzatori del bilancio appare necessario fissare anche un livello di significatività specifica. Risulta chiaro che questo tipo di materialità viene utilizzata solo nelle realtà imprenditoriali di maggiore dimensione, mentre la revisione di imprese di minori dimensioni non richiede la determinazione di questo dato.

Nella prassi si identifica l'errore accettabile, cioè la dimensione massima che può assumere l'errore individuale, in un saldo o classe che sommato agli altri errori simili non dà origine ad errori significativi secondo il revisore, nel limite soglia del 5% per le società quotate nei mercati regolamentati, ed oscilla tra il 5% ed il 10% delle società non quotate; questo vuol dire che un errore al di sotto del limite del 5% viene considerato non materiale, un errore che supera la soglia del 10% (o del 5% delle quotate) viene considerato significativo e l'errore compreso tra 5 e 10% richiede un'indagine approfondita in quanto rientra nella così detta "area di incertezza"¹⁷.

L'ammontare dell'errore accettabile è funzione delle attese di errori che potrebbero colpire una determinata grandezza di bilancio e quindi esiste una relazione inversa tra la dimensione dell'errore accettabile riferito ad una singola voce di bilancio e

¹⁶ Sinonimo utilizzato dai regolamenti per inquadrare la significatività.

¹⁷ Pesenato A., Significatività e Risk Approach nella nuova revisione legale

l'estensione delle verifiche da porre in essere su tale voce. Nello specifico, maggiore è il valore dell'errore accettabile, minore è l'estensione delle verifiche da effettuare e viceversa.

La significatività deve essere tenuta in considerazione dal revisore in due momenti distinti del procedimento di revisione e cioè:

- Nella fase di pianificazione per stabilire quale sia il carico di lavoro richiesto dalla singola revisione.

Il così detto calcolo preliminare della materialità congiuntamente alla comprensione dei rischi relativi allo specifico incarico, aiutano il revisore nella comprensione della natura, tempistica ed estensione delle procedure da porre in essere per adempiere al meglio al proprio incarico. In questa fase il calcolo della materialità avviene basandosi sull'analisi dei dati finanziari forniti e di quelli passati, ma anche nella comprensione del settore in cui l'azienda cliente opera.

- Nella fase finale per misurare la significatività delle rettifiche sorte a seguito della funzione di revisione e per stimare la completezza o le omissioni dell'informativa nella nota integrativa. Nel caso in cui le errate esposizioni od omissioni si rilevano essere significative il revisore deve richiedere alla Direzione societaria la modificazione del bilancio e nel caso in cui quest'ultima non ponga in essere questa modificazione, il revisore deve modificare il proprio giudizio finale.

1.5 Le carte del lavoro

L'introduzione del principio di revisione numero 230¹⁸, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, ha portato con sé l'obbligo per il revisore di fornire tutta la documentazione atta a giustificare l'attività dallo stesso o dal suo team svolta presso l'azienda oggetto di revisione.

La documentazione di un incarico di revisione è composta dall'insieme di documenti connessi a tale incarico a partire dai documenti contrattuali, i documenti che contribuiscono alla dimostrazione del lavoro svolto ed i documenti con i quali il

¹⁸ Principio di revisione [Isa Italia 230](#): "La documentazione del lavoro"

revisore trasmette il risultato della revisione ed effettua le altre comunicazioni previste dalla legge e dai principi di revisione.

Questo principio è stato introdotto allo scopo di:

- Fornire uno strumento utile al riesame e alla supervisione del lavoro di revisione contabile svolto;
- Dare evidenza che il lavoro è stato svolto in conformità ai principi di revisione e alle disposizioni di legge e regolamenti;
- Dare evidenza del lavoro realizzato e dei risultati a cui questo processo ha portato;
- Documentare le conclusioni raggiunte sui problemi contabili, di informativa finanziaria e di revisione fronteggiati;
- Aiutare nella fase di pianificazione e in quella di svolgimento della revisione il team;
- Permettere lo svolgimento del successivo controllo di qualità.

Le osservazioni verbali fornite del revisore non sono di per sé un supporto adeguato a dimostrare il lavoro svolto, ma possono essere utilizzate per illustrare e per precisare le informazioni che sono comprese nella documentazione della revisione.

Nel caso di realtà imprenditoriali minori vi è la possibilità di produrre una documentazione di minor dimensione rispetto a quella prevista per le società di maggiori dimensioni, in quanto è possibile sintetizzare diversi aspetti della revisione in un unico documento che rinvii alle carte di supporto.

I documenti generalmente utilizzati per formalizzare il lavoro di revisione vengono elencati nel Quaderno Assirevi¹⁹ sugli Isa Italia, e possono comprendere: check list, risposte alle lettere di conferma esterna, verbali di incontri con esponenti della società, corrispondenza, prospetto degli errori riscontrati, eccetera. Possono essere inclusi nella documentazione anche estratti o copie di documenti aziendali.

Il disposto normativo non ne stabilisce la forma, il contenuto e neppure l'ampiezza perché queste dipendono dalla natura, dalla complessità e dai rischi dell'azienda. Il revisore deve in ogni caso raccogliere tutta la documentazione all'interno di un

¹⁹ Quaderni Assirevi disponibili tramite il seguente indirizzo: www.assirevi.com/quaderni-assirevi

unico file che può essere presentato su supporto digitale, cartaceo o di altro tipo. In ogni caso la documentazione deve contenere l'evidenza di chi ha svolto il lavoro di revisione e la data di completamento, nonché la specifica di chi ha rielaborato il lavoro e la data di tale riesame.

Prima del completamento dell'elaborato relativo alla documentazione vi è sempre la possibilità di modificare tutte le carte di lavoro al ricorrere di determinate fattispecie purché queste variazioni siano di natura formale, come potrebbe essere il caso in cui una determinata documentazione risulti essere superata da un fatto successivo e quindi si proceda all'eliminazione della documentazione superata a favore della più recente, oppure nel caso in cui venga posta in essere una classificazione ed un'armonizzazione delle carte di lavoro con il completamento dei rinvii tra le stesse.

La riorganizzazione della documentazione in ogni caso non può mai essere costituita dallo svolgimento di nuove procedure di revisione né dall'elaborazione di nuove conclusioni.

Il revisore deve rendere disponibile tutta la documentazione in modo tempestivo (solitamente non oltre 60 giorni dalla data della relazione di revisione) e con una struttura tale per cui un revisore esterno²⁰, che non abbia alcuna informazione sull'incarico, possa comprendere:

- natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione poste in essere;
- risultati a cui queste procedure hanno condotto e gli elementi probativi acquisiti;
- aspetti significativi che hanno caratterizzato l'attività di verifica, le conclusioni che sono state raggiunte e i giudizi espressi per giungere a dette conclusioni.

In capo al revisore ricade anche l'obbligo, secondo il disposto dell'articolo 14 del decreto legislativo 39 del 2010, di conservazione della documentazione relativa all'attività di revisione per un periodo di 10 anni dalla data dell'emanazione della

²⁰ L'[Isa 230](#) definisce come revisore esperto una persona che sia in possesso di un'esperienza di tipo pratico nella materia della revisione e che abbia una conoscenza ragionevole circa: i processi di revisione, i principi di revisione, del contesto economico in cui opera l'azienda e delle tematiche riguardante la revisione contabile e l'informativa finanziaria.

relazione finale di revisione.

1.6 Il controllo della qualità

La normativa ha imposto agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale un controllo di qualità. Il controllo di qualità assicura che i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale dei conti svolgano la propria attività in conformità ai principi professionali, alle disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili, rispettino il principio di indipendenza e che la relazione emessa sia appropriata alle circostanze.

Le disposizioni di riferimento sono oggi gli articoli 20, 21 e 22 D. Lgs. 39/2010, il principio Isqc Italia 1 (controllo di qualità del soggetto abilitato), il principio Isa Italia 220 (controllo di qualità del singolo incarico di revisione) e il principio Isa Italia 230 (controllo di qualità della documentazione).

Il controllo di qualità viene svolto da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti, di informativa finanziaria e di bilancio. Non possono in ogni caso essere incaricati dell'attività di controllo revisori legali che hanno incarichi diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale nei confronti dei soggetti da revisionare.


Le norme stabiliscono, indipendentemente dalla grandezza o dall'importanza dell'impresa revisionata, due piani di controllo: un controllo esterno ed un controllo di tipo interno.

Per quanto riguarda il controllo interno, il principio Isqc Italia 1 impone al soggetto abilitato alla revisione di istituire e mantenere un sistema di controllo interno della qualità che permetta di garantire, con ragionevole sicurezza, che egli stesso e i suoi collaboratori rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e che le relazioni emesse siano appropriate alle circostanze. Sempre in riferimento al controllo di tipo interno, il principio Isa Italia 220 prevede l'istituzione e il mantenimento di procedure di controllo della qualità a livello di singolo incarico; l'obiettivo del revisore è quello di mettere in atto procedure di controllo della qualità che gli consentano di acquisire informazioni pertinenti e che la revisione contabile sia svolta in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge.

In fine il principio Isa Italia 230 fa riferimento alla documentazione che il revisore legale dei conti deve fornire al fine di produrre una sufficiente e appropriata prova degli elementi che supportano la propria relazione di revisione e che dimostrino che l'attività di revisione è stata pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione legale e alle leggi o regolamenti.

Un buon sistema di controllo interno della qualità deve prevedere che la documentazione derivante dal controllo della qualità venga fatta pervenire anche al personale operativo della società di revisione, con l'esplicitazione degli obiettivi cui si vuole arrivare, così che ogni individuo del team sia personalmente responsabile della qualità del lavoro e che si attenga alle direttive e alle procedure, documentando a sua volta il suo operato.

In relazione al controllo esterno l'articolo 20 del decreto legislativo 39/2010 prevede che gli iscritti che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico siano soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni; mentre per coloro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico la periodicità è triennale. Tale controllo rappresenta lo strumento attraverso il quale le autorità (Ispettori della qualità incaricati dal MEF o dalla CONSOB) garantiscono gli utenti che i revisori legali assicurino un livello di servizio professionale adeguato rispetto ai principi di revisione e alle regole di deontologia professionale.



Il controllo esterno si sostanzia in una verifica dei documenti di revisione selezionati e include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza, nonché la valutazione di altri fattori come la quantità e qualità di risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualità del lavoro svolto nella società di revisione.

Alla fine dell'iter di verifica i soggetti incaricati del controllo di qualità redigono una relazione contenente gli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con indicazione anche del termine entro il quale tali interventi devono essere posti in essere. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi correttivi il MEF e la Consob, in base al proprio ambito di competenza, possono applicare le sanzioni di cui all'articolo 24 e 26 del D. Lgs. 39/2010.

In buona sostanza la normativa impone al revisore legale dei conti di porre in essere una svariata tipologia di controlli, che si possono distinguere in:

- *Preventivi*, dispongono che il revisore legale o la società di revisione stabiliscano un sistema di controllo interno della qualità, affinché si raggiunga una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamenti;
- *Formativi*, consistono in una serie di direttive e procedure attuate dal revisore legale e atte a conseguire un'adeguata sicurezza che i suoi dipendenti dispongano delle conoscenze e delle esperienze adeguate per svolgere l'incarico;
- *Di monitoraggio e valutazione ex post*, progettati per monitorare la qualità dei servizi resi ai clienti;
- *Successivi*, affidati a terzi che hanno esperienza nel settore e monitorano i risultati della revisione, si tratta di un controllo sull'operato e mai sulle persone.

2. Iter procedurale nello svolgimento dell'attività

- 2.1 Le procedure preliminari all'incarico
- 2.2 La pianificazione
- 2.3 La valutazione dei rischi
- 2.4 Il sistema di controllo interno
- 2.5 L'enterprise risk management
- 2.6 La risposta ai rischi identificati
- 2.7 Gli elementi probativi
- 2.8 I tipi di procedure per la raccolta di elementi probativi
- 2.9 Il campionamento
- 2.10 La relazione di revisione

2.1 Le procedure preliminari all'incarico

Propedeutiche all'inizio dell'attività di revisione risultano essere le procedure preliminari. Queste consistono nel:

- Valutare l'accettazione e il mantenimento dell'incarico;
- Valutare il requisito di indipendenza;
- Redigere la lettera di incarico.



Scopo delle attività preliminari è quello di assumere una decisione in merito all'accettazione di un incarico con un nuovo cliente, al mantenimento dei rapporti già in essere con un cliente o la rinuncia a proseguirli. Risultano inoltre utili ad assicurare il revisore sull'aver considerato tutte le potenziali circostanze o eventi che potrebbero influire negativamente sulla propria capacità di pianificazione.

Per poter svolgere queste attività preliminari il revisore deve:

- Verificare l'adeguatezza delle proprie competenze, delle capacità e delle risorse necessarie al fine di svolgere l'incarico in modo appropriato;
- Valutare l'integrità del cliente e dei soggetti che ricoprono ruoli chiave all'interno della società da revisionare;
- Verificare di essere in grado di poter adempiere correttamente ai principi etici, incluso il presupposto dell'indipendenza;
- Concordare con la Direzione i termini dell'incarico.

La verifica delle competenze, delle capacità e delle risorse deve essere svolta con riguardo: alla conoscenza del settore di appartenenza dell'azienda, al possesso delle competenze tecniche necessarie e alla possibilità di completare l'incarico entro il termine stabilito per l'emissione della relazione finale.

In riferimento alla valutazione dell'integrità del cliente il revisore deve considerare: la reputazione del top management e della società, l'atteggiamento della Direzione e della proprietà in merito all'ambiente di controllo interno, l'interpretazione dei principi contabili e le motivazioni che hanno portato a non rinnovare il mandato in capo al revisore precedente.

Prodromico all'accettazione dell'incarico risulta essere la valutazione della situazione economica e finanziaria della società, dell'affidabilità del controllo interno e delle stime contabili, nonché della sussistenza del presupposto della continuità aziendale e dell'eventuale esistenza di transazioni di rilievo con le parti correlate.

Nel decidere sul mantenimento o sull'interruzione del rapporto con un cliente preesistente il revisore deve invece considerare se: vi è stato un deterioramento dell'affidabilità dell'assetto proprietario e della Direzione, vi sono incertezze circa il requisito della continuità aziendale, possono insorgere rischi per quanto riguarda il requisito dell'indipendenza del revisore, vi sono stati impedimenti nello

svolgimento delle procedure di revisione passate.

Concluse le verifiche sull'adeguatezza delle proprie competenze e sull'integrità del cliente, il passo successivo spettante al revisore è quello di rilevare, se egli stesso e il proprio team, si trovino in una situazione d'indipendenza nei confronti del soggetto da sottoporre a revisione²¹.

Nella fase conclusiva delle attività preliminari devono essere predisposti degli incontri tra il revisore e la Direzione aziendale della società da sottoporre a revisione allo scopo di delineare la natura, la portata ed i tempi dello svolgimento della futura revisione, nonché le responsabilità reciproche da questa derivanti. Scopo di questa fase è quello di assicurare che non vi possano essere dei fraintendimenti in merito alla revisione contabile ad ai limiti insiti in quest'attività.

L'iter trova la sua conclusione con la compilazione della lettera d'incarico, la quale deve essere redatta secondo il Principio di revisione internazionale numero 210²².

Nello specifico la lettera d'incarico deve contenere:

- L'obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio;
- L'identificazione del bilancio sottoposto a revisione legale e il quadro delle regole di redazione che saranno applicate;
- La definizione delle responsabilità del revisore;
- La definizione delle responsabilità della Direzione, tra cui:
 - Responsabilità per la corretta applicazione dei criteri per la corretta redazione del bilancio
 - Responsabilità per il controllo interno
 - Responsabilità di fornire al revisore tutte la documentazione di cui abbia bisogno per l'espletamento dell'incarico.

La lettera d'incarico deve indicare anche i corrispettivi previsti per l'intera durata del mandato e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale ammontare durante l'incarico.

²¹ Il tema dell'indipendenza è già stato affrontato nella prima parte del seguente elaborato a cui si rimanda per un'eventuale nuova disamina

²² Principio [Isa Italia 210](#): "Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione"

2.2 La pianificazione

Con la compilazione della lettera d'incarico il lavoro si considera conferito, ma prima che abbia inizio la revisione vera e propria il Principio Isa Italia 300 impone al revisore di porre in essere un'adeguata attività di pianificazione delle operazioni da eseguire per completare l'attività di revisione a lui assegnata²³.

Nello specifico il principio definisce che il revisore deve pianificare il lavoro di revisione in modo tale che quest'ultima sia efficace e che tramite questa attività di pianificazione si riesca a ridurre ad un livello accettabile il rischio di revisione.

L'efficacia si consegue se tutti i membri del team di revisione:

- Sono consapevoli delle proprie responsabilità;
- Hanno chiari gli obiettivi dell'incarico;
- Concentrano l'attività sulle aree di revisione ritenute fondamentali e con un maggior rischi;
- Garantiscono che il lavoro sia fatto in modo efficace ed efficiente;
- Hanno dei compiti adeguati alle proprie capacità ed in grado di stimolare la crescita professionale.

La pianificazione deve essere un processo costante e continuo che prenda avvio prima della fine dell'esercizio precedente, in modo tale da tenere in considerazione anche le operazioni da eseguire a fine esercizio; quali potrebbe essere la compilazione del libro inventari o la cartolarizzazione.

Nel caso di primo incarico, la pianificazione richiede: incontri con il precedente revisore al fine di riesaminare le carte di lavoro da quest'ultimo prodotte, discussioni con la Direzione per inquadrare le aree di maggior rischio, la verifica sui saldi di apertura, l'effettuazione di altre procedure richieste dal sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato alla revisione.

Gli incontri con la direzione risultano essere fondamentali per la pianificazione di un nuovo incarico in quanto questi permettono di:

- Ottenere informazioni finanziarie più recenti, fondamentali per la successiva definizione della materialità e nei lavori di analytical review;

²³ Aa. Vv., "La pianificazione del lavoro di revisione legale dei conti"


- Concordare i tempi del lavoro e tutte le altre scadenze;
- Accordarsi sulle informazioni che dovrà fornire la società cliente per la successiva attività di revisione;
- Valutare le eventuali azioni correttive da porre in essere sulla base della lettera dei suggerimenti dell'anno precedente.

L'attività di pianificazione risulta fondamentale perché è in questa fase che il revisore dovrà decidere, attraverso l'analisi dei rischi connessi con questa attività, se accettare o meno l'incarico a lui assegnato

La predisposizione di una pianificazione adeguata permette di porre in essere la dovuta attenzione sulle aree ritenute importanti per la revisione, di identificare e risolvere i problemi potenziali e di attuare una consona assegnazione dei compiti ai membri del team.

La natura e l'estensione della pianificazione varia a seconda della dimensione e della complessità dell'azienda da sottoporre a revisione, nonché dall'esperienza e conoscenza che il revisore ha del settore di riferimento.

Solitamente, però, si sviluppa nelle seguenti fasi:



La prima valutazione da compiere è quella relativa ai rischi generali e specifici in cui il revisore può incorrere durante la sua attività; la determinazione del rischio di revisione infatti influenza in modo significativo il tipo e l'ammontare dei test da svolgere.

Il rischio di revisione²⁴ può essere così considerato:

$$R. \text{ di revisione} = R. \text{ d'impresa} * R. \text{ di controllo} * R. \text{ inerente} * R. \text{ di individuazione}$$

²⁴ Per una trattazione più approfondita riguardante la tematica del rischio di revisione si rimanda al prossimo capitolo

Al fine di migliorare la conoscenza dell'impresa cliente e per focalizzare al meglio l'attenzione sulle aree chiave di revisione risulta indispensabile l'*analytical review*. Questa attività può essere eseguita con varie modalità e consiste nell'analisi delle informazioni economico-finanziarie tramite uno studio delle possibili relazioni esistenti tra dati quantitativi e qualitativi, allo scopo di approfondire la conoscenza del cliente e per identificare i saldi di bilancio che potrebbero contenere delle inesattezze. Questa fase è espressamente prevista dal principio di revisione Isa Italia 520²⁵, il quale afferma che *“il ricorso alle procedure analitiche è obbligatorio in tutte le fasi di pianificazione e nelle varie fasi di ogni revisione”*.

L'analisi comparativa può riguardare diverse tipologie di raffronto e nello specifico:

- L'analisi di trend riguarda il confronto tra le informazioni relative all'esercizio con quelle relative ad esercizi precedenti;
- L'analisi budget/consuntivo pone a confronto le informazioni dell'esercizio con le previsioni contenute nei budget;
- L'analisi dei dati economico-finanziari dell'impresa cliente con quelli generali riguardanti lo specifico settore di attività.

Per l'*analytical review* risultano utili:

- Le informazioni sull'industria ottenuti da quotidiani e pubblicazioni di settore;
- I bilanci degli anni precedenti;
- Le informazioni sulla gestione (budget, flussi monetari e previsioni);
- Il mastro di cassa;
- Le dichiarazioni dei redditi;
- Altri dati non di natura finanziaria.

Risulta altresì fondamentale la comprensione dell'impresa e del settore di riferimento, il rischio infatti può derivare dalla specifica attività svolta dall'azienda cliente ma anche dalla regolamentazione del contesto in cui opera. In questo contesto, compito del revisore è quello della conoscenza approfondita del corpo normativo e regolamentare nel quale opera l'azienda revisionata.

²⁵ Principio [Isa Italia 520](#): “Procedure di analisi comparativa”

Nel contesto attuale una considerazione importante deve essere rivolta anche verso i rischi derivanti dai sistemi informatici, questo perché ormai il revisore si trova ad operare con società altamente informatizzate nelle quali il lavoro manuale è limitato oppure del tutto assente. In questi contesti può non esserci la possibilità di svolgere le procedure di validità pianificate e l'acquisizione degli elementi probativi avverrà solo in formato elettronico, la quale affidabilità dipenderà esclusivamente dall'accuratezza e dalla completezza dei sistemi stessi.

In seconda battuta si deve procedere con un'analisi dei sistemi di controllo interno al fine di delineare la natura, i tempi e l'ambito dei test da svolgere nella successiva fase di revisione.

Il sistema di controllo interno viene verificato attraverso: interviste, ispezioni di documenti e osservazione sull'applicazione dei controlli.

Dall'analisi del sistema di controllo interno quindi il revisore può decidere se:


1. Seguire una strategia di sostanza
2. Seguire una strategia di affidabilità

Si osserverà una strategia di sostanza quando il sistema di controllo interno non venga reputato adeguato all'azienda cliente e quindi i controlli risultino essere inefficaci o non pertinenti con quelli che sono gli obiettivi di controllo. Questo metodo consiste nel non far nessun affidamento sul sistema di controllo interno e quindi ponendo in essere un controllo di tipo diretto sui documenti ed i conti di bilancio. Al contrario si procederà con una strategia di affidabilità laddove i controlli posti in essere del sistema di controllo interno siano ritenuti efficaci e pertinenti con quelli che sono gli obiettivi di controllo.

A differenza della precedente strategia quest'ultima consiste nel fare affidamento sui controlli posti in essere del controllo interno, ma questo impone di avere una conoscenza più approfondita del sistema di controllo interno.

In questo ultimo caso risulterà necessario: predisporre un'adeguata documentazione riguardo la comprensione del sistema di controllo interno, pianificare e svolgere dei test di controllo, documentare il livello di rischio di controllo²⁶, pianificare e svolgere test di sostanza.

²⁶ Rischio che il sistema di controllo interno non sia in grado di evitare e/o identificare eventuali errori significativi



Nella terza fase della pianificazione bisogna identificare quella che sarà la strategia generale²⁷ di revisione in modo da stabilire l'ampiezza, la direzione e la tempistica della stessa. Questa fase si pone come la base di partenza per lo sviluppo del successivo piano di revisione ed è utile comunicare al team di revisione le decisioni che dovranno essere prese nel proseguo dell'attività.

La stesura della strategia generale deve includere:

- La definizione delle caratteristiche dell'incarico e della sua ampiezza;
- l'individuazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria e su eventuali obblighi informativi di settore;
- La definizione degli obblighi dell'incarico con riferimento all'emissione delle relazioni, per pianificare la tempistica del lavoro e la natura delle comunicazioni previste;
- La considerazione dei fattori determinanti su cui si deve focalizzare il team di revisione.

L'ampiezza del piano generale dipende in maniera significativa dalla dimensione aziendale e dalla sua specifica attività, ma generalmente questo documento deve contenere:

- 1 Informazioni generali sull'azienda cliente come: denominazione sociale, sede legale e sedi secondarie, composizione degli organi societari, elenco delle società controllate e collegate, eccetera;
- 2 Informazioni sull'incarico di revisione quali: data di conferimento dell'incarico,

²⁷ Spesso viene identificata questa fase anche con la denominazione di piano generale

durata di tale incarico, ore di lavoro previste per svolgere l'attività, eccetera;

- 3 Informazioni sul settore in cui opera l'azienda: tipo di attività svolta, analisi del fatturato per area geografica, andamento previsto del fatturato nel medio-breve periodo, presenza di rischi commerciali per particolari clienti, aree considerate critiche e così di seguito;
- 4 Rischi intrinseci, cioè fattori o circostanze di carattere interno o esterno che posso influenzare in maniera significativa la politica della società;
- 5 Rischio di controllo, delineando quello che potrebbe essere il suo livello di rischio;
- 6 Rischio di individuazione, identificando il grado che quest'ultimo può assumere: basso, medio o alto;
- 7 Significatività, individuando il valore di materialità ritenuto opportuno e giustificandolo con opportuni riferimenti ai rischi intrinseci, di controllo e di individuazione;
- 8 Continuità aziendale, considerando le eventuali situazioni aziendali che possono rappresentare elementi di criticità per la continuità aziendale;
- 9 Frodi ed errori, delineando le condizioni aziendali che possono presentare elementi di criticità su aspetti di frodi ed errori.

Una volta stabilita la strategia generale, il revisore è in grado di sviluppare il piano di lavoro per l'adempimento del proprio compito con riguardo alla specifica azienda revisionata.

La strategia generale e il piano di lavoro risultano essere delle attività strettamente correlate, tanto che cambiamenti nell'una possono determinare conseguenti cambiamenti nell'altra. Con il procedere del lavoro risulta necessario anche adattare il piano generale di revisione ed il programma agli eventuali nuovi cambiamenti intervenuti nelle condizioni o al verificarsi di risultati inattesi nell'applicazione delle procedure.

2.3 La valutazione dei rischi

Il decreto legislativo 39 del 2010 ha introdotto il *risk approach* come metodologia per la definizione del rischio di revisione, passando così da un sistema orientato alle procedure ad uno basato sul rischio di revisione²⁸. Questo tipo di evoluzione ha permesso di passare dalla semplice esecuzione di test, che nulla avevano a che vedere con le caratteristiche della specifica realtà aziendale, ad un metodo basato sulla costruzione di una mappa dei fattori di rischio che derivano dal funzionamento dei sistemi, dei processi e delle procedure aziendali, così da permettere al revisore di porre la propria attenzione sull'intero sistema impresa. La valutazione del rischio diventa quindi l'aspetto fondamentale del fine della revisione; può essere considerato il "timone" di ogni attività di revisione.


Risulta importante sottolineare che non tutti i rischi che possono derivare dallo svolgimento di un'attività economica hanno poi un riflesso sul bilancio ed è per questo che, per l'adempimento della propria mansione, il revisore deve considerare solamente quei rischi che abbiano, direttamente o indirettamente, un effetto sul bilancio sottoposto a verifica. Come si è detto più volte, egli deve assicurare una ragionevole certezza che il bilancio sia corretto e non una certezza assoluta.

Il rischio di revisione inquadra quella che è l'ampiezza e la misura della significatività, in base alla quale si giungerà in un secondo momento a definire quelle che saranno le procedure di verifica che il revisore legale dovrà andare ad applicare, sia attraverso il campionamento statistico che attraverso il metodo critico e professionale²⁹. Il Rischio di Revisione viene definito dal principio di revisione ISA Italia 200 come il rischio che il revisore esprima un giudizio positivo nel caso in cui il bilancio risulti essere significativamente inesatto. Questo rischio è di difficile determinazione perché a sua volta deriva dalla somma di altre tre componenti elementari, che sono:

1. Il rischio intrinseco o inerente
2. Il rischio di controllo
3. Il rischio di individuazione

²⁸ Capodaglio A., Le procedure di valutazione del rischio

²⁹ Il metodo del campionamento statistico in generale viene utilizzato nelle realtà aziendali più complesse ed articolate, mentre il metodo critico e professionale viene utilizzato nella maggior parte delle società non quotate di medie-grandi dimensioni e nelle PMI.



Queste diverse categorie di rischio si differenziano anche per la loro manifestazione temporale, il rischio intrinseco ed il rischio di controllo fanno riferimento a rischi che il bilancio sia significativamente errato prima che questo sia sottoposto alla revisione contabile, mentre il rischio di individuazione fa riferimento al rischio proprio del revisore e quindi sorge nel momento dell'esecuzione delle procedure di verifica.

Rischio intrinseco

Possibilità che un saldo di un conto o di una classe di operazioni possa essere inesatta e che quindi questo possa creare, singolarmente o aggregato con altre classi di operazioni, una rappresentazione non veritiera in bilancio³⁰. Questo rischio è indipendente dalla presenza di adeguati controlli interni relativi ai conti o classi comprese nel bilancio d'esercizio³¹.

Il revisore per la valutazione del grado di rischio intrinseco deve considerare diversi fattori quali ad esempio:

- a) l'integrità, l'esperienza e competenza della Direzione;
- b) la natura dell'attività svolta;
- c) i fattori che influenzano il settore in cui opera l'azienda;
- d) singoli conti che possono essere suscettibili di errori;
- e) la complessità delle operazioni poste in essere dall'azienda.

Il rischio intrinseco risulta essere strettamente connesso alla specifica realtà aziendale e può discendere da situazione di oggettiva difficoltà nella valutazione attendibile dei casi in cui i valori siano derivanti da stime o congetture contabili, da calcoli complessi oppure da valutazioni inusuali poste in essere in occasioni

³⁰ Soprani A., Il rischio di revisione

³¹ Landuzzi F., Il "rischio di revisione" e le sue componenti

straordinarie della vita aziendale, ma può discendere anche da situazioni di opportunità provenienti dall'ambiente esterno oppure motivazioni provenienti dalla Direzione.

Le opportunità provenienti dall'ambiente esterno fanno riferimento al rischio cui è sottoposta qualsiasi attività economica d'impresa, la cui comprensione deve avvenire attraverso un'ulteriore scomposizione. Le componenti che rivestono un maggior rilievo in questa scomposizione sono: il rischio d'immagine, il rischio di stabilità o fedeltà, il rischio competitivo, il rischio di valore, il rischio finanziario, il rischio di credito, il rischio legale ed il rischio ambientale.

Rischio di controllo

Si tratta del rischio che il sistema di controllo interno (SCI) non sia in grado di individuare ed eliminare eventuali errori significativi o che non riesca ad individuarli in maniera tempestiva³². Si tratta del rischio di fallimento del sistema di controllo interno aziendale, il quale ha come obiettivo primario quello di assicurare, con ragionevole sicurezza, il raggiungimento degli obiettivi aziendali sotto il profilo dell'attendibilità dell'informativa finanziaria, dell'efficacia ed efficienza operativa e della conformità dei documenti prodotti alle leggi applicabili.

Compito del revisore è quello di analizzare gli elementi caratteristici della società che possono influenzare la possibilità che vi siano degli errori significativi. Il revisore deve documentare nelle carte del lavoro:

- a) la conoscenza acquisita dei sistemi contabili e di controllo interno;
- b) la valutazione del rischio di controllo.

Il revisore deve valutare, attraverso le procedure di conformità, in che modo sono organizzati i controlli interni e se effettivamente operino come determinato nella fase preliminare di valutazione del rischio di controllo.

Le procedure di conformità sono volte all'acquisizione di elementi probativi utili alla comprensione dell'efficacia dei controlli ed in particolare sono rivolte:

- alla comprensione dei sistemi di controllo per identificare se questi sono progettati in maniera adeguata all'individuazione e prevenzione degli errori significativi;

³² Pesenato A., Significatività e Risk Approach nella nuova revisione legale, pag. 39

- alla necessità dell'applicazione di controlli continui nel periodo esaminato.

Questi strumenti possono comprendere:

- verifiche della documentazione giustificativa di operazioni o di altri fatti, per acquisire elementi probativi utili a provare che i controlli interni hanno funzionato in maniera adatta;
- domande su controlli effettuati e loro disamina diretta;
- ricompilare alcune procedure di controllo.

Rischio di individuazione

Fa riferimento al rischio proprio del Revisore Legale perché ad esso sono direttamente collegate le procedure di validità e conformità poste in essere³³. Viene definito come il rischio che le procedure di conformità e validità eseguite dal revisore non siano in grado di rilevare un'inesattezza significativa presente in un conto o in una classe di operazioni.

Il rischio di individuazione è strettamente collegato ai due precedenti rischi perché sono il rischio intrinseco e il rischio di controllo che influenzano la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di conformità e di validità³⁴.

Il manifestarsi di questo rischio potrebbe essere causato da:

- procedure di revisione inappropriate o non sufficienti, cioè criteri che non giungono all'obiettivo di verifica richiesto;
- procedure di revisione appropriate, ma non applicate nel modo corretto;
- interpretazione dei risultati derivanti dalle procedure non corretta.

Il revisore dovrà acquisire tanti più elementi probativi, quanto più è elevata la sua valutazione con riguardo al rischio intrinseco ed al rischio di controllo.

Rischio di revisione


La determinazione del rischio di revisione può avvenire tramite due metodologie distinte:

1. metodo professionale o critico;
2. metodo del rischio residuo (statico).

³³ Pesenato A., Significatività e Risk Approach nella nuova revisione legale, pag. 40

³⁴ Pesenato A., "Metodologie per la determinazione del rischio di revisione", pag. 37

Il metodo professionale o critico



Il metodo professionale si sviluppa in 3 fasi e prevede che il revisore, dopo aver determinato il rischio intrinseco ed il rischio di controllo li ponderi per determinare il rischio di individuazione e quindi determinare il rischio di revisione. Questo approccio si basa in modo determinante sulla sensibilità professionale e critica del revisore e viene utilizzato nelle realtà aziendali medio-grandi, ma viene utilizzato profittevolmente anche nelle PMI.

La prima fase del metodo professionale prevede la conoscenza dell'impresa, delle condizioni economiche generali, del settore e del contesto interno.

La seconda fase richiede invece interviste, diagrammi di flusso e questionari sul controllo interno. Questa ultima tipologia di atti concorrono alla conoscenza in modo dettagliato delle procedure poste in essere dal controllo interno al fine di adempiere al proprio dovere di vigilanza e risultano quindi fondamentali nel valutare, tramite procedure walk through³⁵, il rischio di controllo e definire il livello di rischio di individuazione. Il revisore, una volta rilevate le procedure, deve accertarsi che queste siano applicate nella realtà aziendale in modo che il rischio di controllo sia ad un livello basso o accettabile.

La terza e ultima fase prevede una ponderazione dei due rischi rilevate delle due fasi precedenti, il rischio intrinseco e di controllo, così che si riesca a determinare quello che è il rischio di individuazione e conseguentemente il rischio di revisione, determinando quale sia il migliore approccio da seguire, di sostanza o di conformità.

Il metodo del rischio residuo

Il seguente metodo rispecchia le fasi analizzate per il metodo precedente, ma

³⁵ Il Walk Through Test (WTT) è un esempio di come si sviluppa una procedura, dal suo inizio alla fine; questo test viene svolto nel seguente modo:

1. Si seleziona una transazione
2. Si ripercorre tutto il processo
3. Si raccolgono tutti i documenti rappresentativi e l'evidenza dei controlli eseguiti

differisce da questo per la formula applicata per il calcolo del rischio di individuazione.

In questo specifico metodo la formula è la seguente:

$$\text{Rischio di Revisione} = \text{Rischio Inerente} \times \text{Rischio di Controllo} \times \text{Rischio di individuazione}$$

Con questo metodo il revisore legale, prima determina il rischio intrinseco ed il rischio di controllo calcolando le relative percentuali di copertura, successivamente deve determinare la percentuale di rischio di individuazione ed infine dal prodotto di questi tra fattori ricava il rischio di revisione. Il livello di affidabilità viene rilevato come:

$$I - \text{Rischio di revisione}$$

2.4 Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno (SCI) viene definito come l'insieme dei meccanismi, delle procedure e degli strumenti predisposti dalla direzione aziendale al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi aziendali di:

- Efficacia ed efficienza delle attività operative;
- Attendibilità del bilancio;
- Conformità a legge e regolamenti.

Lo SCI può dare solo una ragionevole sicurezza che tali obiettivi saranno conseguiti ed è per il fatto che non può assicurare una sicurezza piena che possono rimanere dei rischi, i quali si ritiene che non siano di entità tale da creare delle problematiche e quindi non da affrontare perché definiti come rischi residui.

Risulta un sistema molto importante anche per lo svolgimento dell'attività di revisione, a condizione che questo sistema sia progettato e sviluppato in maniera idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi che si prefigge, perché si tratta di sistema che può "accorciare" di molto il lavoro al revisore in determinati casi (nel caso in cui il revisore decida di scegliere una strategia di fiducia nei confronti dello SCI).

Questo sistema acquista un'importanza fondamentale soprattutto nelle società quotate in Borsa ed è la stessa borsa italiana, che attraverso il codice di autodisciplina emanato nel 2011, ne disciplina gli aspetti generali ed i concetti fondamentali.

I principali concetti introdotti e sottolineati da Borsa Italiana in riferimento al controllo interno sono:

- La presenza di un sistema che detti le regole sui comportamenti da tenere per coloro che operano in azienda;
- L'esigenza di compiere un'analisi strutturata in riferimento ai rischi di controllo;
- L'esistenza di una struttura organizzativa aziendale che abbia lo scopo di eseguire adeguati controlli con riguardo alle regole imposte in precedenza.

Il sistema di controllo interno, come sottolineato pocanzi, ha lo scopo di indirizzare l'azienda verso il conseguimento degli obiettivi di redditività e performance, riducendo al minimo i rischi e la perdita di risorse. Un sistema di controllo costituisce parte integrante delle attività e delle operazioni di un'impresa, utile ad assicurare che i risultati operativi siano rappresentati in modo affidabile e che garantisca una gestione del processo decisionale coerente con le leggi ed i regolamenti applicabili. Lo sviluppo di uno SCI efficace permette inoltre di conseguire un altro obiettivo del management, cioè gestire l'impresa con l'impiego della minor quantità di risorse, ottenendo così il massimo delle potenzialità con il minimo spreco.

Lo SCI risulta essere soltanto il mezzo per raggiungere gli obiettivi specifici e in quanto tale è composto da un insieme di elementi tra loro interconnessi. Essendo solo un sistema è compito della governance aziendale il suo inserimento e il successivo monitoraggio, attraverso l'applicazione di un modello caratterizzato da:

- Una *struttura*, cioè gli elementi che lo compongono;
- Diverse *attività e processi*, volti a concretizzare gli obiettivi aziendali;
- *Obiettivi*, risultato della combinazione tra struttura e processi.

Tra la struttura e i processi vi sono chiari e frequenti interazioni, questo perché la struttura costituisce la base sulla quale opera il processo ed è la struttura che influenza lo svolgimento di quest'ultimo. A sua volta anche il processo influenza la struttura, in quanto può apportare modifiche sostanziali sulla distribuzione della responsabilità, nonché incidere sulla apparecchiatura tecnico-contabile.

Gli obiettivi a loro volta influenzano lo SCI e spetta al management la definizione di questi. In via generale gli obiettivi si possono suddividere in tre grandi categorie:

1. Obiettivi relativi alle informazioni di bilancio;
2. Obiettivi operativi;
3. Obiettivi di conformità.


Il rischio si riscontra con riferimento al mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Composizione SCI

Il principio di revisione ISA Italia 315 precisa che lo SCI deve essere composto di cinque aspetti che debbono essere strettamente correlati tra loro, scaturenti dal modo di gestire l'azienda da parte del management ed integrati con i processi gestionali.

I cinque componenti minimi sono:

1. Ambiente di controllo;
2. Processo utilizzato dall'impresa per la valutazione del rischio;
3. Sistema di informazione e comunicazione;
4. Attività di controllo;
5. Monitoraggio dei controlli.



Ambiente di controllo

Si tratta dell'ambiente organizzativo all'interno del quale si pone il sistema di controllo e riflette la cultura del rischio, le politiche poste in essere dai vertici per la gestione del rischio, i valori etici, le competenze in relazione alla responsabilità.

L'ambiente di controllo costituisce il presupposto essenziale per favorire la

conoscenza dei rischi all'interno dell'organizzazione.

L'ambiente di controllo viene definito da una serie di fattori, quali:

- L'integrità e i valori etici che vengono diffusi attraverso dei codici di condotta;
- Lo stile della direzione e la sua percezione di accettabilità dei livelli di rischio;
- Le politiche verso il personale.

Il revisore per determinare se si tratta di un ambiente positivo deve considerare tutti i fattori che compongono l'ambiente; la valutazione solitamente avviene quando il revisore procede nelle verifiche in azienda.

La presenza di carenze nell'ambiente di controllo, in via generale, determina l'inefficacia dell'intero SCI, anche se programmato in maniera ottimale.

Valutazione dei rischi

Identifica i modi in cui la direzione aziendale identifica i rischi attinenti alla redazione del bilancio. Il management valuta la significatività dei rischi, così da poter focalizzare la propria attenzione sulle aree di maggior rischio.

Le due dimensioni che caratterizzano la valutazione dei rischi sono:

1. La probabilità
2. L'impatto

Di seguito si propone una tabella esemplificativa di come potrebbe essere condotta una valutazione dei rischi.

Probabilità	Quasi certo	moderata	importante	critica	critica	critica
	Probabile	moderata	importante	importante	critica	critica
	Possibile	moderata	moderata	importante	importante	critica
	Improbabile	minima	moderata	moderata	importante	critica
	Raro	minima	minima	moderata	moderata	importante
		Insignificante	Minima	Moderata	Importante	Critica
		Conseguenza				

Sistema di informazione e comunicazione

Si tratta delle procedure e delle registrazioni stabilite per rilevare, registrare, elaborare le operazioni dell'azienda e darne informativa. Le informazioni pertinenti devono essere identificate, raccolte e diffuse nella forma e nei tempi che consentano alle persone il pieno adempimento alle proprie responsabilità.

Una diffusione adeguata delle informazioni a livello aziendale è oggi garantita solo da un buon sistema informativo aziendale, in grado di fornire informazioni periodiche utili ad uso interno ed esterno. Tutte queste informazioni, per poter essere utili, dovrebbero essere trasmesse a tutti i livelli della struttura organizzativa in modo tale che tutti siano orientati agli obiettivi prestabiliti. I sistemi informatici, parte integrante delle attività operative, consentono di ottenere dati determinanti per il sistema decisionale, in particolar modo per una prospettiva strategica.

Attività di controllo

Definite come le politiche e procedure volte ad assicurare che le risposte al rischio siano prese in modo efficace attraverso la predisposizione di meccanismi di controllo, procedure e soluzioni organizzative volte al contenimento dei rischi.

Le attività di controllo possono essere identificate secondo gli obiettivi specifici:

- Esame della performance;
- Elaborazioni informatiche;
- Controlli fisici;
- Verifica della separazione delle funzioni.

Si tratta quindi di controlli tipicamente di prima linea, volti a prevenire soprattutto il rischio di frode. Un'ulteriore classificazione di queste attività di controllo può essere svolta in riferimento al momento temporale in cui vengono poste in essere, si avranno:

- attività *preventive*, nel caso in cui si cerchi di evitare la possibilità che vi possano essere delle problematiche; un esempio tipico di queste attività è la separazione dei compiti
- attività *identificative*, nel caso si voglia stimare l'ammontare della perdita; effettuata ad esempio con un conteggio diretto della cassa ponendo in essere una riconciliazione con il registro vendite
- attività *correttive*, nel caso non si riuscisse ad evitare o correggere il fatto dannoso; in quest'ultimo caso l'esempio più opportuno è quello della polizza assicurativa.

Monitoraggio

Il sistema di controllo interno deve essere sottoposto a un continuo monitoraggio al fine di assicurare che sia adeguatamente progettato, realizzato, efficace ed idoneo a soddisfare gli obiettivi. Queste verifiche devono riguardare in particolar modo le modificazioni che lo SCI deve subire a seguito dei frequenti cambiamenti dell'ambito dei rischi, causate dai mutamenti nel contesto interno ed esterno all'impresa.

Il revisore deve verificare che i controlli:


- operino secondo gli obiettivi;
- siano adeguati in riferimento alle mutate condizioni che potrebbero interessare la realtà operativa aziendale.

In riferimento alla tempistica di realizzazione del monitoraggio si distingue tra: una supervisione continua, una valutazione periodica oppure una combinazione di entrambi.

L'evoluzione storica

L'introduzione del primo modello per la definizione dello SCI avvenne nel 1992 quando le più prestigiose associazioni professionali americane si riunirono al fine di studiare un sistema di controllo interno efficace ed in modo da poter fornire un concetto di controllo che potesse andare bene per tutti.

Nasce da questo studio, e con il suggerimento di diversi esperti in vari ambiti, il CoSO Report, un modello di sistema di controllo articolato nelle cinque componenti analizzate precedentemente.



Nel corso degli anni i consensi verso questo modello sono cresciuti, sino ad arrivare all'apice del successo dopo i casi di Enron, WorldCom in America e di Parmalat in Italia.


Nel 2004, a seguito delle nuove necessità riscontrate nell'analisi dei sistemi interni, la commissione CoSO ha lanciato un nuovo progetto con lo scopo di elaborare un nuovo modello di riferimento che riuscisse, in modo rapido, a valutare e migliorare la gestione dei rischi aziendali da parte dei managers. Il seguente studio ha portato all'emanazione dell'ERM (Enterprise Risk Management), denominato anche CoSO II.

2.5 L'enterprise risk management

L'enterprise risk management viene definito come un processo, posto in essere dal *Consiglio di Amministrazione*, dai dirigenti e da altri operatori aziendali, progettato al fine di individuare eventi potenzialmente dannosi che possono influire sull'attività aziendale in modo da ridurre il rischio entro una soglia "accettabile".

L'ERM a differenza del CoSO I, viene suddiviso in otto differenti componenti del sistema di controllo interno, tra loro interconnessi:

1. Ambiente interno;
2. Definizione degli obiettivi;
3. Identificazione degli eventi;
4. Valutazione del rischio;
5. Risposta al rischio;
6. Attività di controllo;
7. Informazioni e comunicazioni;
8. Monitoraggio.



Si tratta di un'evoluzione del precedente modello che presenta una rivisitazione dei concetti affrontati dal CoSO, enfatizzando il tema della valutazione dei rischi quale tema fondamentale per la definizione di un efficace sistema di controllo interno.

Rispetto allo SCI introdotto con il CoSO, l'ERM introduce altre tre componenti del sistema di controllo:

Definizione degli obiettivi

La definizione degli obiettivi risulta essere un'attività fondamentale che ogni impresa deve predisporre; tali obiettivi devono essere resi edotti al revisore. La definizione degli obiettivi (sia di business che di governo) deve avvenire da parte del management in modo coerente con quella che è la mission aziendale ed in linea con la propensione al rischio (risk appetite) e il rischio accettabile.

Gli strumenti utilizzati per la definizione degli obiettivi cambiano in riferimento all'arco temporale di riferimento:

- Nel caso di obiettivi di *lungo termine* verranno utilizzati Codici Etici, formalizzazione e definizione della mission;
- Nel caso di obiettivi di *medio periodo* si utilizzeranno piani strategici e operativi a 3/5 anni;
- Ed infine per obiettivi di *breve periodo* sarà più consono utilizzare dei budget.

Gli obiettivi devono essere definiti e comunicati prima di procedere con l'identificazione degli eventi in quanto possono invalidare il loro conseguimento.

Identificazione degli eventi

Si tratta di individuare gli eventi esterni ed interni all'organizzazione che possono influire sul raggiungimento degli obiettivi, si può trattare di opportunità e di rischi.

Strumenti utili all'individuazione di questi eventi possono essere:

- Stress testing;
- Workshop ed interviste;
- Metodo Delphi.

Risposta al rischio

Si tratta della fase in cui il management, una volta analizzato il rischio, decidere di rispondere al rischio stesso. Le risposte dipendono da diverse variabili, ma in generale il management può:

- Accettare il rischio (perché allineato con la propria propensione al rischio);
- Evitare il rischio (ad esempio stipulando dei contratti di assicurazione contro il rischio);
- Ridurre il rischio (generalmente tramite lo SCI);
- Condividere il rischio (ad esempio stipulando una partnership).

L'evoluzione del modello ERM

Nel corso del 2017 è stato emanato un nuovo modello di ERM, con lo scopo di focalizzare l'attenzione sui principali requisiti necessari per far funzionare e rendere effettivo un sistema di enterprise risk management all'interno di un'organizzazione.

La necessità di cambiare il vecchio modello ERM del 2004 si è resa necessaria a seguito delle modificate condizioni del sistema economico in generale, le quali hanno messo in luce come molte organizzazioni abbiano dovuto apportare delle sostanziali modifiche al precedente modello al fine di renderlo il più efficace ed efficiente possibile. Le modificazioni hanno riguardato principalmente tre aspetti:

- Integrazione, questo perché è spesso mancata nella definizione dei processi strategici una visione più ampia dei fenomeni, con conseguente non comprensione e dei tratti più importanti e distintivi del framework;
- Implementazione, in quanto in precedenza l'implementazione era troppo dispersiva e si concentrava su singoli processi invece di interessare il livello strategico generale;

- Coinvolgimento, perché il coinvolgimento del management aziendale nella miglior gestione si è rilevato un tentativo fallimentare.

Il processo di revisione del modello ERM si è reso necessario sia per le ragioni viste in precedenza, ma anche dagli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni. Si pensi, al solo titolo d'esempio, alla recessione seguita alla crisi finanziaria del 2008, l'aumento della cyber-dipendenza e il conseguente aumento dei crimini ed essa legati, per fronteggiare tutti questi eventi ed i nuovi trend del mercato moltissime aziende hanno dovuto modificare le proprie priorità di intervento ed i relativi processi organizzativi. Gli aspetti chiave del nuovo modello si focalizzano sulla relazione tra rischio, strategia e performance aziendale.

2.6 La risposta ai rischi identificati

L'analisi dei rischi di revisione ha come scopo quello di identificare e definire le procedure di verifica più adatte a ridurre ad un livello accettabile i rischi individuati. Le attività di verifica da porre in essere differiscono a seconda dei rischi considerati e in base alla loro evoluzione, questo per evitare una "cristallizzazione" dei controlli.

Il principio di revisione Isa Italia 330 ha come scopo quello di fornire una guida per la determinazione delle procedure di revisione da adottare in risposta ai rischi di errori significativi identificati e valutati.

Per fronteggiare i rischi di errori significativi a livello di bilancio le possibili risposte di revisione sono:

- L'adozione, da parte di tutti i componenti che contribuiscono alla revisione, di un atteggiamento di scetticismo professionale nel raccogliere e valutare tutti gli elementi probativi;
- Assegnazione di personale con maggiore esperienza;
- Coinvolgimento di esperti per l'analisi delle aree con maggiori difficoltà;
- Una supervisione più stringente da parte dei membri del team più esperti suoi colleghi meno preparati;
- Lo svolgimento di procedure di revisione contraddistinte da elementi di imprevedibilità non attese dalla società sottoposta a revisione.

Si è visto come la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione

dipendono in maniera sostanziale dalla significatività del rischio e dalla sua probabilità di verificarsi.

La natura

Le procedure di revisione si possono distinguere secondo la diversa natura che possono assumere, nel dettaglio la suddivisione può avvenire per:

- Finalità, la quale distingue tra *procedure di conformità* e *procedure di validità*;
- Tipologia, che distingue invece l'ispezione, l'osservazione, l'indagine, la richiesta di conferma, il ricalcolo, la riesecuzione e le analisi comparative.

Alla base della selezione delle migliori procedure di revisione da adottare vi è sempre la valutazione che si fa del rischio; più alto verrà considerato il rischio e maggiore dovrà essere l'attendibilità e la pertinenza degli elementi probativi raccolti con le procedure di validità.

La tempistica

Per la decisione di quando svolgere le procedure di revisione bisogna tenere in considerazione:

- L'ambiente di controllo;
- La disponibilità delle informazioni da esaminare;
- La natura del rischio;
- Il periodo o la data cui si riferiscono gli elementi probativi.

Anche nella scelta della tempistica, il rischio risulta avere un impatto considerevole. Il revisore, infatti, deciderà di effettuare le procedure di validità in prossimità o a fine esercizio, nel caso in cui valuti come elevato il rischio di errori. Così facendo il revisore sarà in grado di ridurre il rischio di non intercettare eventuali errori sui saldi di fine esercizio, sui quali egli dovrà poi esprimere il proprio giudizio.

L'estensione

Si fa riferimento all'ampiezza di ogni singola procedura di revisione; un esempio tipico è la numerosità dei fornitori a cui il revisore dovrà inoltrare la lettera per la conferma dei saldi (circolarizzazione).

Anche in quest'ultima fattispecie il rischio risulta essere decisivo per la determinazione dell'ampiezza delle procedure, in quanto *maggiore è il rischio*,

maggior saranno le procedure di verifica da porre in essere.

L'estensione delle procedure riveste un ruolo fondamentale nel processo di revisione, dal momento che un'estensione non consona all'azienda revisionata non permette di formulare un giudizio conscio e responsabile.

Nel caso di Enti di Interesse Pubblico (EIP) nella relazione finale bisogna descrivere anche la metodologia di revisione utilizzata. L'obbligo riguarda la specificazione di quali categorie dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quali altre categorie sono state verificate attraverso l'applicazione di verifiche di sistema e procedure di conformità. Viene inoltre richiesta una spiegazione circa eventuali variazioni sostanziali tra le verifiche di sistema e delle procedure di conformità effettuate rispetto a quelle operate l'esercizio precedente, detta specifica deve essere osservata anche nel caso in cui l'anno precedente la revisione fosse stata svolta da un altro revisore.

Le procedure di conformità

Lo scopo delle procedure di conformità è quello di valutare se un determinato controllo posto in essere dall'impresa revisionata sia efficace rispetto alle norme di legge, ai regolamenti o alle procedure emanate dall'azienda ed applicabili a tutto il gruppo.

Vengono poste in essere queste procedure quando si prevede che il sistema di controllo interno funzioni o quando le procedure di validità da sole non siano in grado di fornire sufficienti ed appropriati elementi probativi. Le procedure di conformità vengono realizzate solamente nei confronti dei controlli ritenuti importanti allo scopo di prevenire, individuare e correggere eventuali errori significativi.

Un controllo correttamente disegnato però potrebbe:

- Non essere applicato nella pratica;
- Essere svolto solo occasionalmente;
- Essere svolto ma non essere adeguatamente formalizzato.

La verifica dell'efficacia operativa dei controlli viene svolta attraverso una duplice fase:

1. Fase di *valutazione*, volta ad identificare tutti i controlli in essere e a valutarne l'adeguatezza nella risposta ad un determinato rischio;

2. Fase di *validazione*, nel quale viene verificato che quei controlli precedentemente individuati e stimati siano effettivamente operativi.

L'efficacia di un controllo deve essere comprovata dalla documentazione a supporto dello svolgimento della verifica; **un controllo non formalizzato ha lo stesso valore di un controllo non eseguito.**

La tempistica di svolgimento delle procedure di conformità dipende dall'obiettivo della verifica, la quale influenza anche il periodo in cui si può fare affidamento su tali controlli. Se si pensa al caso in cui il revisore ponesse in essere dei controlli sul primo trimestre e acquisisse degli elementi probativi per accertarsi che essi abbiano funzionato in maniera adeguata, questi controlli sarebbero validi unicamente con riferimento al primo trimestre e non sarebbe possibile estendere la considerazione fatta anche al secondo trimestre. Spesso per ovviare a tale problematica si preferisce porre in essere l'acquisizione degli elementi probativi utili alla verifica dell'efficacia operative in periodi intermedi. Così facendo il revisore dovrà valutare quali altri elementi aggiuntivi acquisire per completare i controlli in riferimento al periodo mancante.

In generale quanto più elevato è il rischio di errori significativi, tanto minore sarà il tempo tra una verifica dei controlli e l'altra. Vi possono essere diversi fattori che possono far abbreviare il periodo intercorrente tra una verifica e l'altra, tra le quali vi sono:

- La debolezza del sistema di controllo interno all'azienda revisionata;
- La debolezza nel monitoraggio dei controlli;
- Un cambiamento nel personale che abbiano un impatto significativo sull'applicazione dei controlli;
- Un cambiamento nel contesto, che implica la necessità di un cambiamento anche sui controlli da porre in essere.

Le procedure di validità

La finalità delle procedure di validità è quello di individuare errori significativi sia a livello di poste del bilancio sia sulle informazioni relative. Vengono denominate procedure di validità le verifiche su classi di operazioni, su saldi contabili e sull'informativa collegata, nonché le procedure di analisi comparativa.

La differenza che distingue le procedure di conformità da quelle di validità è che

queste ultime sono indirizzate a verificare l'efficacia di un controllo, mentre le procedure di conformità mirano a verificare la correttezza di un'operazione, di un saldo o di un'informazione.

Normalmente l'assenza di errori significativi a seguito dello svolgimento delle procedure di validità non fornisce elementi probativi sufficienti a valutare se un controllo si svolto in modo efficace, ma il riscontro di un errore a seguito dello svolgimento di una procedura di validità può essere sinonimo di un'inadeguatezza del sistema di controllo interno.

Non tutte le procedure di validità sono direttamente riconducibili alla valutazione del rischio di errori significativi. Il caso più rilevante di procedura di validità non direttamente collegata alla scoperta di un errore in un saldo di bilancio è quello delle così dette “**transazioni significative**”. Queste procedure consentono di accertare che le registrazioni contabili più rilevanti, estratte dal libro giornale, siano corrispondenti con quello che è l'oggetto sociale dell'azienda revisionata, in modo tale da scongiurare il rischio di frode.

Le procedure di validità si riferiscono sia a verifiche di dettaglio sia a procedure di analisi comparativa; nella generalità dei casi vengono utilizzate le procedure di analisi comparativa con riferimento a grandi volumi di operazioni che possono avere un certo grado di prevedibilità nel tempo.

Per capire meglio il funzionamento delle procedure di analisi comparativa si pensi a titolo d'esempio alle spese amministrative del conto economico di una società. In questa voce vengono incorporate diverse voci di costi tra le quali vi potrebbero essere gli affitti, le spese di pulizia dei locali, le spese di cancellerie, le spese postali e le consulenze legali. Il revisore di fronte all'analisi di questa classe si troverebbe a percorrere due strade differenti:

1. Verificare, a campione, un numero sufficiente di fatture per ciascuna sottoclasse che compone la voce “spese amministrative”;
2. Effettuare una procedura di analisi comparativa, ponendo a confronto i saldi delle sottovoci per due anni consecutivi.

Applicando la seconda opzione, cioè quella della procedura di analisi comparativa, bisognerà calcolare le differenze in valore assoluto e in percentuale nei saldi delle sottovoci da un esercizio all'altro.

Spese amministrative	Anno X	Anno X-1	Variazione	Variazione percentuale
Affitti	2.000	1.930	70	4 %
Spese pulizia locali	450	435	15	3 %
Spese di cancelleria	130	137	- 7	- 5 %
Spese postali	70	67	3	4 %
Consulenze	4.700	800	3.900	488 %

I risultati ottenuti dall'analisi delle variazioni evidenziano che vi sono delle sottovoci di spese amministrative che presentano un certo grado di "ricorrenza" e quindi hanno un certo grado di prevedibilità nel tempo, per queste voci potrebbe essere adatta una banale verifica degli scostamenti.

La stessa procedura di verifica degli scostamenti utilizzata per l'analisi delle spese ricorrenti non può essere utilizzata nel caso delle spese per consulenza. Queste ultime spese, infatti, non possono essere considerate come frequenti, ma da un esercizio all'altro vi potrebbe essere una diversa richiesta di queste prestazioni, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista della materia da trattare (ad esempio in un esercizio vi potrebbe essere l'esigenza di una consulenza legale e quello successivo di una consulenza fiscale).

L'analisi di questa voce con una procedura di analisi comparativa porterebbe ad evidenziare un risultato assolutamente inutile, ed anzi forviante ai fini della revisione. In questo specifico caso risulterà opportuno adottare una procedura di validità sul saldo finale d'esercizio che accerti l'affermazione oggetto di verifica.

2.7 Gli elementi probativi

Con il termine elementi probativi si fa riferimento a tutte le informazioni, i documenti, i contratti e via dicendo che il revisore legale dei conti esamina al fine di giungere alle proprie conclusioni, potendo formulare così un giudizio sull'informativa contabile e finanziaria. Lo scopo degli elementi probativi non è solo quello di determinare la validità dei saldi, ma accertare la coerenza e la completezza delle informazioni di bilancio, cioè tutte quelle informazioni contabili

che devono essere presenti in nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Questi elementi probativi si acquisiscono attraverso le verifiche effettuate con un appropriato mix tra procedure di conformità e procedure di verifica.

Il principio ISA Italia 500 precisa che gli elementi probativi raccolti dal revisore nelle sue verifiche devono essere *sufficienti ed appropriati*, aggiungendo che nella definizione delle procedure di revisione si deve considerare la *pertinenza e l'attendibilità delle informazioni*.

Sufficienza ed appropriatezza degli elementi probativi

Esiste una correlazione diretta tra la sufficienza e l'appropriatezza degli elementi, in particolare:

- La *sufficienza* è un requisito quantitativo che determina la misura quantitativa degli elementi probativi che devono essere raccolti al fine di poter esprimere un congruo giudizio professionale. Questo attributo è caratterizzato dalla valutazione, posta in essere dal revisore, dei rischi di errore e della qualità degli elementi probativi.
- L'*appropriatezza* è un requisito qualitativo che determina la misura qualitativa degli elementi probativi, intesa come la loro pertinenza e attendibilità nel fornire un valido supporto alle conclusioni del revisore.

Un esempio tipico collegato all'applicazione di questi due concetti fa riferimento al momento in cui il revisore deve controllare se le fatture registrate seguono il corretto periodo di competenza, in questo caso la significatività si valuta in base a quante fatture bisogna verificare a campione per ottenere un risultato che sia soddisfacente con riferimento all'obiettivo da raggiungere, mentre l'appropriatezza va inquadrata in riferimento a quali documenti verificare per meglio garantire il raggiungimento dell'obiettivo della corretta registrazione in riferimento al periodo di competenza. Per la valutazione della corretta registrazione della competenza contabile delle fatture di vendita bisogna osservare la data delle bolle di spedizione (o documento di trasporto, DDT) e non quella dell'emissione della fattura di vendita, perché il titolo di proprietà passa, nella normalità dei casi per i beni materiali, al momento della consegna del bene e non al momento dell'emissione della fattura.

Normalmente però non si esaminano tutte le operazioni e informazioni disponibili

per trarre delle conclusioni sul saldo, a causa dell'elevata quantità di operazioni da controllare, ma si procede al campionamento dei controlli applicando metodi di campionamento statistici e non statistici.

Pertinenza e attendibilità degli elementi probativi

La *pertinenza* fa riferimento alla connessione logica o all'attinenza che vi deve essere tra la procedura di revisione svolta e l'asserzione considerata. La pertinenza di un'informazione da usare come elemento probativo può essere influenzata dall'obiettivo che si prefigge la verifica. Se si considera ad esempio la verifica dell'eventuale sovrastima nella valutazione dei debiti, sembra che la procedura di revisione più pertinente per accertarne il saldo sia la richiesta di conferma diretta ai fornitori; la stessa considerazione non può essere giusta nel caso in cui la verifica riguardasse una possibile sottostima nella valutazione dei debiti, sembra in quant'ultimo caso che la procedura più idonea sia l'analisi dei pagamenti successivi, di fatture insolute, estratti conto fornitori e documenti di entrata non abbinati alle fatture stesse. Si evince che un determinato insieme di procedure di verifica pertinenti per alcune asserzioni non lo sono per altre.

L'*attendibilità* viene influenzata dalla loro origine, interna oppure esterna alla società sottoposta a revisione, nonché dalla loro natura, che si distingue in visiva, documentale o verbale. Per la valutazione dell'attendibilità di informazioni prodotte da un componente della direzione o dall'imprenditore, vengono invece svolte ulteriori considerazioni descritte nel principio di revisione ISA Italia 500.

Alcuni criteri generali utili alla valutazione del grado di attendibilità degli elementi probativi sono:

- Gli elementi probativi ottenuti da **fonti esterne** sono *più attendibili* rispetto a quelli provenienti da **fonti interne** all'azienda revisionata;
- Gli elementi probativi **ottenuti direttamente dal revisore** son *più attendibili* di quelli **ottenuti dalla società revisionata**;
- Gli elementi probativi ottenuti sotto **forma scritta** sono *più attendibili* di quelli ottenuti in **forma verbale**.

Gerarchia dell'attendibilità degli elementi probativi	
Sono più attendibili se provengono da:	Sono meno attendibili se vengono da:
Fonte esterna	Fonte interna
Revisione	Società revisionata
Forma scritta	Forma verbale
Fonte interna (<i>con un sistema di controllo interno efficiente</i>)	Fonte interna (<i>con un sistema di controllo interno poco efficiente</i>)

Gli elementi probativi sono più convincenti se i vari elementi di prova arrivano da diverse fonti o con diversa natura e tra loro sono concordanti. In questo si ottiene un grado complessivo di affidabilità più elevato rispetto a quello ottenibile da singoli elementi probativi. Nel caso in cui tali elementi probativi non siano coerenti tra loro si rende necessario svolgere ulteriori procedure per accertare i motivi per la quale vi è un tale incoerenza.

Valutazione degli elementi probativi

L'individuazione e la valutazione degli elementi probativi appropriati è propria del giudizio del revisore che deve ponderare i seguenti fattori:

- La valutazione della natura e del grado di errore, sia a livello di bilancio che di singolo conto o classe di operazioni;
- La natura dei sistemi contabili e di controllo interno e la valutazione del rischio;
- La significatività della voce di bilancio o dell'operazioni esaminata;
- L'esperienza acquisita in revisioni precedenti;
- I risultati delle procedure di revisione;
- Le fonti e l'affidabilità delle informazioni disponibili.

Il revisore, per la scelta degli elementi probativi da utilizzare per dare sostegno alla propria relazione finale, deve considerare che il sistema contabile e di controllo interno:

- siano configurati in modo corretto, cioè se siano configurati per prevenire, rilevare e correggere eventuali errori significativi;
- siano dotati di un'effettiva operatività e cioè se tali sistemi abbiano effettivamente operato in modo efficace durante tutto il periodo di riferimento.

2.9 I tipi di procedure per la raccolta di elementi probativi

Per l'acquisizione degli elementi probativi le procedure di revisione tipiche sono:

- ispezioni;
- osservazioni;
- conferme esterne
- ricalcoli;
- riesecuzioni;
- indagini;
- analisi comparative.

Il revisore, ai fini probativi e per la salvaguardia del suo operato, deve documentare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione svolte, la loro correlazione con i rischi ed i risultati ottenuti. Il principio ISA Italia 230 stabilisce le regole e fornisce una guida sulla documentazione necessaria per la revisione legale.

Ispezioni

Si tratta dell'esame delle registrazioni e dei documenti, sia interni sia esterni, in qualsiasi formato (cartaceo, elettronico o altro) oppure la verifica di una attività.

Le verifiche delle registrazioni contabili dei documenti forniscono elementi probativi con un diverso grado di attendibilità, in base alla loro natura e provenienza, nonché dell'efficacia delle relative procedure di controllo interno.

Le ispezioni fisiche sui beni materiali, invece, forniscono elementi probativi validi e attendibili solo in riferimento all'esistenza ma non per quanto riguarda la loro disponibilità o proprietà e neppure per la loro corretta valutazione. Nel caso in cui si volesse verificare la proprietà di un determinato bene materiale o si voglia procedere con una sua stima sarà necessario svolgere altre procedure di verifica volte all'acquisizione di altri elementi probativi, invece della semplice ispezione fisica. L'ispezione fisica è un elemento probativo molto potente e diretto volto a verificare che un'attività sia effettivamente esistente ad una certa data.

Osservazioni

Ci si riferisce all'attività di assistere ad un processo o ad una procedura svolta da altri. Un esempio tipico di osservazione si riscontra nel momento in cui il revisore assiste alle procedure messe in atto dal personale nell'azienda revisionata allo scopo

di effettuare i conteggi delle giacenze di magazzino.

Con l'osservazione diretta si è in grado di valutare anche l'obsolescenza fisica del bene o la sua qualità, anche se molto spesso il revisore non ha le competenze sufficienti a valutare l'obsolescenza in caso di beni complessi.

L'osservazione ha però dei limiti significativi in quanto generalmente i soggetti sottoposti ad osservazione modificano il proprio abituale approccio al processo.

Conferme esterne

Le conferme esterne costituiscono l'elemento probativo più utilizzato nella pratica, perché garantisce al revisore di acquisire una risposta diretta in forma scritta ad una sua specifica richiesta, finalizzata alla verifica di saldi e informazioni contenuti in bilancio e nelle registrazioni contabili. Le conferme esterne non si limitano solo ad accertare i saldi contabili, ma si può chiedere anche la conferma dei termini di un contratto o delle operazioni dell'impresa con terzi.

Nelle conferme esterne (dette anche lettere di circolarizzazione) il revisore deve mantenere il controllo:

- sulla determinazione delle informazioni da richiedere o da confermare;
- sul processo di selezione dei soggetti e delle controparti alle quali inviare la richiesta;
- sulla preparazione e sull'invio delle richieste di conferma;
- sulle risposte ottenute dai soggetti e dalle controparti.

Il revisore deve assicurarsi di essere egli stesso ad inviare le richieste di conferma (su carta intestata della società revisionata) e di ricevere la risposta, questo per evitare che le informazioni fornite nelle risposte delle terze parti possano essere alterate dalla stessa società revisionata. Se dopo il termine temporale fissato per la risposta questa non sia pervenuta, il principio di revisione ISA Italia 505 prevede la possibilità per il revisore di porre in essere un'attività di sollecito. Se anche l'attività di sollecito non va a buon fine, il revisore dovrà svolgere altre procedure denominate "procedure alternative", la cui natura varia a seconda del conto e dell'asserzione oggetto di verifica.

L'attendibilità degli elementi probativi ottenuti con una procedura di conferma esterna varia a seconda della *competenza*, dell'*indipendenza*, del *potere* di rispondere, dalla *conoscenza* della materia oggetto di conferma e dell'*obiettività* del

destinatario.

La forma delle lettere di richiesta di conferma esterna può essere di due tipi:

- richiesta di conferma **positiva**, quando viene richiesto al soggetto circolarizzato di rispondere direttamente al revisore se esso sia in accordo o disaccordo con l'affermazione pronunciata nella lettera;
- richiesta di conferma **negativa**, quando al soggetto viene richiesto di rispondere al revisore solamente nel caso in cui si trovasse in disaccordo con l'affermazione contenuta nella lettera.

Nel caso in cui non vi sia sicurezza sul fatto che il circolarizzato verifichi realmente che le informazioni contenute nella lettera siano corrette, si può utilizzare la richiesta di conferma positiva ma senza indicare l'importo che dovrà essere indicato dal destinatario, il quale dovrà indicarne anche il periodo a cui tale importo è riferito (questo tipo di lettere vengono denominate “**richieste di conferma in bianco**”)

Ricalcoli

Consistono nella verifica dell'accuratezza matematica di documenti o registrazioni contabili e nello svolgimento in modo autonomo di procedure o controlli già svolti dell'impresa.

Riesecuzioni

Si differenziano dal ricalcolo in quanto le riesecuzioni comportano una nuova esecuzione indipendente da parte del revisore di procedure e controlli che sono già stati svolti nell'ambito dell'impresa dai propri sistemi di controllo interno. Questa procedura viene posta in essere sulle voci di bilancio considerate più “sogettive”, si pensi ad esempio alla voce ammortamenti delle immobilizzazioni materiali oppure al fondo TFR. In questi casi la riesecuzione può avvenire anche con criteri di ragionevolezza sui dati globali.

Indagini

Consistono nella ricerca di informazioni di natura finanziaria e di altra natura presso persone in possesso delle necessarie conoscenze, sia all'interno che all'esterno dell'impresa. L'indagine può essere una duplice forma: formale e scritta oppure informale e verbale.

Le risposte possono fornire conferme ad informazioni che già erano note ed elementi probativi ed informazioni che non si conoscevano. In questo ultimo caso

risulta fondamentale procedere con l'esecuzione di altre procedure di verifica.

Analisi comparative

Si tratta della valutazione dell'informazione finanziaria mediante l'analisi delle plausibili relazioni tra i dati di natura finanziaria e di altra natura. Queste procedure rappresentano uno strumento assai efficace e molto utilizzato in pratica perché, se ben svolte, permettono un consistente risparmio di tempo pur mantenendo una elevata qualità ed efficacia dei risultati.

2.9 Il campionamento

Il campionamento viene definito dal principio ISA Italia 530 come “l'applicazione delle procedure di revisione su una percentuale inferiore alla totalità degli elementi che costituiscono una popolazione rilevante ai fini della revisione contabile, in modo che tutte le unità di campionamento abbiano una possibilità di essere selezionati così da fornire al revisore elementi ragionevoli in base ai quali trarre le proprie conclusioni sull'intera popolazione”.

Considerando le dimensioni monetarie dei bilanci aziendali sottoposti a revisione risulta ovvio come i controlli svolti dal revisore debbano essere nella maggior parte dai casi svolti con la tecnica del campionamento. Vi sono delle specifiche voci dello Stato patrimoniale che conviene siano verificate per intero, si fa riferimento in particolar modo alle voci del Patrimonio Netto ed i loro movimenti.

Nella definizione delle procedure da porre in essere, il revisore deve individuare quali metodi siano i più appropriati per selezionare le voci da sottoporre a revisione.

I metodi sono:

- la selezione di tutte le voci;
- la selezione di voci specifiche;
- il campionamento.

La decisione su quale approccio utilizzare viene influenzato dalle circostanze specifiche; in determinati casi può essere opportuno applicare un determinato metodo, in altri una combinazione di diversi approcci. La decisione spetta al revisore che dovrà ponderare la scelta anche in base al rischio di revisione e di efficienza della stessa.

La selezione di tutte le voci

Si può decidere di sottoporre a verifica l'intera popolazione delle voci che compongono un saldo di un conto o una classe di operazioni. L'analisi di tutte le voci è improbabile in caso di procedure di conformità, mentre è più frequente per le procedure di validità. L'utilizzo di questa metodologia è possibile solamente se la popolazione da sottoporre alle verifiche sia composta da un numero limitato di voci di valore elevato, se il rischio intrinseco e il rischio di controllo sono considerati elevati e se le altre procedure di verifica non forniscono sufficienti ed adeguati elementi probativi.

La selezione di voci specifiche

Il revisore può scegliere di selezionare alcune voci specifiche da una popolazione in base a fattori quali la conoscenza dell'attività del cliente, la valutazione preliminare del rischio intrinseco e del rischio di controllo, nonché le caratteristiche proprie della popolazione sottoposta a verifica.

La selezione di queste specifiche voci può avvenire tramite la selezione di:

- voci di valore elevato o voci chiave;
- voci superiori ad un certo ammontare.

Pur essendo questo metodo un modo efficiente per raccogliere elementi probativi, esso non rappresenta un campionamento di revisione e quindi i risultati ottenuti dalle voci selezionate non possono essere estesi all'intera popolazione.

Determinazione del campione

Il metodo del campionamento viene messo in atto allo scopo di poter applicare i risultati ottenuti sul campione sull'intera popolazione, cercando di ridurre ad un livello accettabile il rischio di campionamento. Una valutazione di rischio di campionamento può portare a due tipi di conclusioni errate:

1. nel caso di una *procedura di conformità*, che il rischio di controllo rilevato sia inferiore rispetto a quello realmente esistente, nel caso di *procedura di validità*, che non venga rilevato un errore rilevante dove invece esiste;
2. nel caso di una *procedura di conformità*, che il rischio di controllo rilevato sia maggiore rispetto a quello realmente esistente, nel caso di una *procedura di validità*, che venga rilevato un errore rilevante dove invece non esiste.

Il rischio che colpisce le procedure di validità è il più rilevante perché ha effetti

sull'**efficacia** della revisione, nel primo caso può condurre ad un giudizio inappropriato sul bilancio mentre nel secondo caso conduce allo svolgimento di lavoro aggiuntivo per stabilire se le conclusioni formulate inizialmente siano corrette o meno.

Il campione deve avere alcune caratteristiche di base:

- deve essere ripetibile da chiunque in base alle condizioni esplicitate per la selezione del campione;
- deve essere rappresentativo dell'intera popolazione sottoposta a verifica;
- deve essere valido per il periodo sottoposto a campionamento.

Vi sono due tipologie principali di campionamento:

1. il campionamento di tipo **statistico**, nel quale il revisore utilizza particolari formule matematiche per compiere la selezione del campione in modo casuale ed utilizza il calcolo delle probabilità per la valutazione del campione;
2. il campionamento di tipo **non statistico**, invece, prevede che sia il revisore stesso a determinare il campione, tramite il proprio giudizio professionale sulle caratteristiche della popolazione, sull'affidabilità dei controlli interni e sui rischi.

La decisione su quale dei due sistemi applicare dipende dalle valutazioni che il revisore ha svolto nella fase di pianificazione circa l'affidabilità del sistema di controllo interno e dei rischi connessi.

Per la determinazione di un campione affidabile è necessario che il revisore:

- conosca esattamente gli obiettivi da raggiungere;
- identifichi a priori cosa rappresenta un errore rispetto all'obiettivo che ci si è posto;
- identifichi la soglia di errore accettabile;
- stimi l'errore previsto;
- si accerti che la popolazione del campione sia appropriata e completa;
- decida se convenga stratificare³⁶ il campione.

³⁶ Stratificare la popolazione in sotto-insiemi può migliorare l'efficacia del lavoro di revisione, a condizione che abbiano caratteristiche simili o specifiche; l'obiettivo di questa procedura è quello di ridurre la variabilità

La dimensione del campione

Il rischio di campionamento è il fattore che influenza quella che deve essere la dimensione del campione, infatti questo rischio deve essere ridotto ad un livello sufficientemente basso ed accettabile.

Più basso è il rischio che si intende accettare e maggiore sarà la dimensione del campione. Se ad esempio si vuole verificare che le fatture di vendita siano registrate con il giusto periodo di competenza e si voglia avere un grado di fiducia pari al 98%, questo significa che si può accettare un rischio d'errore solo pari al 2%; la dimensione del campione in questo caso quindi dovrà essere molto importante, inteso come numero di fatture da controllare.

Per quanto riguarda le procedure di validità, se si effettua una valutazione per accertare l'eventuale sovrastima di una voce, solitamente risulta più efficace scegliere come unità di campionamento la singola unità monetaria che compone il saldo di un conto o classe di operazioni.

I fattori che possono influenzare la dimensione del campione per le *procedure di conformità* sono:

- un aumento della sicurezza che si intende ottenere dall'efficacia operativa dei controlli, che porta ad un aumento del campione;
- un aumento del grado di deviazione accettabile provocherà una diminuzione della dimensione del campione;
- un aumento del grado di deviazione atteso della popolazione da verificare porterà ad un aumento del campione per consentire di effettuare una stima ragionevole del grado di deviazione effettiva;
- un aumento del livello desiderato di sicurezza da parte del revisore affinché il grado di deviazione accettabile non sia superato dal grado di deviazione effettivo della popolazione che porterà ad un aumento della dimensione del campione;
- un aumento del numero delle unità di campionamento nella popolazione, invece, ha un effetto trascurabile nel caso in cui si tratti di popolazioni di rilevanti dimensioni.

delle voci all'interno di ciascuno sotto-insieme e di consentire che la dimensione del campione sia ridotta senza un incremento proporzionale del rischio di campionamento.

I fattori che possono influenzare la dimensione del campione nel caso di *procedure di validità* invece sono:

- un aumento della valutazione del rischio di errori significativi da parte del revisore porta ad un aumento della dimensione del campione;
- un aumento dell'utilizzo di altre procedure di validità per la stessa affermazione porta ad una diminuzione della dimensione del campione perché sarà richiesto un livello di sicurezza minore allo stesso;
- un aumento dell'errore accettabile fa diminuire la dimensione del campione;
- un aumento dell'importo dell'errore che il revisore si aspetta di trovare nella popolazione provoca un conseguente aumento della numerosità che deve avere il campione;
- la stratificazione della popolazione provoca una diminuzione della dimensione;

Metodi di selezione del campione

I principali metodi per la selezione dei campioni si suddividono in:

1. *selezione casuale* con il supporto di generatori di numeri casuali e di tavole di numeri casuali
2. *selezione sistematica*, nel quale il numero delle unità di campionamento comprese nella popolazione viene suddiviso sulla base della dimensione del campione per ottenere un intervallo di campionamento da seguire;
3. *selezione accidentale*, in cui il revisore seleziona il campione senza seguire alcuna logica predefinita, ma siccome non è ripetibile ottenendo gli stessi risultati: questa tecnica non può essere applicata in caso di campionamento statistico;
4. *selezione per blocchi*, caratterizzata dalla selezione di un gruppo di elementi consecutivi nell'ambito di una stessa popolazione.

2.10 La relazione di revisione

L'iter procedurale della revisione trova la sua conclusione con l'emissione da parte del revisore della **relazione di revisione**, un apposito documento nel quale il responsabile della revisione esprime il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio.

Il contenuto della relazione viene disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010, il quale afferma che la relazione deve comprendere:

- Un **paragrafo introduttivo** che identifica i conti annuali e consolidati sottoposti a verifica ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- Una **descrizione** della portata della revisione legale svolta e dei principi di revisione osservati;
- Un **giudizio** sul bilancio nel quale vi deve essere la chiara indicazione sul fatto che questo sia o meno conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- Eventuali **richiami di informativa** che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che però questi possano creare dei rilievi dal punto di vista del giudizio espresso;
- Un **giudizio** sulla **coerenza della relazione sulla gestione** con il bilancio.

In ogni caso la relazione sulla revisione deve contenere come minimo i seguenti elementi costitutivi:

- Titolo;
- Destinatari della relazione;
- Identificazione del bilancio oggetto della revisione contabile e delle diverse responsabilità (è infatti attribuita al revisore la responsabilità di verifica della corrispondenza della relazione ai criteri di redazione stabiliti);
- Natura e portata della revisione, è necessario quindi indicare i principi di revisione seguiti e le finalità che la revisione persegue;
- Espressione del giudizio professionale sul bilancio, indicando se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico d'esercizio;
- Eventuali richiami di informativa;

- Un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- Data e luogo di emissione della relazione;
- Firma del responsabile della revisione contabile.

Il giudizio che il revisore legale può dare sul bilancio, si può configurare come un giudizio:

- Senza modifiche;
- Con rilievi;
- Negativo;
- Dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

Nel caso in cui il revisore esprimesse un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio, la relazione deve **illustrare in modo analitico il motivo** per cui si è giusti a tale decisione.

Giudizio senza modifiche

Si tratta del giudizio espresso dal revisore qualora il bilancio sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale della società.

Giudizio con rilievi

Il revisore emette un giudizio con rilievi nel caso in cui dalle verifiche poste in atto emerga che:

- Vi è una **mancanza di conformità** del bilancio rispetto alle norme che lo disciplinano, configurabili come: disaccordi tra revisori e amministratori rispetto ai criteri contabili utilizzati, errori nelle metodologie di applicazione degli stessi e inadeguatezza dell'informazione fornita dal bilancio;
- **Limitazioni** al procedimento di revisione, derivanti da limitazioni poste in essere dagli amministratori o impedimenti di tipo tecnico nell'acquisizione degli elementi probativi necessari.

A seguito del verificarsi di una di queste circostanze, il revisore deve descrivere analiticamente i rilievi emersi nel paragrafo che precede il giudizio, nel quale deve essere indicato anche l'effetto che tale azione ha riportato dal punto di vista economico-patrimoniale.

Questo giudizio verrà emanato nel caso in cui gli effetti derivanti dai rilievi emersi non vengano considerati così rilevanti da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio medesimo, considerato nel suo insieme. Il concetto cui fare riferimento è quello della significatività, fino a quando le circostanze sono tali per cui non incidono in modo significativo sulla rappresentazione del bilancio il revisore continuerà ad emettere un giudizio positivo con rilievi.

Giudizio negativo


Il revisore dovrà emettere un giudizio negativo nel caso in cui gli effetti derivanti dalla mancanza di conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio nel suo complesso. Questo vuol dire che i rilievi alterano la chiarezza e la capacità del bilancio di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziarie ed economica della società.

Dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio

Il revisore deve, infine, emettere una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio nel caso in cui gli effetti delle limitazioni alle procedure di revisione siano così rilevanti da fargli mancare gli elementi probativi indispensabili per esprimere un giudizio sul bilancio.



Di seguito si illustrano quelle che sono state le tipologie di giudizi espressi dalle società di revisione sui bilanci delle società quotate nei mercati regolamentati italiani per il periodo che va dal 2000 al 2015³⁷.



Nel caso in cui la revisione venga svolta presso Enti di interesse pubblico (EIP) il revisore deve porre in essere un maggior focus sui rischi e deve descrivere gli aspetti chiave della revisione contabile (KAM).

A supporto del giudizio del revisore vi deve essere:

- a. Una descrizione dei rischi valutati più rilevanti di errori significativi;
- b. Una sintesi della risposta del revisore a tali rischi;
- c. Le osservazioni principali formulate in relazione ai rischi individuati.

I KAM, *Key Audit Matters*, sono gli **aspetti**, oggetto di comunicazione con la governance aziendale, che secondo il revisore sono **di particolare importanza**. Il principio Isa Italia 701 fornisce uno strumento, basato sul giudizio professionale del revisore, in base al quale egli possa determinare i migliori parametri da considerare per il KAM.

L'articolo 10 del Regolamento numero 537 del 2014 (recepito in Italia solo nel corso 2016), richiede inoltre le seguenti informazioni aggiuntive:

- Indicazione del soggetto/organo che ha conferito l'incarico;
- Dichiarazione della mancata prestazione di servizi vietati e sull'indipendenza;
- Indicazione su qualsiasi servizio aggiuntivo offerto all'EIP;

³⁷ Fonte dati: Relazione annuale Consob 2017

- Conferma che il giudizio di revisione è in linea con il contenuto della relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno.

Nel corso del 2017 è stata inoltre introdotto, come obbligatorio, anche il ***giudizio in merito alla relazione sulla gestione***, nel senso della sua coerenza con il bilancio e conformità alle norme di legge che la disciplinano. Il giudizio deve contenere altresì una dichiarazione rilasciata in base alle conoscenze e alla comprensione che si ha dell'impresa, nonché del contesto in cui si trova ad operare.

Seconda Parte

3. Le fattispecie di significative errate esposizioni

3.1 Gli errori

3.2 Gli atti illegali

3.3 Le frodi

3.4 La revisione di frodi e fatti illeciti

3.1 Gli errori

Gli errori rappresentano delle **errate esposizioni non intenzionali** originate:

- dall'adozione di principi errati;
- da un errore nel processo di raccolta ed elaborazione dei dati;
- da stime non corrette;
- lacune nel processo di elaborazione dei dati e delle informazioni;
- informativa nella nota integrativa insufficiente o non conforme alle norme di legge³⁸.

Gli errori possono derivare dalla *negligenza* o *dall'incapacità*, intesa come l'insufficiente capacità tecnica e professionale del personale della società nello svolgimento delle proprie mansioni. La caratteristica principale degli errori è quella della mancanza di volontarietà nel commettergli.

Il revisore legale deve procedere alla **valutazione degli errori** al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga significativi scostamenti di informativa. In base al principio ISA Italia 450, egli deve procedere a questa valutazione sia in modo aggregato sia in modo individuale.

Nella procedura di valutazione il revisore deve porre in essere una classificazione degli errori, distinguendo in:

- errori *oggettivi* o *accertati*, sul quale cioè non sussistono dubbi circa la loro

³⁸ Marinelli U., *Revisione contabile. Principi e note metodologiche*, pag. 55

esistenza e quantificazione;

- errori *soggettivi* o *stimati*, differenza sulle valutazioni delle stime poste in essere dalla Direzione aziendale che il revisore considera irragionevoli o considera l'applicazione di un determinato principio contabile inappropriata;
- errori *proiettati*, errori quantificati proiettando sull'intera popolazione l'effetto degli errori emersi dalle verifiche svolte su base campionaria;
- errori *non aggiustati*, derivanti da esercizi precedenti³⁹.

Nel caso in cui la Direzione decidesse di non procedere alla correzione degli errori individuati dal revisore, quest'ultimo è tenuto a comprendere la motivazione sottostante al rifiuto, ponendo particolare attenzione alla natura e all'entità degli stessi. Per svolgere la valutazione degli errori, nella prassi professionale, vengono utilizzati due approcci alternativi: il **rollover** e l'**iron curtain**⁴⁰.

Il metodo **iron curtain** è stato ideato per porre l'attenzione del revisore sull'effetto complessivo che l'errore produce nell'esercizio di riferimento. La valutazione viene effettuata non solo sugli errori che si sono generati sull'esercizio, ma anche attraverso l'effetto cumulato prodotto nello Stato patrimoniale dell'esercizio corrente dovuto da errori di competenza degli esercizi precedenti.

Con il metodo **rollover**, invece, l'errore viene quantificato sulla base dell'impatto che genera sul Conto economico del periodo di riferimento, ignorando l'effetto determinato dall'effetto cumulato di errori relativi agli esercizi passati.

La correzione degli errori dovrà avere luogo solo se questi possano essere considerati significativi, utilizzando entrambi gli approcci. Bisogna applicare i due metodi congiuntamente al fine di valutare l'impatto finale generato sul conto economico dell'esercizio corrente determinato dalla correzione di errori di competenza di esercizi precedenti. Se la variazione da apportare in conto economico alla fine del processo di valutazione viene considerata significativa dovrebbero essere corretti anche i bilanci degli esercizi precedenti anche se gli errori non fossero stati considerati materiali.

³⁹ De Rosa S., "Valutazione degli errori alla base del giudizio del revisore"

⁴⁰ D'Alessio R., "La valutazione degli errori con le metodologie Rollover e Iron Curtain"

Tipici esempi di errori sono:

- un errore di tipo matematico;
- un'errata applicazione dei principi contabili.

3.2 Gli atti illegali

Gli atti illegali rappresentano delle **violazioni delle leggi e dei regolamenti** a cui l'impresa deve sottostare, poste in essere dalla Direzione aziendale e dai dipendenti che agiscono per conto della stessa.

Gli atti illegali possono essere suddivisi in funzione degli effetti che possono provocare sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico. Si possono quindi distinguere:

- Atti illegali che hanno un effetto significativo e **diretto** sulla determinazione di alcune poste di bilancio, un esempio tipico è l'inosservanza delle norme tributarie che possono originare accertamenti dell'Amministrazione finanziaria di tributi e la irrogazione di sanzioni pecuniarie. La mancata osservanza totale o parziale di queste norme ha un effetto diretto sulla determinazione dei debiti nei confronti degli enti impositori e di eventuali fondi rischi;
- Atti illegali che possono avere un effetto significativo ma **indiretto** sul bilancio delle imprese perché non attengono usualmente alla determinazione di poste di bilancio. Si tratta di violazioni di norme che regolano l'attività operativa delle imprese, anche in relazione allo specifico settore di appartenenza, come ad esempio norme sulla tutela dell'ambiente, sulla salute e sicurezza dei lavoratori, sulla disciplina della concorrenza e molte altre ancora.

3.3 Le frodi

Il codice penale inquadra la frode come l'insieme dei molteplici mezzi e metodi cui un individuo ricorre **intenzionalmente**, con l'ausilio di false rappresentazioni, allo scopo di conseguire un *vantaggio nei confronti di un terzo*.

Anche se la norma penale riesce a dare una definizione così precisa di frode, in revisione la sua definizione ed individuazione non è facile a causa dell'estrema molteplicità di fattispecie fraudolente.

Per frode si intende, quindi, un'errata esposizione od omissione intenzionale, conseguente ad una *libera scelta* per:

- **ingannare** gli utilizzatori del bilancio tramite la manipolazione dei risultati economici o la non corretta rappresentazione delle attività e delle passività;
- **occultare** la sottrazione di attività sociali⁴¹.

La prima fattispecie si configura come la pubblicazione di un'informativa economico-finanziaria falsa, mentre nella seconda fattispecie ci si riferisce all'appropriazione indebita di beni e attività appartenenti all'impresa (come le distrazioni di incassi, il furto di beni materiali, la sottrazione di disponibilità liquide, ecc). Nella materia delle frodi vengono incorporate anche le false attestazioni e comunicazioni fornite dalla Direzione aziendale al mercato ed al revisore contabile.

L'*intenzionalità* che caratterizza il compimento della frode induce coloro che le commettono ad architettare e realizzare queste operazioni con il preciso intento di evitare che possano essere scoperte, adottando tecniche e sistemi fraudolenti tanto più complessi quanto più ampia è la dimensione della frode.

Le frodi trovano terreno fertile nelle società che presentano una serie di lacune nella loro organizzazione, nel sistema di controllo interno, ma si realizzano soprattutto nelle imprese nelle quali l'etica non rappresenta un valore diffuso.

Se è pur vero che le frodi vengono attuate a diversi livelli, in un'ampia gamma di situazioni e che gli individui che le commettono sono spinti da motivazioni proprie e specifiche opportunità, è tuttavia possibile individuare alcuni elementi tipici che caratterizzano tutti i comportamenti fraudolenti.

Questi elementi sono stati evidenziati per la prima volta negli anni Cinquanta a seguito di un'indagine empirica svolta dal ricercatore americano Donald R. Cressey, il quale elaborò una teoria che a tutt'oggi è la più adatta a comprendere le motivazioni sottostanti all'adozione di un atteggiamento fraudolento. La teoria, nota come *The Fraud Triangle*, definisce che ogni frode presenta tre elementi caratteristici:

1. la **pressione** a compiere reati generata dalla percezione di una molteplicità di bisogni;
2. la **razionalizzazione**

⁴¹ Marinelli U., *Revisione contabile. Principi e note metodologiche*, pag. 55

3. l'**opportunità** di compiere la frode e di nascondere il crimine evitando la sanzione.



Per **pressione** si intende una motivazione che sia intervenuta nella vita privata del soggetto che commette la frode e che ha creato una necessità imminente di risorse, solitamente di tipo monetario. Tendenzialmente questi bisogni derivano da una situazione di difficoltà finanziaria del soggetto, ma possono verificarsi situazioni in cui la pressione abbia cause del tutto differenti.

Esempi tipici di pressioni o incentivi a commettere le frodi possono essere: la fissazione di irrealistici obiettivi di budget sui ricavi o sui risultati economici che portano il personale coinvolto ad una falsa rappresentazione dei dati di bilancio, oppure il desiderio di mantenere uno standard di vita superiore ai propri reali mezzi o ancora incentivi dettati da una situazione socio-politica che possono spingere il soggetto a compiere atti fraudolenti al fine di soddisfare obiettivi legati al proprio ego o alle proprie ideologie.

La **razionalizzazione** indica, invece, l'abilità del soggetto a giustificare inizialmente a sé stesso e, nel caso in cui fosse scoperto, anche agli altri membri dell'organizzazione la frode realizzata. La razionalizzazione si verifica prima e durante la commissione del reato, inficiando significativamente la morale del soggetto. La forma più comune di razionalizzazione consiste nel modificare il reato in un'altra azione, il furto di denaro dalle casse sociali ad esempio spesso viene giustificato come un prestito temporaneo ottenuto dall'impresa. Le altre forme di razionalizzazione consistono nel minimizzare la portata dell'azione compiuta ("c'è chi fa di peggio"), giustificarla a seguito dei torti subiti ("se lo meritano perché mi

sfruttano”), generalizzandola (“lo fanno tutti”) oppure giustificarla imputando il gesto alle motivazioni personali gravi (“ho gravi problemi di salute e non riesco a pagare le cure”).

Nessuna frode in ogni caso sarebbe possibile se non vi fosse per i dipendenti l’*opportunità* di sfruttare le carenze o l’inefficace funzionamento del sistema di controllo interno adibito alla salvaguardia del patrimonio aziendale. L’opportunità di commettere una frode è direttamente proporzionale con la durata del rapporto di lavoro del soggetto con la società, questo per il semplice fatto che un rapporto pluriennale consente al collaboratore di venire a conoscenza delle debolezze e delle lacune del sistema di controllo interno, fornendo una potenziale occasione di mettere in atto la frode.

La maggior parte delle frodi si manifesta a seguito di esigenze scaturite da situazioni personali e lavorative in cui un certo soggetto si trova in determinati momenti della vita; una notevole percentuale di soggetti potrebbe, in determinate circostanze, percepire il desiderio di commettere una frode, mettendola in atto se si dovessero presentare determinati eventi. I fattori personali che possono scatenare tali reazioni sono di tipo:

- *Economico*, derivanti dall’insoddisfazione e dalla frustrazione generale causate dal proprio stile di vita e dal proprio lavoro;
- *Ideologico*, quali la consapevolezza di vivere in un contesto economico in cui gli stessi controllori commettono delle azioni scorrette senza subirne le conseguenze;
- *Psicologico*, scaturenti da una serie di fatti personali che minano l’integrità personale⁴².

Al crescere dei livelli gerarchici dell’organizzazione generalmente i fattori appena analizzati vengono sostituiti da altre motivazioni che tendono a soddisfare bisogni più “elevati”. Le frodi che vengono compiute dal top manager non hanno scopi evidenti a tutti e spesso non sono legate alla mera motivazione economica.

I fattori, diversi da quelli individuali, che possono influenzare le persone a perseguire un atteggiamento fraudolento possono essere sia fattori interni, inteso

⁴² Passoni E., “Il sistema di controllo interno e le procedure di Fraud Auditing ai fini della prevenzione e individuazione delle frodi societarie”, pag. 8

come l'ambiente in cui si trova ad operare il singolo, che esterni, cioè l'ambiente dove si colloca l'azienda.

I sintomi più comuni che possono essere potenzialmente indicativi di rischiosità della manifestazione di una frode sono enunciati nella seguente tabella:

Ambiente di controllo	Direzione dell'impresa concentrata sulle mani o dominata da una persona
	Struttura organizzativa ingiustificatamente complessa
	Modesto profilo professionale del personale amministrativo
	Obiettivi e strategia dell'impresa molto aggressivi
	Valori etici della Direzione e del personale non elevati
	Rilevanti incentivi concessi al personale
	Attività operativa dell'impresa molto complessa
Forti pressioni all'interno e all'esterno dell'impresa	L'impresa opera in un settore economico in difficoltà
	Insufficiente capitale circolante a causa di un'espansione troppo rapida o per risultati economici deludenti
	Deterioramento della qualità dei risultati economici
	Necessità di mantenere un elevato livello di redditività
	Impresa che opera in settori caratterizzati da rapidi mutamenti
	Aspettative elevate degli analisti finanziari e del mercato
	Pressioni per rispettare le clausole dei finanziamenti
Caratteristiche delle operazioni aziendali	Operazioni inusuali
	Operazioni complesse
	Rilevanti operazioni con parti correlate
	Concentrazione delle vendite in pochi clienti
	Forte dipendenza da fornitori chiave
Andamenti economico, patrimoniale e finanziari anomali	Risultati significativamente diversi rispetto ai concorrenti
	Andamenti non coerenti tra i ricavi ed i crediti
	Flussi di cassa disallineati rispetto alla redditività
	Incremento notevole della capitalizzazione delle spese rispetto all'esercizio precedente e alla media del settore
Elementi probativi	Rilevazioni contabili inadeguate
	Insufficiente documentazione delle operazioni

	Risposte evasive o irragionevoli da parte della Direzione
	Ritardi nel fornire dati ed informazioni richiesti dal revisore
	Presenza di significative differenze tra le risultanze contabili della società e le conferme di terzi

Il revisore deve **valutare** i *rischi di frodi* ed applicare le procedure di verifica più idonee a fronteggiare tali rischi. Tuttavia, l'attività del revisore non è orientata all'individuazione delle frodi e in aggiunta il giudizio del revisore è espresso in termini approssimativi e non in termini puntuali (secondo il concetto di significatività)⁴³.

Per il fatto che l'attività di revisione legale non è orientata all'individuazione delle frodi si è reso necessario lo sviluppo di un nuovo ramo molto importante della professione del controllo, quella del fraud auditing o forensic auditing⁴⁴. Questa nuova attività richiede la formazione di specifiche figure con speciali caratteristiche e conoscenze, diverse da quelle del revisore contabile, che nel caso di bisogno sia in grado di supportare il lavoro di quest'ultimo. Il revisore non deve determinare se la frode sia effettivamente avvenuta dal punto di vista legale, ma deve determinarlo dal punto di vista sostanziale. È per questo che il revisore legale dei conti deve comunque in ogni caso aver presente come si potrebbe sviluppare una frode e come questa potrebbe incidere sulla situazione societaria, in particolar modo il revisore deve prestare attenzione agli errori derivanti da frode per *appropriazione indebita e manipolazione di informazioni economico-finanziarie*.

Le frodi ai giorni d'oggi

Negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di nuove tipologie di frodi favorite dai cambiamenti ambientali che hanno caratterizzato l'interno mercato societario e non solo, si pensi ad esempio al sempre più importante ruolo ricoperto dalla tecnologia all'interno di qualsiasi sistema societario, oppure alla diffusione capillare di internet. Per far fronte a queste nuove esigenze molti Governi hanno dovuto introdurre nuove norme e forme di controllo più stringenti, in Italia ad esempio sono state introdotte una molteplicità di norme anti-corrruzione volte ad

⁴³ Marinelli U., Revisione contabile. Principi e note metodologiche, pag. 56


⁴⁴ Aa. Vv., La revisione di frodi e fatti illeciti, pag. 305

irrigidire i controlli e ad inasprire le sanzioni.

Le novità legislative hanno introdotto ed introdurranno una serie di nuove responsabilità e di vincoli anche in capo all'attività di revisore legale. Egli si troverà ad operare in uno scenario con un rischio maggiore dovuto dal fatto che alle nuove responsabilità introdotte a suo capo non vi sarà una riduzione in egual misura del rischio di frode.

Il revisore, nonostante la propria personale preparazione, può rischiare di non riuscire ad individuare errori nell'informativa contabile che potrebbero risultare rilevanti e incidere sulla corrispondenza del bilancio d'esercizio ai principi di chiarezza, correttezza e veridicità. Chi è chiamato a svolgere un incarico di revisione si trova oggi nell'esigenza di essere preparato in materia di frodi, in modo da raggiungere una consapevolezza sul fenomeno che gli permetta di ridurre sotto la soglia della ragionevolezza il rischio di frode interna ed il rischio di revisione. Un ulteriore rischio a cui è sottoposto il revisore è quello reputazionale, conseguente alla pubblicazione delle frodi di grossa entità sulle prime pagine dei giornali, questo provoca un danno d'immagine alla società, alla figura del professionista incaricato o della società di revisione, oltre che alle conseguenze derivanti dall'attività sanzionatoria.

L'attività del revisore è influenzata anche dall'expectation gap fra l'effettivo servizio offerto in fase di revisione e la percezione che l'opinione pubblica ha di tale servizio. Una recente inchiesta realizzata nel Regno Unito, infatti ha rilevato come il 75% dell'opinione pubblica ritiene che spetti al revisore legale dei conti individuare le frodi di ogni tipo ed il 61% ritiene che il revisore dovrebbe impegnarsi attivamente nell'individuazione di eventuali frodi.




Per poter colmare la questo vuoto tra l'attività svolta dal revisore legale dei conti e le aspettative dell'opinione pubblica, come si è detto in precedenza, si è sviluppata una nuova figura e cioè quella del fraud auditor. Le competenze richieste e le metodologie utilizzate durante l'attività di fraud examination sono *completamente diverse* da quelle della revisione legale.

Il rischio di frodi in Italia

La società PricewaterhouseCoopers nel corso del 2018 ha pubblicato una ricerca intitolata “Global Economic Crime and Fraud Survey”⁴⁵ nella quale viene analizzato il sistema italiano per quanto riguarda le frodi.


Dal sondaggio è risultato che circa il 23% degli intervistati hanno dichiarato che la propria azienda è stata vittima di reati di tipo economico-finanziario negli ultimi 24 mesi. Sembra un dato rassicurante soprattutto se messo a confronto con i risultati ottenuti dallo stesso sondaggio a livello globale (con una percentuale pari al 49%) e a livello di Europa occidentale (che ha registrato invece un 45% di casi).



Il risultato ottenuto da questo sondaggio farebbe propendere per un'efficacia delle norme anti-corruzione introdotte dal governo italiano negli ultimi anni, purtroppo però non è possibile avere una certezza al riguardo perché i risultati potrebbero essere frutto di una minor consapevolezza da parte delle organizzazioni (le società italiane potrebbero non essere state in grado di intercettare le eventuali frodi subite) oppure un'avversione nel comunicare di esserne stata vittima per timore di conseguenze di carattere fiscale o delle norme antiriciclaggio.

⁴⁵ Sondaggio completo: [http://www.pwc.com/it/publications/docs/pwc-global-economic-crime-furvey-2018.pdf](http://www.pwc.com/it/publications/docs/pwc-global-economic-crime-fraud-furvey-2018.pdf)

Per quanto riguarda l'Italia si può notare come le maggior parte delle frodi provengano dal cybercrime, che ha visto un aumento considerevole in due anni, passando dal 20% al 45%, cosa questa che crea non certo poche preoccupazioni essendo ormai la tecnologia il componente più importante per qualsiasi organizzazione aziendale.



Un ulteriore fattore di criticità per le organizzazioni italiane risulta essere lo scarso utilizzo di procedure di Fraud Risk Assessment, le quali hanno lo scopo di mappare e di valutare periodicamente i rischi di frode cui l'azienda è esposta. Si tratta di un fattore di rischio in quanto è risultato provato che vi è una *relazione positiva tra frodi dichiarate e frequenza del monitoraggio dei rischi*.


La mancanza di un monitoraggio continuo dei rischi di frode in cui potrebbero incappare le organizzazioni italiane provoca un indebolimento dell'esatta percezione del fenomeno e della sua criticità, portando ad una conseguente riduzione dell'efficacia complessiva dei controlli e della probabilità di venirne a conoscenza.

Gli schemi di frode (The Fraud Tree)

Al fine di prevenire ed individuare le frodi è necessario conoscere quanti più schemi di frode possibili. Vi è una convinzione diffusa che la miglior classificazione in ambito di frodi societarie sia quella fornita dall'*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*⁴⁶, una suddivisione che include 51 tipi di frodi.

⁴⁶ La più importante associazione anti frode a livello mondiale, costituita da circa 50.000 membri con lo scopo di ridurre il numero di frodi societarie e di diffondere ideali di integrità e professionalità all'interno delle aree professionali.

Fraud Tree



Se pur vero che chi mette in atto dei fatti fraudolenti cerca sempre nuove modalità per porre in essere la loro manifestazione, è altrettanto vero che nella maggior parte dei casi è possibile ricondurre l'attività ad uno dei più comuni schemi elaborato dall'ACFE⁴⁷.

La praticità di questo schema sta anche nell'aver raccolto tutti i possibili schemi di frode in tre macro categorie, particolarmente utile nello svolgimento dell'attività di *fraud auditor* e agli investigatori.

Le tre classi di frodi individuate all'apice dell'albero della frode sono:

- Le frodi in bilancio;
- L'appropriazione indebita di beni;
- La corruzione.

Le frodi in bilancio sono sicuramente tra le tre, le tipologie più pericolose in quanto commesse dal top management che può quindi facilmente aggirare i sistemi di controllo interno e tutti i meccanismi di prevenzione. Sono anche la gamma che causa i maggiori danni dal punto di vista economico, ma fortunatamente sono quelle che si verificano con minor frequenza. Le motivazioni alla base di questo tipo di frode sono di tipo egoistico, ma possono essere correlate, in modo diretto o indiretto, al *prezzo di mercato* delle azioni della società; valore questo sulla base del

⁴⁷ La rappresentazione fatta risulta essere solo una parte dello schema completo elaborato dall'ACFE, il quale è disponibile alla seguente pagina: <http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx>

quale vengono successivamente calcolati i bonus per il top management. Poiché la frode di bilancio è tipicamente correlata con il prezzo delle azioni o con qualche altra voce contabile connessa ad esso, le società vittime di questo atto fraudolento tendono ad essere società quotate e quindi di grandi dimensioni.

L'appropriazione indebita di beni, al contrario della frode in bilancio, viene perpetrata in quelle realtà aziendali di dimensioni minori, nelle quali vi è uno scarso investimento nei sistemi di controllo interno e dove quindi sia più facile porle in essere senza essere scoperti. Il valore della frode, in termini monetari e quantitativi, è basso mentre è alta la probabilità che questo tipo di categoria venga realizzata.

La corruzione, frode non tipica solo nell'ambito societario ma utilizzata anche in altri svariati contesti, si realizza con il coinvolgimento di almeno due soggetti (non è detto però che il secondo soggetto sia consapevole della frode o consenziente).

Si tratta di una frode paragonabile all'appropriazione indebita ed entrambe si configurano come frodi interne alla società.

I soggetti che sono in grado di prevenire ed individuare meglio le frodi in bilancio sono i revisori esterni. Questo è dovuto a due motivazioni principali:

1. La somma di tutte le frodi di bilancio messe in atto dal top management sicuramente avrà un *impatto materiale sul bilancio* e su questo si dovrà necessariamente attivare l'attenzione dei revisori, i quali parallelamente non saranno attratti dalle singole operazioni fraudolente che risultino al di sotto della loro materialità;
2. In secondo luogo, i revisori esterni sono più indicati ad individuare questo genere di frode per il fatto che sono indipendenti e quindi *non soggiogabili alle pressioni* dello stesso top management.



Al contrario i revisori esterni faranno molta fatica ad individuare un'appropriazione indebita o un atto di corruzione, in quanto questi eventi hanno solitamente un impatto immateriale sul bilancio e quindi non saranno oggetto della tradizionale

attività di verifica posta in essere dai revisori. I soggetti più indicati per l'individuazione di questi due tipi di frodi sembrano in questo caso essere i revisori interni alla società, per il loro stretto legame con la società e le vicende aziendali.

3.4 La revisione di frodi e fatti illegali

Il pericolo di non identificare un rischio significativo derivante da frode è maggiore rispetto a quello di non riuscire ad individuare un rischio significativo nel caso di errore non intenzionale. Questo avviene perché, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, le frodi sono accompagnate da schemi organizzativi altamente sofisticati e progettati per occultare il comportamento fraudolento, come ad esempio la falsificazione della documentazione, l'intenzionale omissione della registrazione contabile dell'operazione e la divulgazione di informazioni forvianti da parte degli attori coinvolti. La difficoltà aumenta se la frode viene accompagnata da fenomeni di collusione che fanno sì che il revisore ritenga di aver ottenuto elementi probativi convincenti quando in realtà questi risultano essere falsi.

La possibilità di rilevare una frode dipende da fattori quali l'abilità di chi la commette, la frequenza e l'ampiezza delle manipolazioni, il livello di collusione, l'ammontare dei singoli importi falsificati ed il livello di autorità delle persone coinvolte.

La scoperta successiva l'emanazione del giudizio del revisore di un errore significativo dovuto a frode non indica di per sé che la revisione non sia stata svolta secondo i principi di revisione.

In alcuni casi le procedure di revisione possono rilevarsi inefficaci nell'individuare gli errori significativi derivanti da atteggiamenti o eventi intenzionalmente occultati mediante la collusione tra uno o più membri della direzione, del personale dipendente o dei terzi, dei responsabili dell'attività di governance.

Per determinare se il revisore abbia operato secondo i principi di revisione è necessario valutare le procedure seguite caso per caso, verificare l'adeguatezza e la quantità di elementi probativi acquisiti a seguito dell'esecuzione di tali procedure e la coerenza della relazione emessa a seguito della valutazione degli elementi probativi ottenuti.

Uno degli aspetti chiave che deve caratterizzare l'attività del revisore nell'indagare la possibilità di errori significativi dovuti a frode è quello dell'utilizzo dello

scetticismo professionale, inteso come l'adozione di un atteggiamento dubitativo e la valutazione critica degli elementi probativi ricavati. L'atteggiamento di scetticismo professionale del revisore, nei particolari riguardi degli amministratori, vuol dire considerare attentamente la ragionevolezza delle risposte e la verifica, con apposite indagini, di altre informazioni acquisite da questi.

La revisione svolta in conformità ai principi di revisione non può a priori determinare l'autenticità di una documentazione, in quanto la figura professionale del revisore non è in grado di determinare la falsità della documentazione sottopostagli. Il revisore, salvi validi motivi contrari, deve considerare autentiche tutte le scritture contabili ed i documenti sottoposti alla sua attenzione.

Il principio di revisione 315 inoltre prevede che i *membri del team di revisione* discutano della possibilità che il bilancio dell'impresa possa contenere errori significativi dovuti a frodi. In questa fase vi è la possibilità, per i membri del team con maggiore esperienza, di condividere, con il responsabile della revisione, la propria specifica conoscenza delle aree sensibili di bilancio per quanto riguarda le frodi.

Per ottenere informazioni utili ad identificare eventuali rischi di errori significativi dovuti a frodi è necessario svolgere le seguenti procedure:

- Compiere **indagini** al fine di comprendere le modalità con cui i responsabili delle attività di governance supervisionano i processi adottati dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode e il conseguente funzionamento del controllo interno per limitare questo rischio;
- **Considerare** se siano presenti uno o più **fattori di rischio di frode**;
- Considerare qualsiasi **andamento inusuale o inatteso** emerso nelle procedure di analisi comparativa;
- Considerare le eventuali **altre informazioni** che potrebbero risultare utili per identificare rischi di errori significativi di frode.

Ricavi

Spesso errori significativi dovuti ad una falsa rappresentazione economico-finanziaria riguardano la sopravvalutazione o la sottovalutazione dei ricavi. Nella voce di conto economico vi è quindi una notevole potenzialità di rischio frode, per questo motivo i ricavi devono essere sempre interessati da particolari procedure di

verifica, quali ad esempio:

- Procedure di analisi comparative esaminando dati disaggregati;
- Conferme dirette dai clienti circa le condizioni contrattuali e l'insussistenza di accordi accessori, perché la corretta contabilizzazione è spesso influenzata da queste condizioni o accordi;
- Informazioni dal personale commerciale di vendita o l'ufficio legale interno di vendite effettuate verso la fine dell'anno;
- Verificare personalmente in una o più sedi verso la fine dell'esercizio la consistenza delle merci in corso di spedizione o pronte per esserlo;
- Verificare i controlli, se le operazioni di vendita siano rilevate, elaborate e registrate elettronicamente.

Rimanenze

Un'altra area di rischio è normalmente quella delle rimanenze di magazzino, anche in questo caso risultano fondamentali da applicare alcune procedure di verifica al fine di ridurre il rischio di frode, come:

- Esaminare la contabilità di magazzino per individuare le voci che richiedono una maggiore attenzione;
- Assistere alle operazioni di inventario, senza però fornire preavviso;
- Assistere ai conteggi inventariali alla fine d'esercizio o in prossimità della fine per ridurre il rischio di manipolazione dei conteggi;
- Confrontare le quantità dell'esercizio in corso con quelle di esercizi precedenti.

Rettifiche

Gli errori significativi nei bilanci dovuti a frode sono spesso dovuti alla manipolazione dell'informativa economico-finanziaria con la registrazione di scritture contabili non appropriate alle circostanze o non autorizzate. Il revisore deve individuare e selezionare le scritture contabili e le rettifiche da sottoporre a verifica e per far questo egli deve considerare:

- *La valutazione dei rischi di errori significativi per frodi*

La presenza di fattori di rischio di frode e di altre informazioni ottenute durante il processo di valutazione dei rischi di errori significativi può aiutare il revisore ad individuare specifiche classi di scritture contabili o rettifiche da sottoporre a verifica

- *I controlli posti in essere sulle scritture contabili e sulle rettifiche*
La presenza di efficaci controlli sulla predisposizione e registrazione delle scritture contabili possono ridurre l'estensione delle procedure di validità
- *Il processo di predisposizione dell'informativa economico-finanziaria dell'impresa e la natura degli elementi probativi che possono essere raccolti*
- *La caratteristica di scritture contabili e rettifiche false*
Le scritture contabili non appropriate spesso presentano dei profili molto simili, vengono ad esempio:
 - a. effettuate da personale non adibito a tale funzione;
 - b. svolte a fine esercizio;
 - c. predisposte con cifre tonde o con cifre finali ripetute.
- *La natura e la complessità dei conti*
Le registrazioni contabili o rettifiche contabili possono essere effettuate in conti che:
 - a. Contengono operazioni inusuali e complesse;
 - b. Contengono significative stime e rettifiche di fine periodo;
 - c. Si sono rilevati nel passato soggetti ad errori;
 - d. Contengono operazioni infragruppo;
 - e. Non sono stati riconciliati periodicamente.

Se pur vero che questo tipo di rettifiche ed operazioni vengono poste in essere alla fine dell'esercizio, non può essere escluso a priori che possano essere state compiute anche in un periodo diverso da questo. Il revisore legale dei conti deve quindi verificare tutte le operazioni potenzialmente sospette e caratterizzate dal rischio di frode.

4. La responsabilità del revisore e sanzioni applicabili

4.1 La responsabilità del revisore

4.2 La responsabilità civile del revisore

4.3 La responsabilità civile dei sindaci incaricati della revisione

4.4 La responsabilità penale del revisore

4.5 La responsabilità penale dei sindaci incaricati della revisione

4.6 Le sanzioni applicabili


4.1 La responsabilità del revisore

La conoscenza dell'argomento della responsabilità è necessaria per chi svolge l'attività di revisore a causa dei notevoli rischi che essa comporta. Nel proseguo si affronteranno le specifiche responsabilità che questa materia comporta, sulla base del decreto legislativo 39/2010, andando a considerare sia chi svolge esclusivamente quest'attività sia le responsabilità in capo al soggetto che svolge l'attività di sindaco e contemporaneamente anche quella di revisore legale. Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa in capo al revisore non sembra proficuo approfondire nel dettaglio il processo istruttorio svolto dalla Consob e dal MEF, ma si provvederà solo con il citare alcuni casi verificatesi in Italia.

Il termine **responsabilità**⁴⁸ sta ad indicare, sotto il profilo giuridico, la situazione nella quale un soggetto è chiamato a rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo.

I revisori di società e i sindaci possono incorrere principalmente in due tipi di responsabilità:

1. La responsabilità civile
2. La responsabilità penale



⁴⁸ Derivato dal latino *spondere*, cioè obbligarsi

4.2 La responsabilità civile del revisore

L'introduzione in Italia del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, numero 39 (come si è visto in precedenza) ha avuto come scopo principale quello di disciplinare una materia che, a causa degli scandali finanziari di inizio millennio, l'opinione pubblica non riteneva più sufficiente a garantire la veridicità dei dati esposti in bilancio. In tale contesto si è ritenuto fondamentale procedere con una *riorganizzazione* anche della **responsabilità civile** in capo alla nuova figura del revisore legale dei conti. L'introduzione del nuovo impianto normativo era stata preceduta da un acceso dibattito in dottrina sui possibili diversi regimi da utilizzare e sulle soluzioni esistenti cui fare riferimento per quantificare, in una somma monetaria, la responsabilità del revisore. Le proposte che furono formulate erano quelle di quantificare l'entità della somma in misura fissa (cioè la stessa soluzione vigente nel sistema tedesco e austriaco) o con un tetto variabile collegato alle dimensioni della società revisionata o, infine, ad un multiplo dei compensi percepiti per l'attività di revisione.

Nella realtà la soluzione scaturita, nell'intento di accontentare tutti i soggetti interessati, ha fatto sorgere una molteplicità di incertezze circa la reale responsabilità in capo al revisore. L'introduzione della nuova disciplina unitaria per la responsabilità civile dei revisori ha portato con sé anche l'abrogazione della precedente distinzione tra soggetti che svolgono attività di revisione presso società quotate (cioè gli enti di interesse pubblico) e quelli che svolgono attività in società non quotate; portando così, sotto il profilo della responsabilità, ad una equiparazione delle due attività.

Con l'introduzione dell'*articolo 15*, denominato "Responsabilità", nel D.Lgs. 39/2010 il legislatore ha sostituito e abrogato l'articolo 2409-sexies del codice civile e l'articolo 164 del T.U.F., che in passato disciplinavano rispettivamente la responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile delle società e della revisione contabile delle società con azioni quotate. La novellata norma stabilisce che il *revisore legale* e le *società di revisione* rispondono, **in solido tra loro** e con gli amministratori, nei confronti della società cliente, dei soci della stessa e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, invece, i revisori sono responsabili nella misura del **contributo effettivo** al danno cagionato.

La questione della responsabilità solidale e illimitata dei revisori era già sorta nel precedente sistema normativo con un sostanziale rimando al *secondo comma dell'articolo 2407* del codice civile, riguardante la responsabilità dei sindaci, solidale con gli amministratori per i danni derivanti dalla condotta di quest'ultimi che non si sarebbero prodotti a seguito di un adeguato controllo.

Il nuovo articolo 15 non fa più un espresso riferimento all'articolo 2407 circa la professionalità e la diligenza richiesta dall'incarico. In ogni caso appare evidente che il revisore debba operare diligentemente, in applicazione dei principi generali di revisione e dai requisiti professionali previsti per lo svolgimento dell'attività di revisione. Nello specifico la diligenza che viene richiesta ai revisori non è quella del buon padre di famiglia, ma piuttosto quella specifica contenuta al comma secondo dell'articolo 1176 del codice civile, che stabilisce: “*Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la **diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata***”.

A fronte di un preteso danno conseguente all'inadempimento del revisore ai suoi doveri *si dovrà accertare che ciò sia dipeso dall'inosservanza ai compiti assegnatigli dalla legge*, essendo quella del revisore un'obbligazione di mezzi e non di risultati, quindi non potendosi attendere come risultato il raggiungimento dello scopo finale che si persegue (cioè la veridicità in assoluto del bilancio).

Il *secondo comma dell'articolo 15* specifica che, sono **responsabili in solido tra loro e con la società di revisione**, per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società cliente e dei terzi danneggiati, anche coloro che hanno *collaborato all'attività di revisione*. I collaboratori sono in ogni caso responsabili entro i limiti del proprio effettivo contributo al danno cagionato.

Dall'analisi dell'articolo 15 si evince come vi sia una sostanziale contraddizione tra quello affermato al primo comma e quello invece sostenuto al secondo comma. Il legislatore infatti con l'introduzione di questo articolo aveva l'intenzione di aprire ad una responsabilità di tipo proporzionale, ma nella realtà l'articolo configura solo un “falso movimento” in quanto il meccanismo della responsabilità solidale consente al danneggiato di rivolgersi *indifferentemente* ad uno o più danneggianti per ottenere il completo risarcimento del danno⁴⁹.

⁴⁹ La configurazione di una effettiva responsabilità proporzionale avrebbe richiesto la rinuncia al meccanismo della solidarietà.

Il mancato richiamo all'articolo 2407, infatti, rende inapplicabile agli incaricati della revisione legale il regime della responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, questo significa che i revisori non sono più responsabili per *culpa in vigilando* nei rapporti con gli amministratori. Tuttavia, l'esclusione della responsabilità per *culpa in vigilando* non pare definitiva in quanto potrebbe facilmente ripresentarsi sotto la forma di violazione degli obblighi di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

A fronte della decisione del legislatore italiano di non optare per l'eliminazione della responsabilità solidale o della fissazione di un tetto massimo di responsabilità, la risposta della dottrina è stata quella di obbligare i revisori alla limitazione della propria responsabilità per via contrattuale. La limitazione di responsabilità stabilite per contratto, tuttavia, possono avere compimento solo tra la società cliente ed i revisori, ma ***non possono essere opposte ai terzi danneggiati estranei all'accordo.***

Al *terzo comma* viene specificato come l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento, un termine molto lungo se si pensa all'elevato turnover del personale nelle società di revisione (ad eccezione dei soci). Ci si focalizza in questo modo sul momento in cui si produce il danno, ma provocando al tempo stesso un disallineamento con i termini di prescrizione previsti per gli organi di amministrazione e controllo che prevedono una sospensione dei termini di decorrenza della prescrizione fino a quando non vi è la cessazione dall'incarico. Sicuramente questo disallineamento crea non pochi problemi nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale.

L'*articolo 14* al sesto comma attribuisce al *revisore del bilancio consolidato* l'***intera responsabilità*** per l'espressione del relativo giudizio. La norma ha l'effetto di innalzare il grado di diligenza richiesto al revisore di gruppo nel caso in cui si avvalga del lavoro di altri revisori, i così detti revisori secondari⁵⁰.

La giurisprudenza più recente ha più volte sottolineato che, per quanto riguarda la responsabilità civile del revisore, vi deve essere il rispetto del principio sull'***onere della prova***, in base al quale colui che dichiara di essere stato danneggiato dal

⁵⁰ Tema collegato a quanto previsto dal [Principio ISA Italia 600](#)

comportamento del revisore deve fornire al Giudice la prova di tale responsabilità e non limitarsi alle sole affermazioni.

La giurisprudenza oggi

La sentenza del *Tribunale di Genova numero 8880 del 6 ottobre 2017*, riguardante un caso di redazione di bilanci non veritieri, ha affermato come i sindaci non possono essere ritenuti responsabili delle falsificazioni di voci di bilancio poste in essere dagli amministratori, ma tali manipolazioni devono essere disvelate dai ***revisori legali***.

La sentenza afferma che “*non sussiste responsabilità per coloro che abbiano ricoperto solo la carica di sindaco non incaricato della revisione contabile*” motivando la propria decisione per il fatto che il sindaco è chiamato a svolgere sul bilancio d’esercizio solamente con la funzione di vigilanza dell’osservanza della legge e dello statuto, nonché le norme procedurali inerenti la formazione, il deposito e la sua pubblicazione, non dovendo quindi esprimere nessun giudizio circa l’attendibilità e veridicità delle poste esposte.

Discorso diverso invece va riservato ai revisori, i quali nel *rispetto dei principi di revisione avrebbero dovuto effettuare un controllo analitico delle singole poste di bilancio e nello specifico caso, utilizzando le conferme esterne, si sarebbero facilmente accorti della falsità del credito iscritto a bilancio.*

4.3 La responsabilità civile dei sindaci incaricati della revisione

Sotto il profilo della responsabilità civile non si riscontrano differenze tra la figura del revisore legale e del sindaco che sia chiamato a svolgere anche l’attività di revisione.

Questo legame era ancora più evidente prima dell’introduzione del decreto legislativo 39 del 2010 quando vi era uno specifico collegamento tra l’articolo in cui si regolava l’operato del revisore legale e l’articolo 2407. Ora questo collegamento diretto non è più vigente ma da un’analisi dei due dettati normativi, l’articolo 2407 e l’articolo 15 del D. Lgs. 39/2010, si nota come l’approccio sia lo stesso con la sola differenza che nell’articolo 15 non si fa espresso riferimento alla professionalità e diligenza richiesta al revisore.

Viene stabilito, all’articolo 2407 del codice civile, che la responsabilità civile del revisore emerge da un comportamento doloso o colposo (inteso come negligenza professionale), le cui ripercussioni possono avere un impatto anche significativo sul

giudizio di revisione: in tal fattispecie la responsabilità civile verrà sanzionata con il **risarcimento del danno**.

Il sindaco/revisore risulta essere inadempiente se non ha applicato o ha applicato in modo errato i principi di revisione e se questo ha una conseguenza rilevante sulla correttezza del giudizio espresso.

4.4 La responsabilità penale del revisore

La “rivisitazione” della disciplina della revisione ha interessato anche gli aspetti penalistici pertinenti alla revisione legale dei conti, includendo tutte le fattispecie penalmente rilevanti all’interno del decreto legislativo 39 del 2010. Il quadro elaborato dal legislatore nel 2010 ha permesso di classificare la responsabilità dei revisori legali in cinque fattispecie:

1. *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (Articolo 27);*
2. *Corruzione dei revisori (Articolo 28);*
3. *Impedito controllo (Articolo 29);*
4. *Compensi illegali (Articolo 30);*
5. *Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (Articolo 31).*

L’analisi delle seguenti fattispecie dovrebbe essere posta in essere tenendo a mente che ognuno dei seguenti casi non si limita alla sola figura del revisore legale, ma che in base al tipo di reato posto in essere, coinvolge anche altri soggetti societari. Per questo motivo bisognerebbe fare un parallelismo tra quanto previsto nel decreto legislativo 39 del 2010, quanto disciplinato dal codice civile e quanto invece regolamentato dalla legge 231 del 2001 in riferimento ai reati societari.

Al fine dell’elaborato non sembra proficuo procedere con lo studio delle fattispecie previste dalla 231 e dal codice civile in quanto potrebbero portare ad una dispersione del lavoro, rendendo difficile la comprensione dell’obiettivo prefissato.

Verranno analizzate quindi solo le norme del codice civile che regolano la responsabilità penale dei sindaci nel caso in cui il collegio sindacale sia investito anche dell’attività di revisione.

Falsità nelle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Questa tipologia di reato è prevista dall'**articolo 27** del D. Lgs. n 39/2010, che accorpa fattispecie criminose che in precedenza erano contenute nell'articolo 174-bis del t.u.f. e nell'articolo 2624 del codice civile.

Nella norma in esame il legislatore ha previsto a carico dei responsabili della revisione legale due diverse ipotesi di reato: una **delittuosa** ed una **contravvenzionale** a seconda del fatto che le false attestazioni abbiano o meno cagionato un *danno patrimoniale* ai destinatari delle comunicazioni.

I soggetti attivi dell'illecito sono "i responsabili della revisione legale" che devono essere identificati come il revisore a cui è stato conferito l'incarico, nel caso di persona fisica, e nel soggetto iscritto al Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, nel caso in cui si tratti di una società di revisione. Anche laddove la società di revisione decida di affidare l'incarico ad un soggetto diverso dal socio o amministratore della società, questo non comporta una diminuzione o ad un trasferimento della responsabilità penale, la quale rimane in ogni caso in capo al socio o amministratore in qualità di firmatario della relazione di revisione.

La responsabilità si aggrava nel caso in cui la società revisionata sia un ente di interesse pubblico. Con riferimento agli enti di interesse pubblico, e solo per questi, viene sanzionata anche l'eventuale collusione tra i revisori legali e gli organi della società sottoposta a revisione, se da questo atteggiamento sia scaturito il falso in revisione.

A causa del diverso grado di responsabilità tra ipotesi contravvenzionali e delittuose vi è anche un **diverso onere della prova** a carico della parte che si ritiene offesa; nella prima ipotesi (contravvenzionale) è sufficiente la sola falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni, nella seconda ipotesi (delittuose) invece occorre provare non soltanto l'esistenza di un danno di tipo patrimoniale subito, ma anche che tale danno sia stato cagionato dalle false attestazioni o dalla loro omissione. La fattispecie introdotta dall'articolo 27 inoltre, a differenza di quanto previsto in generale per i reati di false comunicazioni sociali⁵¹, si concretizza anche nel caso di falsità non particolarmente rilevante e senza che vi sia una franchigia da superare.

In entrambi i casi, contravvenzionale e delittuosa, vi deve essere una qualificazione del dolo in termini di intenzionalità, stabilendo che lo stesso debba essere orientato

⁵¹ Previste dall'articolo 2621 e seguenti del codice civile

al perseguimento di un ingiusto profitto. Il rischio scaturente da un'impostazione della norma in questi termini è che restino esclusi dalla pena i falsi dei revisori legali non direttamente finalizzati al perseguimento di un ingiusto profitto, ma attuati per altri scopi quali ad esempio il mantenimento di incarichi particolarmente remunerativi (il caso più significativo in questi termini è il caso Enron).

Corruzione dei revisori

La corruzione dei revisori viene disciplinata dall'**articolo 28** del d.lgs. 39/2010 e si configura qualora il responsabile della revisione ***ponga in essere oppure ometta atti in violazione degli obblighi*** derivanti dalla sua attività a seguito della dazione o della semplice promessa di conseguire un'utilità, a nocimento della società revisionata. Il *D. Lgs. numero 135 del 2016* ha specificato come il prezzo della corruzione possa essere rivolto anche a favore di un ***terzo***, il quale abbia un rapporto con il revisore legale.

Se la corruzione viene posta in essere durante lo svolgimento di un incarico di revisione di un Ente di interesse pubblico (EIP), o in una società da questi controllata, allora la pena varia e vengono ritenuti responsabili sia l'incaricato della revisione che gli amministratori, i soci ed i collaboratori della società di revisione.

Il *primo comma* dell'articolo 28 statuisce una tutela di tipo "***interna***" volta a garantire l'interesse patrimoniale privato della società; il *secondo comma* invece segue una linea di tutela "***esterna***", volta a tutelare l'interesse pubblico per un corretto svolgimento delle attività di revisione oltre a garantire la corretta funzione connessa all'attività esercitata.

La corruzione presuppone l'esistenza di una *duplice condotta*: da un lato, la promessa o la dazione di un'utilità che il terzo rivolge al revisore o ad un terzo collegato a quest'ultimo (corruzione attiva); dall'altro è necessario il compimento o l'omissione di atti in violazione dei doveri da parte del corrotto (corruzione passiva).

L'articolo 28 non richiede una particolare forma per le condotte illecite in quanto ci si può riferire tanto ad una dichiarazione esplicita, quanto ad un comportamento concludente, anche attraverso l'intervento di un intermediario, senza quindi un incontro diretto tra le parti coinvolte.

Il concetto di ***utilità***, sancito dall'articolo 28 è riferito a tutto ciò che può creare un vantaggio alla persona che lo percepisce, senza che per forza abbia natura

patrimoniale; ci si riferisce quindi tanto al denaro quanto a qualsiasi altro vantaggio non patrimoniale, come potrebbero essere favori reputazionali o sessuali.

La nozione di *nocumento* si differenzia da quella di danno perché si tratta di una fattispecie più ampia che racchiude in sé anche i pregiudizi morali arrecati all'ente come potrebbe essere il danno morale o il prestigio di cui gode l'ente medesimo.

Impedito controllo

L'*articolo 29* configura l'unico caso, tra quelli considerati nel D. Lgs. 39/2010, di responsabilità in capo a soggetti diversi dai revisori legali dei conti. Questo articolo, infatti, identifica un reato che è proprio dei componenti dell'organo amministrativo della società sottoposta a revisione, i quali agiscono in netta contrapposizione rispetto ai responsabili della revisione, questi ultimi "soggetti passivi" del reato al punto da considerarsi come terzi danneggiati nelle ipotesi più gravi.

L'impedito controllo prevede una responsabilità per gli amministratori che, occultando documenti o ponendo in essere altri artifici, *impediscono od ostacolano l'attività di revisione*.

Lo scopo della norma è quella di garantire l'affidabilità e la veridicità dei giudizi espressi dai soggetti investiti del ruolo di revisori legali. Per giungere a questo fine risulta indispensabile punire le condotte, anche solo ostruzionistiche, finalizzate a paralizzare o comunque a rendere più onerosa l'attività di revisione.

Il *primo comma* dell'articolo 29 puniva l'impedito controllo a titolo di contravvenzione, ma il legislatore con il decreto legge numero 8 del 2016 ha previsto una depenalizzazione di tale condotta stabilendo che questa diventasse un "semplice" illecito di tipo amministrativo e procedendo al tempo stesso con una significativa riduzione anche dell'importo della sanzione. Il D.Lgs. 135/2016, con la sostituzione dell'intero capo VIII del Decreto 39/2010, ha riproposto nuovamente la precedente previsione creando non pochi dubbi (non ancora chiariti) nell'interpretazione della suddetta norma.

Il decreto legge non ha invece depenalizzato la fattispecie aggravata prevista dal *secondo comma* dell'articolo 29, che prevede appunto un'aggravante (del primo comma) per l'ipotesi in cui l'impedito controllo abbia cagionato un *danno* ai soci o ai terzi. La sussistenza del reato qui descritto presuppone in ogni caso l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta degli amministratori e il danno causato ai soci o ai terzi. La prova di questo evento, tuttavia, risulta essere molto

difficile da realizzare, è infatti molto probabile che il danno provenga dai fatti che gli amministratori hanno cercato di occultare piuttosto che dall'intralcio stesso.

Un'ulteriore aggravante è prevista dal *terzo comma* che applica una pena raddoppiata nel caso in cui l'impedito controllo si verifichi nell'ambito dell'attività di revisione di enti di interesse pubblico.

Il *quarto comma* infine afferma che per il reato di impedito controllo si procede d'ufficio, diversamente da quello affermato nel codice civile (articolo 2625) in riferimento all'impedito controllo riguardante gli ambiti diversi dalla revisione legale.

Compensi illegali

L'*articolo 30* nel *primo comma* dispone che sono puniti il responsabile della revisione legale, i componenti dell'organo di amministrazione, i soci e i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata alla revisione legale ***compensi in denaro o in altra forma***, oltre quelli legittimamente pattuiti (stabili cioè in base all'articolo 10 del decreto 39/2010).

Il *secondo comma* afferma come la stessa punizione spetta anche ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società revisionata che abbiano corrisposto il compenso non dovuto.

Questa fattispecie risulta essere uno strumento di tutela avanzato rispetto a quello previsto rispettivamente dagli articoli 27 e 28, con cui si pone in un rapporto di progressione criminosa, in quanto l'articolo 30 non prevede un collegamento tra compenso e condotta antidoverosa, ma è volto alla ***tutela dell'indipendenza di giudizio dei revisori***.

La ratio della norma è proprio quello di garantire la trasparenza dei rapporti tra la società di revisione e la società revisionata, garantendo l'imparzialità dell'attività di revisione contro qualsiasi forma di retribuzione occulta.

Il presente articolo si applica in tutti i casi e non vi differenzia quindi tra società non quotate ed enti di interesse pubblico, come evidenziato negli articoli precedenti.

Il reato si perfeziona con l'effettiva corresponsione del compenso eccedente quello legittimamente pattuito e nel momento in cui il beneficiario ne trae beneficio. La promessa non seguita dalla dazione del compenso non integra il reato, come accade invece in riferimento all'articolo 28. Il perfezionamento del reato però non

necessariamente implica la violazione degli obblighi dell'ufficio da parte del responsabile della revisione legale.

Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione

L'ultima fattispecie delittuosa stabilita dal decreto legislativo 39 del 2010 è quella dell'**articolo 31**, ove si disciplinano gli illeciti rapporti patrimoniali del revisore con la società sottoposta a revisione legale.

La ratio di questa norma è quello di evitare ogni tipo di operazione compiuta con denaro o con la garanzia della società revisionata a vantaggio personale dei soggetti incaricati alla revisione legale.

Il bene giuridico che questa disposizione tende a tutelare è la trasparenza e l'assoluta imparzialità che deve animare l'esercizio delle funzioni di revisione contabile; trasparenza ed imparzialità che potrebbero essere messe in crisi quando vi sono incerte e sospette interessenze fra la società revisionata e coloro che svolgono l'attività di revisione.

Il divieto formulato nella norma è assoluto e non c'è bisogno di una valutazione circa la lesività del comportamento del soggetto attivo. Il prestito può configurarsi sotto qualsiasi forma, ci si riferisce quindi ad un'accezione molto ampia del termine che comprende ogni rapporto giuridico che preveda una percezione di beni o denaro con l'obbligo di restituirli in natura o in equivalenti; ci si riferisce quindi a mutui, anticipazioni o aperture di credito, un comodato e molto altro ancora. Non avendo il divieto dei confini ben definiti, bisogna guardare alla sostanza del trasferimento piuttosto che allo schema negoziale con cui tale trasferimento viene compiuto.

4.5 La responsabilità penale dei sindaci incaricati della revisione

Vi sono alcune norme del codice civile che si occupano della gestione e del controllo delle imprese, per cui anche al collegio sindacale soggiace nel caso in cui gli sia affidato anche il compito della revisione legale dei conti.

Ci si riferisce nello specifico a:

<i>Articolo 2621</i>	False comunicazioni sociali	Falsità
<i>Articolo 2622</i>	False comunicazioni sociali a danno dei soci o creditori	
<i>Articolo 2630</i>	Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi di atti	Illeciti compiuti con omissione
<i>Articolo 2631</i>	Omessa convocazione dell'assemblea	

<i>Articolo 2635</i>	Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità	Altri casi
<i>Articolo 2636</i>	Illecita influenza sull'assemblea	
<i>Articolo 2637</i>	Aggiotaggio	
<i>Articolo 2638</i>	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	

➤ **Articolo 2621 e 2622**

I seguenti due articoli prendono in considerazione una pluralità di fattispecie, le quali però hanno un tratto che le accomuna, cioè la loro **potenziale offensività** nei confronti dei soci o dei creditori.

L'*articolo 2621* affronta i tratti generali di quelle che possono essere le false comunicazioni sociali, mentre l'*articolo 2622* disciplina la stessa materia, ma prevedendo che questo reato abbia provocato un danno di tipo patrimoniale ai soci o ai creditori.

Il delitto di false comunicazioni sociali si configura nel momento in cui uno o più soggetti di spicco della società (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori) diffonda, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali dei fatti **non corrispondenti al vero** in merito a condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società o del gruppo a cui essa appartiene.

Vengono considerate rilevanti **solamente le comunicazioni sociali dirette ai soci o al "pubblico"**, escludendo quindi quelle rivolte agli altri organi societari all'interno della medesima società o rivolte ad organi sociali di altre società facenti parte del medesimo gruppo societario, nonché delle informazioni rese all'Amministrazione finanziaria dello Stato. In quest'ultimo caso infatti il comportamento non verrà punito dalla norma in esame, bensì in base al d.lgs. numero 74 del 2000 in materia di sanzioni penali tributarie.

Il reato di false comunicazioni sociali si configura come un **reato di pericolo**, ciò significa che per validare l'illecito è sufficiente la possibilità che i soci e i creditori della società siano tratti in inganno dalle false dichiarazioni e ciò per conseguire un vantaggio con la relativa minaccia per l'interesse tutelato. Questa configurazione di reato di pericolo è rivolta solo a tutela dei soci e del pubblico, non si tratta quindi di un reato plurioffensivo.

Il danno patrimoniale a cui potrebbero essere sottoposti i soci o il pubblico esige che questi, a seguito delle false comunicazioni, siano esposti ad una diminuzione economica, in termini di mancato guadagno e di rinuncia ad altri investimenti.

Le ipotesi di falsificazione vengono tipicizzate in diverse categorie, individuabili in operazioni di scambio relativi alle seguenti aree:

- Produzione;
- Finanziamenti;
- Capitale;
- Valutazione di elementi inclusi in bilancio.

➤ **Articolo 2630 e 2631**

Le fattispecie di cui agli articoli 2630 e 2631 configurano una **sanzione amministrativa** in capo a chi incaricato della società a volgere un determinato compito, ometta di eseguirlo nei termini prestabiliti. Ci si riferisce a denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, oltre che l'omissione della convocazione dell'assemblea dei soci da parte degli amministratori o dei sindaci.

➤ **Articolo 2635**

Il seguente disposto normativo, che regola la **corruzione tra privati**, ha subito una recente riformulazione con lo scopo di rafforzare la lotta alla corruzione nel settore privato. La nuova fattispecie prevista dal seguente articolo configura il reato come la condotta posta in essere dagli amministratori, dai dirigenti preposti alla redazione del bilancio, dai sindaci e dagli liquidatori, i quali sollecitino o ricevano un'utilità non dovuta al fine di compiere oppure omettere un atto, violando quelli che sono gli obblighi inerente al loro ufficio ed agli obblighi di fedeltà. Il nuovo disposto quindi a differenza del precedente dettato si configura come un reato di mera condotta, senza che quindi ci sia un evento di danno.

➤ **Articolo 2636**

L'articolo regola il comportamento posto in essere da chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla **formazione di maggioranze** che in altro modo non si sarebbero raggiunte. Il reato si manifesta quando in assemblea si ottenga una maggioranza che non si sarebbe raggiunta se si fossero dedotti, dal totale dei voti, quelli i voti ottenuti in modo illecito.

➤ **Articolo 2637**

Il seguente articolo prevede delle sanzioni per il comportamento di **aggiotaggio**. Questo comportamento delittuoso si verifica quando chiunque diffonde notizie false, oppure pone in essere operazioni simulate o altre operazioni idonee a provocare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari oppure ad incidere in modo significativo sull'affidabilità che il pubblico ripone sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

➤ **Articolo 2638**

Questo articolo, infine, tutela le funzioni di garanzia e di controllo, attribuite dalla legge alle autorità di pubblica vigilanza, che potrebbero venir pregiudicate da informazioni false o dall'omissione di informazioni circa la situazione economico-patrimoniale della società. Si tratta di un reato che può essere commesso solo da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società.

Il reato può essere perseguito con due diverse modalità:


1. Attraverso la comunicazione alle autorità di vigilanza di notizie non corrispondenti al vero oppure occultando fraudolentemente queste situazioni.
2. Attraverso qualsiasi comportamento che sia intenzionalmente rivolto ad ostacolare i compiti delle autorità di vigilanza

4.6 Le sanzioni applicabili

Dopo aver affrontato il tema della responsabilità in capo al revisore legale si deve affrontare il tema delle sanzioni applicabili ad ogni singola fattispecie di responsabilità. Le sanzioni sono contenute nelle specifiche disposizioni inerenti il concetto di responsabilità imputabile al revisore.

Nel proseguo si affronteranno solo le sanzioni di tipo amministrativo e penale, in quanto le sanzioni civili non sono di facile inquadramento a causa della loro enorme variabilità da caso a caso ed è solo in base al giudizio del giudice chiamato ad indagare sullo specifico comportamento lesivo che viene emanata la relativa sentenza e le sanzioni.

Nello schema che segue viene specificato a chi compete la fase di indagine e della successiva emanazione della sanzione.



Sanzioni amministrative

Le sanzioni di tipo amministrativo possono essere irrogate rispettivamente:

- Dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (secondo l'articolo 24) nei confronti dei soggetti che svolgono l'attività di revisione in enti non di interesse pubblico;
- Dalla **CONSOB** (secondo l'articolo 26) nei confronti dei soggetti che invece svolgono incarichi di revisione in enti di interesse pubblico.

Gli articoli (numero 24 e 26) hanno subito un recente aggiornamento con l'emanazione del decreto legislativo numero 135 del 2016 che ha portato ad una totale sostituzione delle precedenti sanzioni applicate.

La nuova disposizione dell'*articolo 24* stabilisce che il **MEF**, quando accerta delle **irregolarità** nello svolgimento dell'attività di revisione, ha facoltà di applicare delle sanzioni particolarmente onerose sia dal punto di vista economico che di proseguimento nello svolgimento della stessa attività di revisione.

Le sanzioni irrogabili dal MEF possono essere:

- Un **avvertimento**, che imponga alla persona fisica o giuridica responsabile delle violazioni di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
- Una **dichiarazione** nella quale si afferma che la relazione emessa dal revisore non soddisfa quelli che sono i requisiti dall'articolo 14;
- La **censura**, con la quale si dichiara pubblicamente la persona responsabile della condotta e la natura di tale violazione;
- Una **sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro**;
- La **sospensione temporanea dal Registro**, per un periodo non superiore a tre anni;

- La **revoca** di uno o più incarichi di revisione;
- Il **divieto** per il revisore o per la società di revisione di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a tre anni,
- La **cancellazione dal Registro** del revisore legale, della società di revisione o del responsabile della revisione.

Nel *secondo comma* il legislatore ha posto in essere un'ulteriore classificazione delle sanzioni disposte dal primo comma, suddividendole a loro volta in due macro-categorie:

- a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
- b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni disposte dall'articolo 7⁵².

Delle sanzioni irrogabili dal MEF sicuramente la più rilevante fa riferimento alla possibilità di cancellazione dal Registro, questa infatti impedisce in modo definitivo la prosecuzione dell'attività di revisione. Un'ulteriore sanzione di entità rilevante risulta essere quella della censura con cui il Ministero discredita pubblicamente l'operato del revisore, provocando conseguenze reputazionali per il revisore difficili da sanare e che hanno un effetto che si protrae nel tempo.

Il MEF, secondo il disposto normativo dell'*articolo 24-bis*, può procedere anche alla **sospensione cautelare** del revisore per un periodo non superiore ai 5 anni e da definirsi temporalmente in base alla gravità del fatto compiuto. L'articolo specifica anche che **in ogni caso** si procede con la sospensione cautelare dal Registro nei casi in cui l'Autorità giudiziaria poga in essere misure cautelari personali, di convalida dell'arresto o del fermo, oppure in caso di condanne (anche non definitive) le quali comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Il **mancato versamento del contributo di iscrizione al Registro**, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista ed un termine stabilito dal MEF di massimo ulteriori trenta giorni, a norma dell'*articolo 24-ter* provoca la **sospensione** dal Registro del revisore o della società inadempiente. Il MEF può procedere con la revocazione del suddetto provvedimento se l'iscritto dimostri di aver adempiuto integralmente al versamento della quota contributiva, unitamente agli interessi maturati su tale somma e alle

⁵² L'articolo disciplina il contenuto informativo del Registro, con le informazioni indispensabili che deve contenere

spese sostenute per riscuoterli.

Il decorso di ulteriori sei mesi dalla data del provvedimento di sospensione, senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, provoca la **cancellazione** dal Registro dei revisori da parte del MEF.

All'*articolo 25* viene descritto l'iter procedurale con cui viene messa in atto la procedura di contestazione delle infrazioni da parte del MEF, specificando in particolare quelle che sono le scadenze che si devono rispettare. Gli interessati dal procedimento di contestazione hanno la facoltà di presentare delle memorie difensive a supporto del comportamento tenuto; il Ministero analizzando anche il contraddittorio documentale presentato decide sull'applicazione delle sanzioni.

Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione, pubblicato nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è comunque sempre possibile, rispettando però le scadenze, presentare ricorso alla Corte d'appello nel luogo in cui vi è la sede della società di revisione o del revisore responsabile dell'infrazione.

Abbiamo affermato pocanzi che nel caso di violazioni da parte di revisori legali o società di revisione che svolgano la revisione nei confronti degli Enti di Interesse Pubblico è la **CONSOB** ad applicare le relative sanzioni, sostituendosi al ruolo ricoperto del MEF nel caso di enti non di interesse pubblico. All'articolo 26, primo comma, si afferma infatti che la CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento nell'attività di revisione di EIP, può, *tenendo conto della loro gravità*:

- applicare alla società di revisione o al revisore persona fisica una **sanzione amministrativa pecuniaria** da diecimila a cinquantamila euro;
- **revocare** uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico;
- **vietare** al revisore o alla società di revisione di accettare nuovi incarichi di revisione relativi ad enti di interesse pubblico per un periodo non superiore ai 3 anni;
- **proporre** la Ministero dell'Economia e delle Finanze la **sospensione** dal Registro per un periodo non superiore a 3 anni;
- **proporre** al MEF la **cancellazione** dal registro.

Anche nel caso delle sanzioni della CONSOB, siano esse di competenza totale o parziale dell'ente, si pone la distinzione tra due diverse categorie: le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni amministrative relative allo svolgimento

dell'attività di revisione.

La CONSOB, nel caso in cui accerti delle irregolarità in materia di indipendenza, può applicare sia le sanzioni previste dal *primo comma* del presente articolo ma unitamente anche alla specifica sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 17, cioè da una sanzione pecuniaria minima di centomila euro ad una massima di cinquecentomila euro.

Sanzioni Penali

Per l'analisi delle sanzioni penali occorre predisporre la medesima classificazione già utilizzata per l'analisi delle responsabilità di tipo penale in capo al revisore legale. Si provvederà quindi ad analizzare le singole cinque fattispecie di condotte penalmente rilevanti:

1. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

L'*articolo 27* dispone che i responsabili della revisione legale che attestino od occultino informazioni, in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, sono puniti con la ***reclusione fino ad un anno***. Nel caso in cui la condotta abbia cagionato un danno di tipo patrimoniale allora la pena detentiva varia ***da uno a quattro anni in base alla gravità*** del danno procurato.

Se il fatto è commesso da un revisore che svolge l'attività in un *ente di interesse pubblico* o un *ente sottoposto a regime intermedio* la pena della reclusione va ***da uno a cinque anni***. La pena viene ***aumentata fino alla metà*** se il fatto viene posto in essere a seguito della *dazione o promessa di denaro o di altra utilità*.

Come visto precedentemente le stesse pene si applicano anche a capo dei soggetti che danno o promettono l'utilità, nonché ai dirigenti o componenti dell'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

2. Corruzione dei revisori

All'*articolo 28*, si afferma invece come i responsabili della revisione che compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio vengono puniti con la ***reclusione sino a un massimo di tre anni***. Come nel caso dell'articolo precedente anche in questa fattispecie si applicano le stesse sanzioni anche coloro i quali danno o promettono l'utilità.

La disposizione seguente prevede, come nei casi precedenti, un aggravamento della pena nel caso in cui la revisione sia svolta in enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio, nel qual caso infatti la pena detentiva va **da uno a cinque anni**.

3. Impedito controllo

Il seguente reato si è visto come sia proprio degli amministratori dell'ente sottoposto a revisione e non del revisore legale, che nel qual caso risulta essere il soggetto passivo.

I componenti dell'organo di amministrazione, secondo l'*articolo 29*, sono puniti con l'ammenda fino ad un massimo di **settantacinque mila euro**, ma nel caso in cui la condotta abbia cagionato un danno ai soci o ai terzi allora la sanzione prevede oltre che alla pena pecuniaria anche la reclusione fino ad un massimo di **diciotto mesi**.

Le *pene* esaminate **raddoppiano** nel caso in cui la revisione sia svolta in enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio.

4. Compensi illegali

La norma che tutela la trasparenza dei rapporti tra la società di revisione e l'ente sottoposto a revisione, cioè l'*articolo 30*, prevede che i responsabili della revisione unitamente ai componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione, i quali percepiscano compensi in denaro o in altra forma oltre i limiti legittimamente pattuiti sono puniti con la **reclusione da uno a tre anni** e con una **sanzione da mille a centomila euro**.

5. Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione

Un ulteriore articolo a tutela dell'imparzialità e trasparenza di giudizio è l'*articolo 31*, il quale prevede la **reclusione da uno a tre anni** e una **multa da due centosei euro a duemila sessantacinque euro** nei casi in cui il revisore o la società di revisione o le persone fisiche che la compongono contraggano prestiti (sotto qualsiasi forma) nei confronti dell'ente revisionato.

Conclusioni

Il bilancio d'esercizio ha subito una trasformazione radicale dalla sua introduzione, passando dalla concezione iniziale quale semplice strumento di rendicontazione, ad una in cui il bilancio acquisisce un ruolo fondamentale per assumere le giuste decisioni aziendali, fino ad assurgere in tempi più recenti, grazie alla progressiva globalizzazione dei mercati, ad imprescindibile strumento per la tutela di eterogenei interessi. La revisione legale dei conti ha quindi assunto un ruolo sempre più importante per assicurare all'utilizzatore che quanto rappresentato nel bilancio d'esercizio sia effettivamente corrispondente ai reali accadimenti societari.

L'informazione economico-patrimoniale deve necessariamente essere verificata per garantire che questa non sia stata inquinata, in quanto la veridicità delle informazioni risulta essere il bene più prezioso, su cui si basano i mercati, in quanto permettono di ridurre al minimo l'*asimmetria informativa* caratteristica dei mercati imperfetti. L'inquinamento della veridicità dell'informazione sociale porta inevitabilmente con sé un disinvestimento da parte dei risparmiatori.

A fronte di questo ruolo sempre più fondamentale della revisione legale ha portato il legislatore, europeo prima e a quello dei singoli stati membri poi, ad equiparare, sotto il profilo della tutela, l'attività di revisione ad un'*attività pubblica*, in ragione del fatto che la revisione ha assunto una rilevanza di tipo pubblicistico nell'ambito della gestione del mercato.

In ambito italiano si può notare come il legislatore abbia riposto molta attenzione per una tutela forte nei confronti dell'attività che deve essere svolta dai revisori legali. Per questo motivo in capo al revisore legale operante individualmente, così come per altri organi direzionali ed esecutivi nelle società di revisione, sono state poste delle responsabilità importanti, sia dal punto di vista penale che civile.

Tuttavia, la materia della responsabilità e le relative sanzioni risultano avere un impatto di tipo "drammatico" sulla figura del revisore legale dei conti, il quale si trova ad essere esposto ad un rischio molto elevato a fronte di un lavoro che per la sua natura non può assicurare una certezza assoluta circa la veridicità dei fatti esposti in bilancio.

Si pensa a titolo d'esempio al disposto dell'articolo 27 del decreto legislativo 39 del 2010, in tema di false relazioni e comunicazioni operate dai responsabili della

revisione legale; le conseguenze, oltre al fatto che risulta essere *quasi* impossibile dimostrare il nesso di causalità di un danno patrimoniale alla società revisionata dovuto alla falsità di relazioni o comunicazioni del revisore, risultano essere pesantemente penalizzanti per i revisori. Diversamente gli amministratori, cioè i diretti responsabili dei fatti e della compilazione del bilancio, possono usufruire di soglie oggettive di non punibilità. Il reato di false comunicazioni per i revisori **non prevede la possibilità** di evitare la sanzione penale.

Tralasciando la materia penalistica, la quale richiederebbe uno specifico studio approfondito delle dinamiche che non compete a questo elaborato, un'ulteriore problematica viene sollevata in relazione alla responsabilità civile in capo al revisore legale. Affermare la **responsabilità solidale** tra revisori e amministratori vuol dire esporre ad un rischio enorme i revisori legali, in quanto molto spesso gli organi amministrativi ed esecutivi della società, portatori del comportamento danneggiante, risultano essere **nullatenenti** e quindi i revisori saranno i soli ad avere *beni e attività aggredibili* dai soggetti danneggiati⁵³. Sulla base dell'esperienza passata si può notare come la società di revisione sia il bersaglio privilegiato da coloro i quali dichiarano di aver subito un danno da un fatto societario, esponendo quindi la società di revisione al rischio di dover risarcire l'intero danno pur magari avendo una percentuale di responsabilità molto esigua.

Sembra peraltro assurdo che in sede di contenzioso il professionista che si occupa della revisione venga chiamato a rispondere all'accusa di essere una "**persona informata sui fatti**", quando è palese che lo scopo primario di chi commette una malpratica contabile sia anche quello di non essere scoperto successivamente tramite l'attività posta in essere dal revisore legale.

In riferimento alla responsabilità civile in capo al revisore legale, le Raccomandazioni dell'Unione Europea del 2008, invitavano gli stati membri ad introdurre delle limitazioni a quest'ultima, prevedendo:

1. La fissazione di un importo finanziario massimo o di una formula che permetta di calcolare tale importo;
2. La responsabilità parziale del revisore che coinvolga solo il suo contributo effettivo;

⁵³ Aa. Vv., *Revisione legale*, pag.83

3. La limitazione della responsabilità rimessa all'accordo tra le parti.

Sorgono inevitabilmente alcune domande, quali: *Perché il legislatore italiano non ha, effettivamente, accolto i suggerimenti del legislatore europeo?*

È giusto che i revisori sopportino un rischio anche maggiore rispetto ai diretti responsabili dell'operazione non corretta?

E ancora: *È possibile una riconfigurazione del sistema delle responsabilità?*

La risposta che viene data alla sola parziale introduzione di una limitazione della responsabilità del revisore⁵⁴, è giustificata dal fatto che il legislatore voglia garantire al danneggiato il totale rimborso del danno subito. Si pone in questo caso una tutela molto forte in capo a chi subisce un danno ingiusto, ma a parere di chi scrive, che l'obbligazione di risarcire il danno venga posta in capo anche a soggetti che non hanno una responsabilità concreta o se ce l'hanno è molto limitata e non certo tale da giustificare l'intero risarcimento del danno. La limitazione della responsabilità dovrebbe essere giustificata dalla caratteristica, più volte evidenziata, che le verifiche dei revisori si caratterizzano in maniera primaria per l'**impossibilità oggettiva di poterle estendere a tutti i fatti economicamente rilevanti**, nonché dalla consapevolezza che la qualificazione di gran parte delle poste di bilancio siano frutto di stime facilmente opinabili. A queste difficoltà se ne aggiungono ulteriori nel caso in cui vengano poste in essere fattispecie di frodi, sottrazioni e manipolazioni da parte dei soggetti apicali della società revisionata, che spesso sono di difficilissima individuazione.

Se non vi è dubbio alcuno sul fatto che il soggetto danneggiato debba essere risarcito, non si spiega di contro una responsabilità così ampia in capo al revisore che abbia svolto diligentemente e con tutti i mezzi a propria disposizione l'attività assegnatagli, trovandosi anch'egli nel caso di sanzioni ad essere un soggetto danneggiato. Sembrerebbe più equo, in queste situazioni, una revisione delle disposizioni contenute nell'**articolo 15**, che permetta di uniformare la normativa italiana a quelle che sono state le raccomandazioni europee.

Il percorso più corretto da intraprendere, sempre a parere di chi scrive, sembra

⁵⁴ Si ricorda che è stata inserita sì una limitazione ai soli fatti da lui cagionati, ma nei rapporti esterni è stato mantenuto il principio della solidarietà, il quale evidentemente fa venir meno la limitazione di responsabilità.

quello della sostituzione del principio solidale in capo al revisore legale con una responsabilità parametrata al compenso percepito per l'attività svolta e al massimo che possa configurarsi con l'intera somma percepita, ma nulla oltre a questa. Ponendo così di nuovo in capo ai reali responsabili dell'irregolarità (amministratori o direttori generali) la *piena colpevolezza* del danno cagionato.

Purtroppo, però quanto si scrive non risulta essere il medesimo obiettivo cui assurge il legislatore italiano, il quale invece pone in essere in capo al revisore una *sempre più ampia fattispecie di responsabilità*, senza che per questo possa esistere un principio economico o di tutela che faccia da contraltare.

Emblematiche sono le nuove disposizioni contenute nella recente circolare “1/2018” della Guardia di Finanza inerente “Il controllo sull'osservanza dei principi generali” laddove se nel corso di una verifica tributaria dovessero venire riscontrate delle irregolarità nella modalità di contabilizzazione, classificazione e valutazione delle poste di bilancio, alla luce del recente principio di “derivazione rafforzata”, queste potrebbero ripercuotersi sul piano delle responsabilità sui soggetti incaricati della funzione di controllo contabile sottoscrittori della dichiarazione dei redditi⁵⁵.

⁵⁵ Bozza E., “Rischi per i revisori dalle verifiche fiscali della GdF”

Bibliografia

- Aa. Vv., *Global Economic Crime and Fraud Survey 2018*, Pwc Italy, 2018
- Aa. Vv., “La pianificazione del lavoro di revisione legale dei conti”, in *Larevisionelegale.it*, 2012
- Aa. Vv., “La revisione di frodi e fatti illeciti”, in *Larevisionelegale.it*, 2012
- Aa. Vv., *Revisione legale*, Milano, Memento Francis Lefebvre Srl, 2016
- Aa. Vv., *Il Revisore legale*, Sistema Frizzera, Gruppo 24 Ore, 2016
- Alessandri A., *Reati in materia economica*, Torino, G. Giappichelli editore, 2017
- Artusi M. F., *Impedito controllo*, in *Guide Eutekne*, 2018
- Bauer R., *La revisione legale tecniche e procedure*, s.l., Maggioli editore, 2017
- Bertolotti A., *Società per azioni. Collegio sindacale, Revisori, Denuncia al tribunale*, CEDAM, UTET Giuridica, 2015
- Bompani A., Dei B., Sorignani P.R., Traversi A., *Sindaco e revisore di società*, IPSOA, 2014
- Bompani A., Dei B., Sorignani P.R., Traversi A., *Sindaco e revisore di società*, IPSOA, 2017
- Bozza E., “Rischi per i revisori dalle verifiche fiscali della GdF”, in *Eutekne.info*, 2018
- Capodaglio A., “Le procedure di valutazione del rischio”, Bologna, 2010
- Cavallaro M., Ceroli P., *"Scetticismo professionale" criterio-guida del revisore*, Il Sole 24 Ore, 2016
- Cossu F., *Responsabilità del revisore: necessaria la prova del nesso causale tra condotta e danno alla società*, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2018

- D'Alessio R., “La valutazione degli errori con le metodologie Rollover e Iron Curtain”, in *Dottrina Eutekne*, 2017
- De Angelis L., “Per le falsificazioni di bilancio rispondono i revisori, non i sindaci”, in *Eutekne.Info*, 2018
- De Rosa S., “Dai bilanci 2017 relazione aggiuntiva per i revisori degli EIP”, in *Eutekne.info*, 2018
- De Rosa S., “Valutazione degli errori alla base del giudizio del revisore”, in *Eutekne.info*, 2014
- De Rosa S., “Paragrafo del giudizio ad hoc se la relazione di revisione è con modifiche”, in *Eutekne.info*, 2018
- Di Pietra R., *La revisione legale in Italia*, Siena, Casa Editrice dott. Antonio Milani, 2013
- Gaslini G., *La responsabilità civile e penale del revisore legale alla luce del D. Lgs. N. 39/2010*, 2012
- Landuzzi F., “Il "rischio di revisione" e le sue componenti”, in *Euroconference News*, 2015
- Landuzzi F., “La documentazione della revisione contabile”, in *Euroconference News*, 2015
- Marinelli U., *Revisione Contabile, Principi e note metodologiche*, Torino, G. Giappichelli, 2014
- Meoli M., “Nuova fattispecie di corruzione tra privati”, in *Eutekne schede di aggiornamento*, 2017
- Meoli M., “Responsabilità civile del revisore legale”, in *Eutekne*, 2010, p. 797
- Passoni E., “*Il sistema di controllo interno e le procedure di Fraud Auditing ai fini della prevenzione e individuazione delle frodi aziendali*”, 2009
- Pesenato A., *Manuale del revisore legale*, s.l., Ipsoa, 2014

Pesenato A., “Metodologie per la determinazione del rischio di revisione”, in *Amministrazione&Finanza*, 2015

Pesenato A., *Significatività e Risk Approach nella nuova revisione legale*, Amministrazione & Finanza

Pontani F., *Auditing, Storia, Tecnica, Scienza*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2011

Rizzi F., “La relazione di revisione sul bilancio”, in *Euroconferenze News*, 2018

Rusticali G., *Auditing e servizi di assurance*, Bologna, Pearson Education Italia srl, 2006

Sergiacomo A., Viglietti G., *La riforma della revisione legale*, Maggioli editore, 2016

Simonato V., *La revisione legale del bilancio d’esercizio*, s.l., Libreria Editrice Cafoscarina, 2016

Soprani A., “I nuovi principi di revisione italiani”, in *Euroconference News*, 2015

Soprani A., “Il rischio di revisione”, in *Euroconference News*, 2015

Soprani A., “La significatività nel lavoro di revisione legale”, in *Euroconference News*, 2015

Appendice

Elenco dei Principi di revisione in vigore

Numero del principio	Titolo
<i>Isa Italia 200</i>	Obiettivi generali del revisore e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale
<i>Isa Italia 210</i>	Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione
<i>Isa Italia 220</i>	Il controllo di qualità dell'incarico di revisione contabile
<i>Isa Italia 230</i>	La documentazione del lavoro
<i>Isa Italia 240</i>	La responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile
<i>Isa Italia 250</i>	Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti
<i>Isa Italia 250B</i>	Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale
<i>Isa Italia 260</i>	Comunicazione con i responsabili delle attività di governance
<i>Isa Italia 265</i>	Comunicazione delle carenze nel controllo interno
<i>Isa Italia 300</i>	Pianificazione della revisione
<i>Isa Italia 315</i>	L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi
<i>Isa Italia 320</i>	Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione
<i>Isa Italia 330</i>	Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati
<i>Isa Italia 402</i>	Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi
<i>Isa Italia 450</i>	Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione
<i>Isa Italia 500</i>	Elementi probativi
<i>Isa Italia 501</i>	Elementi probativi – considerazioni aggiuntive per casi specifici

<i>Isa Italia 505</i>	Conferme esterne
<i>Isa Italia 510</i>	Verifica dei saldi di apertura a seguito dell'assunzione di un nuovo incarico
<i>Isa Italia 520</i>	Procedure di analisi comparativa
<i>Isa Italia 530</i>	Campionamento di revisione
<i>Isa Italia 540</i>	Revisione delle stime contabili
<i>Isa Italia 550</i>	Le parti correlate
<i>Isa Italia 560</i>	Eventi successivi
<i>Isa Italia 570</i>	Continuità aziendale
<i>Isa Italia 580</i>	Attestazioni scritte
<i>Isa Italia 600</i>	L'utilizzo del lavoro di altri revisori
<i>Isa Italia 610</i>	Utilizzo dei lavori di revisori interni
<i>Isa Italia 620</i>	Utilizzo del lavoro dell'esperto
<i>Isa Italia 700</i>	Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
<i>Isa Italia 701</i>	Relazione del revisore
<i>Isa Italia 705</i>	Modifiche al giudizio
<i>Isa Italia 706</i>	Richiami d'informativa
<i>Isa Italia 710</i>	Informazioni comparative
<i>Isa Italia 720</i>	Responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in bilancio
<i>Isa Italia 720B</i>	Responsabilità del revisore in relazione alla relazione sulla gestione